



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 650

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 17 luglio 2012

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 5
---------------------------	---------------

### Commissioni riunite

2<sup>a</sup> (Giustizia) e 3<sup>a</sup> (Affari esteri):

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 9
---------------------------	---------------

5<sup>a</sup> (Bilancio) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro):

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	» 13
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	» 32
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>	

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

<i>Comitato ristretto (Riunione n. 2)</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 74
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	» 77
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 78

2<sup>a</sup> - Giustizia:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 85
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	» 96

3<sup>a</sup> - Affari esteri:

<i>Comitato ristretto (Riunione n. 8)</i> . . . . .	» 97
---	------

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione (notturna) 5<sup>a</sup> (Bilancio) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) (riunite) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 650<sup>o</sup> Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 17 luglio 2012.

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.*

4 <sup>a</sup> - Difesa:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	98
5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	108
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	112
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	»	114
7 <sup>a</sup> - Istruzione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	117
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	135
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	140
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 173)</i> . . . . .	»	157
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 69)</i> . . . . .	»	158
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	158
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	160
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	172
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	176
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase discendente)</i> . . . . .	»	185

### **Commissione straordinaria**

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	186
---------------------------	-------------	-----

### **Commissioni bicamerali**

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	189
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	190

**Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 191

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:

*Plenaria* . . . . . » 196

---

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 17 luglio 2012

**Plenaria**  
**125ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FOLLINI**

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

### *SUI LAVORI DELLA GIUNTA*

Il PRESIDENTE comunica che sulla proposta approvata all'unanimità dalla Giunta nella seduta dello scorso 3 luglio, concernente l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma, è incaricato di riferire in Assemblea il senatore Li Gotti.

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

***(Doc. IV-ter, n. 26) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Roberto Salerno, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 595, primo e terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)***

(Esame)

Il PRESIDENTE comunica che in data 19 dicembre 2011 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il Doc. IV-ter, n. 26, concernente la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, relativa al signor Roberto Salerno, senatore all'epoca dei fatti, con riferimento al procedimento penale n. 1320/11 RG pendente nei suoi confronti presso la Corte di appello di Roma.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il signor SALERNO.

Gli pongono domande i senatori MALAN (*PdL*) e LEGNINI (*PD*).

Congedato il signor Salerno, il presidente FOLLINI, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta del relatore Legnini di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del signor Salerno, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Legnini di redigere la relazione per l'Assemblea.

***(Doc. IV-ter, n. 25) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Giuseppe Ciarrapico per il reato di cui agli articoli 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)***

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 7 marzo e proseguito nella seduta del 18 aprile 2012.

La relatrice, senatrice LEDDI (*PD*), comunica che la richiesta di autorizzazione formulata dal GIP presso il Tribunale di Cassino riguarda il procedimento penale nn. 2455/09 RG PM – 2427/11 RG GIP avviato nei confronti del senatore Ciarrapico per il reato di diffamazione a mezzo stampa, in concorso con i direttori responsabili della testata in cui gli articoli sono stati pubblicati e della casa editrice proprietaria della stessa, nei confronti della giornalista Manuela Petescia.

L'ipotesi di reato emergerebbe dal contenuto di una serie di articoli pubblicati in data 18-20-25 aprile 2009, 7 maggio 2009, 27 giugno 2009 e 13 gennaio 2010 sul giornale «Nuovo Molise oggi». A giudizio della Procura di Cassino il contenuto di tali articoli è finalizzato «a dilleggiare e ad aggredire indebitamente la reputazione della giornalista Petescia, sia per il profilo professionale, sia per il di lei patrimonio personale e morale, sia in riferimento al marito».

Gli articoli in questione non sono firmati, tranne quelli attribuiti al giornalista Di Bello e firmati con uno pseudonimo e quello siglato G. C., e quindi riferibile al senatore Ciarrapico, intitolato «Uno sciacallo frettoloso».

I restanti articoli vengono quindi ascritti alla responsabilità dei direttori responsabili.

Per quanto riguarda il senatore Ciarrapico, il capo di imputazione precisa che la sua responsabilità è individuabile nella sua qualità di «editore e dominus della testata giornalistica... ed autore della direttiva diffamatoria e persecutoria di attaccare e distruggere Manuela Petescia».

Cita, al riguardo, alcuni precedenti relativi alla applicabilità della insindacabilità a comportamenti materiali e non a dirette espressioni di opinioni nei quali si ravviserebbero gli estremi per la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria. Tuttavia, la formulazione letterale della legge obbliga la magistratura a trasmettere gli atti al Parlamento quando viene sollevata l'eccezione concernente l'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Si tratta di un punto su cui sarebbe opportuno compiere ulteriori approfondimenti.

Va tenuto presente che per l'articolo intitolato «Uno sciacallo frettoloso» il Senato ha già deliberato – con riferimento ad altro procedimento penale – in data 1° febbraio 2012 nel senso della insindacabilità. Pertanto, esso non dovrebbe rientrare nella nuova valutazione della Giunta sulla base del principio del «*ne bis in idem*».

Non è compito della Giunta, inoltre, stabilire la effettiva sussistenza della direttiva «diffamatoria» da cui deriverebbe la responsabilità del senatore Ciarrapico.

In data 29 maggio 2012 è pervenuta una memoria predisposta dai legali del senatore Ciarrapico nella quale si rileva, fra l'altro, che i brani giornalistici «incriminati» rientrano a pieno titolo tra le forme di esercizio delle «attività di ispezione, di divulgazione, di critica, di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento» (legge 140 del 2003, articolo 3, primo comma). Infatti, gli articoli in questione devono essere considerati, per tale difesa, nel contesto di un dibattito politico che si è sviluppato a livello locale.

Ai fini delle valutazioni della Giunta, tuttavia, ciò che rileva è che non emergano elementi tali da configurare un *fumus persecutionis* neanche in senso oggettivo ai danni del senatore Ciarrapico e che non sono stati evidenziati atti parlamentari tipici sui quali basare un nesso funzionale tra il contenuto degli articoli e l'attività parlamentare del medesimo senatore.

Propone, pertanto, di non considerare insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni attribuite al senatore Ciarrapico, fatta eccezione per l'articolo pubblicato in data 27 giugno 2009 su cui vi è già stata una deliberazione del Senato.

Il presidente FOLLINI, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta della relatrice Leddi.

La Giunta approva la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica la senatrice Leddi di redigere la relazione per l'Assemblea.

***(Doc. IV, n. 16) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche dei senatori Fabrizio Di Stefano e Paolo Tancredi nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi***

*(Seguito dell'esame e rinvio)*

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 3 luglio 2012.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore DI STEFANO *(PdL)*.

Gli pongono domande i senatori SARRO *(PdL)* e LEDDI *(PD)*.

Congedato il senatore Di Stefano, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 16.*



**COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> RIUNITE****2<sup>a</sup> (Giustizia)****3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)**

Martedì 17 luglio 2012

**Plenaria****39<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione***BERSELLI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Mazzamuto e Gullo.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1969-D) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Esame)

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*) riferisce sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al disegno di legge in titolo, soffermandosi dapprima sugli interventi relativi all'articolo 4. La Camera dei deputati è intervenuta sopprimendo la lettera *b*) del comma 1 e, conseguentemente, il comma 2 dell'articolo. Al riguardo ricorda che la lettera *b*) citata introduceva nel codice penale una nuova disposizione: l'articolo 203-*bis* (*Accertamento di pericolosità*). Il contenuto di tale norma di fatto recepiva quello già codificato dall'articolo 31, secondo comma, della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (cosiddetta legge Gozzini), disposizione della quale, conseguentemente, si disponeva, al comma 2 dell'articolo, l'espressa abrogazione.

Si sofferma indi sulle modifiche all'articolo 5, il quale riguarda la lungamente dibattuta questione della competenza per i delitti relativi agli abusi sessuali sui minori. Il testo licenziato dall'Aula di Palazzo Madama interveniva sull'articolo 51 del codice di procedura penale, rivedendo le competenze delle procure sui reati sessuali ai danni dei minori, a seconda che essi fossero stati perpetrati con il coinvolgimento di associazioni criminali ovvero realizzati mediante l'utilizzo dello strumento informatico.

In particolare il numero 1) della nuova lettera *a*), non modificato dall'altro ramo del Parlamento, attribuisce la competenza anche sul reato di associazione a delinquere di cui al settimo comma dell'articolo 416 del codice penale (introdotta dalla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge) alle procure distrettuali antimafia.

Il numero 2) della lettera *a*) incideva invece sulle competenze delle procure distrettuali, attribuendo ad esse la competenza sui seguenti reati: istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (nuovo articolo 414-*bis*); prostituzione minorile (articolo 600-*bis*) distribuzione, divulgazione, diffusione e pubblicizzazione – anche per via telematica- di materiale pornografico e di distribuzione e divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori (articolo 600-*ter*, terzo comma); pornografia virtuale (articolo 600-*quater*.1.) e turismo sessuale volto allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-*quinqies*). Risultavano sottratte alle procure distrettuali e attribuite quindi alle procure circondariali le funzioni dell'ufficio del pubblico ministero per i reati di detenzione di materiale pornografico (articolo 600-*quater*); di pornografia minorile (articolo 600-*ter*) (tranne il caso in cui siano state non commesse in forma associativa ovvero nel caso di cui al comma 3 dell'articolo 600-*ter*). Su tale disposizione è intervenuta la Camera dei deputati ripristinando la legislazione vigente, integrando le competenze delle procure distrettuali con i nuovi reati di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (articolo 414-*bis*) e di adescamento di minorenni (articolo 609-*undecies*).

Infine dà conto delle modifiche all'articolo 6, segnalando come la Camera sia intervenuta, nonostante la doppia deliberazione conforme, sostituendo il riferimento all'articolo 5 della legge n. 1423 del 1956, disposizione questa abrogata, nelle more della ratifica della Convenzione, dalla entrata in vigore del Codice antimafia, con quello più corretto all'articolo 8 del su citato Codice.

Nello svolgere talune considerazioni sul dibattito svoltosi intorno alla questione della competenza fra procure in materia di reati sessuali ai danni dei minori, conclude auspicando che le Commissioni riunite possano giungere quanto prima all'approvazione senza modifiche del disegno di legge.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) concorda con l'auspicio della relatrice e manifesta, a nome del Gruppo del Partito Democratico, la disponibilità a rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), a nome del proprio Gruppo, condivide la proposta testé formulata di soprassedere alla fissazione di un termine per gli emendamenti.

Il senatore SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) si esprime favorevolmente sulla proposta di procedere direttamente al conferimento del mandato ai relatori, rinunciando alla fissazione di un termine per gli emendamenti.

Il senatore CALIENDO (*PdL*), pur ritenendo, con riguardo alla formulazione dell'articolo 5, preferibile nel merito la soluzione proposta nel testo licenziato dal Senato, si esprime favorevolmente ad una rapida approvazione, senza modifiche, del disegno di legge.

Il senatore MURA (*LNP*), pur manifestando l'intendimento di non presentare proposte emendative al testo del disegno di legge, riterrebbe preferibile che la Presidenza delle Commissioni riunite fissi comunque un termine, seppure brevissimo, per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore PERDUCA (*PD*) preannuncia la non partecipazione al voto, non condividendo nel merito il generalizzato ed eccessivo inasprimento del quadro sanzionatorio previsto per i reati sessuali.

Il senatore CASSON (*PD*) osserva come le norme del disegno di legge recanti modifiche al codice penale non siano più emendabili, nella parte in cui su di esse si sono già espressi in senso conforme entrambi i rami del Parlamento.

Il sottosegretario MAZZAMUTO, nel condividere la soluzione prospettata nel testo del disegno di legge in esame in relazione alla problematica del riparto di competenza fra procure in materia di reati sessuali, auspica che il Senato possa giungere quanto prima alla definitiva approvazione del provvedimento.

Il presidente BERSELLI, nel prendere atto della condivisa volontà di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, propone di passare direttamente al conferimento del mandato ai relatori.

Le Commissioni riunite convengono.

Le Commissioni riunite quindi, con un voto unanime, conferiscono previa verifica del prescritto numero legale, mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, come licenziato dall'altro ramo del Parlamento, autorizzandoli altresì a svolgere la propria relazione oralmente.

Il presidente della Commissione Affari esteri, senatore DINI (*PdL*), esprime vivo apprezzamento per il lungo ed approfondito esame che le Commissioni parlamentari hanno svolto sulle tematiche oggetto del provvedimento.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

## COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE

5<sup>a</sup> (Bilancio)

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

Martedì 17 luglio 2012

**Plenaria**

**51<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione  
MUSI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Polillo.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(3382) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n.87 recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario*

*(Seguito dell'esame e rinvio)*

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 luglio scorso.

Il presidente MUSI propone alle Commissioni riunite di procedere all'illustrazione degli emendamenti agli articoli 1 e 2 del decreto-legge, pubblicati in allegato al resoconto della presente seduta.

Le Commissioni riunite concordano.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra congiuntamente i propri emendamenti 1.1 e 1.2, il primo dei quali chiarisce che l'acquisizione, da parte della Cassa depositi e prestiti, delle partecipazioni statali in Fin-tecna, Sace e Simest deve avvenire garantendo che le nuove funzioni assunte dalla Cassa siano esercitate nell'interesse pubblico. L'emendamento tiene conto delle preoccupazioni emerse nel corso della discussione generale, circa gli effetti che l'operazione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge avrebbe potuto avere sulla missione complessiva della Cassa depositi e prestiti. Peraltro sono stati svolti anche rilievi circa il fatto che il previsto passaggio di quote sembri destinato a rispondere all'esigenza di incamerare nuove entrate, che la stessa relazione tecnica quantifica tra i 9 e i 10 miliardi di euro, con un margine di incertezza derivante dal fatto che il Governo non ha ancora provveduto a stimare il valore delle partecipazioni oggetto del trasferimento.

Nel delineare la nuova *mission* complessiva della Cassa depositi e prestiti ritiene completamente inappropriato riferirsi agli omologhi organismi previsti negli ordinamenti francese e tedesco, giacché essi sono a totale partecipazione pubblica. Per contro, il 30 per cento del capitale della Cassa è detenuto da circa 60 fondazioni bancarie, a loro volta azioniste di uno o più istituti di credito. Ritiene quindi che potrebbe essere un passaggio cruciale ribadire per legge che le funzioni della Cassa depositi e prestiti devono essere esercitate nel perseguimento dell'interesse pubblico.

L'emendamento 1.2 – peraltro identico alle proposte di modifica presentate da altri Gruppi – intende soddisfare l'esigenza emersa in discussione generale e ampiamente condivisa affinché sia fissato un termine certo entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze dovrà determinare il corrispettivo finale per la cessione delle quote delle società partecipate.

La senatrice LEDDI (*PD*) illustra congiuntamente gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5, con i quali si intende soddisfare l'esigenza, già segnalata dal senatore Legnini nella discussione generale, di completare la disciplina procedurale prevista dall'articolo 1, regolamentando una serie di profili temporali, tra i quali riveste senz'altro il maggior rilievo la previsione di un termine massimo entro il quale provvedere al pagamento del valore finale di trasferimento delle quote.

In merito all'esigenza, testé richiamata dal senatore Mascitelli, di assicurare che la Cassa depositi e prestiti agisca, nell'esercizio delle sue nuove funzioni, garantendo la tutela degli interessi pubblici, si interroga sull'opportunità di valutare l'esame del disegno di legge n. 3388, a prima firma del senatore Lannutti, recante norme per la pubblicizzazione delle fondazioni di origine bancaria, superando in tal modo la contraddizione, tuttora esistente, tra la natura privata di tali organismi e le funzioni di rilievo pubblico da essi espletate, anche attraverso la loro partecipazione alla Cassa depositi e prestiti.

Il presidente MUSI segnala, con riferimento agli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7, che il capoverso 3-*quater* reca disposizioni già in vigore e che quindi, in caso di mancata riformulazione, tale capoverso è da intendersi espunto.

Si intendono quindi illustrati tutti i restanti emendamenti all'articolo 1 e si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.

La senatrice FONTANA (PD) si sofferma sugli emendamenti 2.16 e 2.23, che considera le proposte di modifica più importanti presentate dalla propria parte politica all'articolo 2. In particolare, con l'emendamento 2.16 si intende aggiungere un ulteriore possibile utilizzo per le risorse derivanti dalla valorizzazione o alienazione degli immobili delle regioni e degli enti locali, prevedendo anche la loro finalizzazione all'estinzione anticipata, riduzione o rinegoziazione dei mutui contratti, nella consapevolezza che essi rappresentano uno dei principali strumenti di finanziamento ai quali ricorrono tali enti. Inoltre si esclude l'applicabilità di oneri, penali o altre spese per le operazioni sopra richiamate.

Con l'emendamento 2.23 si introduce anche la soglia minima del 15 per cento per l'assegnazione di una parte delle quote dei fondi di investimento immobiliare in favore degli enti territoriali interessati alle procedure di valorizzazione degli immobili statali non più utilizzati dal Ministero della difesa. Insiste sull'opportunità di apportare tale modifica normativa, considerato che un'analogha previsione risulta contenuta nella legge n. 410 del 2001, di conversione del decreto-legge n. 351 del 2001, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra congiuntamente i propri emendamenti 2.1 e 2.5, con il primo dei quali si intende chiarire che la costituzione della società di gestione del risparmio, prevista dall'articolo 2, deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Per quanto riguarda invece l'emendamento 2.5, ricorda i deludenti risultati dei precedenti tentativi di valorizzazione e dismissione degli immobili pubblici, attraverso le cartolarizzazioni denominate SCIP1 e SCIP2. Con l'obiettivo di limitare il rischio che si ripetano tali risultati, l'emendamento 2.5 prevede che la determinazione del valore degli immobili sia effettuata dopo aver sentito le strutture tecniche dei livelli di governo interessati, in modo da averne una stima attendibile e motivata. Segnala peraltro che l'emendamento, come altri presentati da diversi Gruppi, accoglie una richiesta avanzata specificamente dall'ANCI riguardo all'inserimento di una norma che contempri un pieno coinvolgimento degli enti territoriali.

Si intendono quindi illustrati tutti i restanti emendamenti all'articolo 2.

Il presidente MUSI, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia l'illustrazione degli altri emendamenti all'odierna seduta pomeridiana delle ore 14,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*



**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
(AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. 3382**

**1.1**

MASCITELLI, LANNUTTI

*Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «L'operazione di cui al presente comma deve essere condotta confermando l'interesse pubblico per le funzioni svolte dalle predette società nei processi di internazionalizzazione produttiva e commerciale e nel sostegno finanziario alle imprese».*

---

**1.2**

MASCITELLI, LANNUTTI

*Al comma 3, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.» aggiungere le seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.».*

---

**1.3**

LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MORANDO, MERCATALI, PEGORER, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, LEDDI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Al comma 3, sostituire la parola: «emanato» con le seguenti: «da emanarsi, entro 60 giorni dalla data di esercizio dell'opzione di cui al comma 1.».*

---

**1.4**

LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MORANDO, MERCATALI, PEGORER, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, LEDDI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. In caso di esercizio dell'opzione da parte di CDP Spa, il termine massimo per l'acquisto delle partecipazioni azionarie di cui al comma 1 e il pagamento del saldo del valore di trasferimento è fissato entro 120 giorni dalla data di esercizio del diritto di opzione.».

---

**1.5**

LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MORANDO, MERCATALI, PEGORER, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, LEDDI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

''3-*quater*. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 3-*bis*, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.183''.

4-*ter*. All'articolo 13-*bis*, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dopo le parole: ''le modalità indicate dall'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera b), secondo periodo'' aggiungere le seguenti: ''e comma 3-*quater*''».

---

**1.6**

BONFRISCO

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

''3-*quater*. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 3-*bis*, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.

207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183''.

4-ter. All'articolo 13-bis, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dopo le parole: ''le modalità indicate dall'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), secondo periodo'' sono aggiunte le seguenti: ''e comma 3-quater''».

---

## 1.7

COSTA

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3-quater è sostituito dal seguente:

''3-quater. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 3-bis, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183''.

4-ter. All'articolo 13-bis, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dopo le parole: ''le modalità indicate dall'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), secondo periodo'' sono aggiunte le seguenti: ''e comma 3-quater''».

---

## 1.8

LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MORANDO, MERCATALI, PEGORER, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, LEDDI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 35, comma 1, primo periodo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: ''per l'acquisizione di'' sono sostituite dalle seguenti: ''relative a lavori,''».

---

**1.9**

BONFRISCO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 35, comma 1, primo periodo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, le parole: "per l'acquisizione di" sono sostituite con le seguenti: "relative a lavori,"».

---

**1.10**

COSTA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 35, comma 1, primo periodo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: "per l'acquisizione di" sono sostituite con le seguenti: "relative a lavori,"».

---

**1.11**

AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, MERCATALI, PEGORER, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, LEDDI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Al comma 7, dopo le parole: «della Corte dei Conti» aggiungere le seguenti: «e trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.»*

---

**1.12**

LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MORANDO, MERCATALI, PEGORER, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, LEDDI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al fine di rafforzare l'efficacia della vigilanza sull'attività della Cassa depositi e prestiti S.p.A, dopo il comma 9 dell'articolo 5,

del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è inserito il seguente:

”9-bis. La Commissione di cui al comma precedente vigila in particolare:

a) sull’efficienza del servizio e dell’attività della Cassa in relazione alle esigenze degli utenti, sull’equilibrio delle gestioni e sull’utilizzo dei fondi disponibili;

b) sulla programmazione dell’attività della Cassa e sui risultati gestionali;

c) sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell’attività di indirizzo politico, economico e amministrativo generale;

d) sull’andamento e sui risultati delle partecipazioni societarie”.

La commissione presenta annualmente al Parlamento una relazione sull’attività svolta».

---

## 2.1

LANNUTTI, MASCITELLI

*Al comma 1, lettera a), al numero 1), dopo le parole: «è inserita la seguente :”delle”»;» aggiungere le seguenti: «e dopo le parole: ”è costituita” sono inserite le seguenti: ”senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica”».*

---

## 2.2

LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MORANDO, MERCATALI, PEGORER, D’UBALDO, FONTANA, MUSI, LEDDI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «dopo le parole: ”al fine di valorizzare” aggiungere le seguenti: «e procedere alla vendita».*

---

## 2.3

TANCREDI

*Al comma 1, lettera d), sostituire il punto 4) con il seguente:*

*«4) il quinto periodo è soppresso».*

---

**2.4**

FONTANA

*Al comma 1, lettera d), punto 4) dopo le parole: «secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di gestione del risparmio» aggiungere le seguenti: «sentite le strutture tecniche dei livelli di governo interessati».*

---

**2.5**

LANNUTTI, MASCITELLI

*Al comma 1, lettera d), punto 4) dopo le parole: «secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di gestione del risparmio» aggiungere le seguenti: «sentite le strutture tecniche dei livelli di governo interessati».*

---

**2.6**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, lettera d), numero 5), sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «70 per cento».*

---

**2.7**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, lettera d), numero 5) sopprimere le parole da: «compatibilmente» fino alla fine del periodo.*

---

**2.8**

TANCREDI

*Al comma 1, lettera d), al punto 5) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei limiti indicati dal presente comma, Ministro dell'economia e delle finanze, Agenzia del demanio, società di gestione del risparmio di cui al comma 1 e le strutture di rappresentanza dei diversi livelli di governo territoriale interessati concertano e definiscono le modalità ed i criteri di conferimento o trasferimento ai fondi di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater e di determinazione delle quote e delle somme in denaro da assegnare e corrispondere agli enti territoriali anche sulla base dei progetti di*

valorizzazione e utilizzo approvati con delibera dell'organo di governo dell'ente».

---

## 2.9

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, lettera d), punto 5) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei limiti indicati dal presente comma, Ministro dell'economia e delle finanze, Agenzia del demanio, società di gestione del risparmio di cui al comma 1 e le strutture di rappresentanza dei diversi livelli di governo territoriale interessati concertano e definiscono le modalità ed i criteri di conferimento o trasferimento ai fondi di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater e di determinazione delle quote e delle somme in denaro da assegnare e corrispondere agli enti territoriali anche sulla base dei progetti di valorizzazione e utilizzo approvati con delibera dell'organo di governo dell'ente».*

---

## 2.10

FONTANA

*Al comma 1, lettera d) punto 5) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei limiti indicati dal presente comma, Ministro dell'economia e delle finanze, Agenzia del demanio, società di gestione del risparmio di cui al comma 1 e le strutture di rappresentanza dei diversi livelli di governo territoriale interessati concertano e definiscono le modalità ed i criteri di conferimento o trasferimento ai fondi di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater e di determinazione delle quote e delle somme in denaro da assegnare e corrispondere agli enti territoriali anche sulla base dei progetti di valorizzazione e utilizzo approvati con delibera dell'organo di governo dell'ente».*

---

## 2.11

GALIOTO

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*«d-bis) al comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Gli immobili a disposizione dei comuni ricompresi tra quelli di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei Beni culturali e del paesaggio, pur rispettando il vincolo di inalienabi-*

lità, possono essere conferiti, ma non trasferiti, ad appositi fondi di cui al comma 2 esclusivamente al fine della valorizzazione degli stessi. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni e le attività culturali ed i comuni interessati, emanerà un decreto con il quale verranno individuati i beni di cui al precedente periodo, nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 12, 55 e 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La liquidità assegnata ai comuni di cui al precedente comma 1, punto *d*) n. 5 dovrà essere destinata alla valorizzazione, alla conservazione ed alla ristrutturazione dei beni conferiti'».

---

## 2.12

MASCITELLI, LANNUTTI

*Al comma 1, lettera f), numero 3), dopo le parole: «Con apposita convenzione,» sopprimere le seguenti: «a titolo oneroso».*

---

## 2.13

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, lettera g) capoverso «8-ter» al secondo periodo, sopprimere le parole: «e destinati al pagamento dei debiti dello Stato».*

---

## 2.14

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, lettera g), capoverso «8-ter», al secondo periodo, sostituire le parole: «debiti dello Stato:» con le seguenti: «dei debiti degli enti locali e territoriali, che hanno conferito immobili nei Fondi comuni di investimento immobiliare e dei debiti dello Stato».*

---

## 2.15

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, lettera g) capoverso «8-ter», al secondo periodo, dopo le parole: «debiti dello Stato:» aggiungere le seguenti: «ovvero ai debiti degli enti locali e territoriali, che hanno conferito immobili nei Fondi comuni di investimento immobiliare».*

---



**2.16**

FONTANA, BUBBICO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, MERCATALI, PEGORER, D'UBALDO, MUSI, LEDDI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

*Al comma 1, lettera g), capoverso «8-ter» dopo le parole: «è destinata alla riduzione del debito» aggiungere le seguenti: «, all'estinzione anticipata, alla riduzione o alla rinegoziazione dei mutui contratti» e alla fine del periodo aggiungere il seguente: «Per le predette operazioni di estinzione anticipata, riduzione o rinegoziazione dei mutui contratti dalle regioni e dagli enti locali non possono essere applicati oneri, penali o altre spese a qualunque titolo determinate, ancorché definite in clausole contrattuali sottoscritte, da parte dei soggetti erogatori del mutuo».*

---

**2.17**

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, lettera g) , capoverso «8-ter» aggiungere infine le seguenti parole: «, in deroga ai vincoli del patto di stabilità».*

---

**2.18**

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, lettera g), capoverso «8-quater», al quinto periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «25 per cento».*

*Conseguentemente al medesimo capoverso, al sesto periodo, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «30 per cento».*

---

**2.19**

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, lettera g), capoverso «8-quater», al quinto periodo, sostituire le parole da: «con prioritaria» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, che devono essere destinate esclusivamente a spese di investimento con esclusione di impiego per spese di carattere corrente».*

---

**2.20**

TANCREDI

*Al comma 1, lettera g), capoverso «8-quater», dopo le parole: «nella misura massima del 25 per cento» inserire le seguenti: «e minima del 15 per cento».*

---

**2.21**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, lettera g), capoverso «8-quater», dopo le parole: «nella misura massima del 25 per cento» inserire le seguenti: «e minima del 15 per cento».*

---

**2.22**

MASCITELLI, LANNUTTI

*Al comma 1, lettera g), capoverso «8-quater», al sesto periodo, dopo le parole: «, nella misura massima del 25 per cento» inserire le seguenti: «e minima del 15 per cento».*

---

**2.23**

FONTANA

*Al comma 1, lettera g), capoverso «8-quater», dopo le parole: «,nella misura massima del 25 per cento» inserire le seguenti: «e minima del 15 per cento».*

---

**2.24**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, lettera g), capoverso «8-quater», al sesto periodo, aggiungere le seguenti parole: «in deroga ai vincoli del patto di stabilità».*

---

**2.25**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le Regioni sono autorizzate a costituire propri Fondi comuni di investimento immobiliare, mediante il conferimento di immobili di proprietà, al fine di prestare garanzie alle società finanziarie regionali, che provvedono al finanziamento diretto delle piccole e medie imprese. Per le medesime finalità, al Fondo possono partecipare anche gli enti locali, mediante conferimento dei propri beni immobili».

---

**2.26**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le Regioni sono autorizzate a costituire propri Fondi comuni di investimento immobiliare, mediante il conferimento di immobili di proprietà, al fine di prestare garanzie alle società finanziarie regionali, per la concessione di credito finalizzato alla realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici, mediante il meccanismo del Finanziamento tramite terzi delle E. S.Co, che consente di coprire i costi dell'investimento mediante il risparmio energetico conseguito a consuntivo. Al Fondo possono partecipare anche gli enti locali, mediante conferimento dei propri beni immobili».

---

**2.27**

MERCATALI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 31, comma 46, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

''a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione''».

---

**2.28**

TANCREDI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**2.29**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**2.30**

MASCITELLI, LANNUTTI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**2.31**

FONTANA

*Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).*

---

**2.32**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 2, lettera a) , sopprimere le seguenti parole: «l'articolo 5, commi 5-bis e 5-ter e».*

---

**2.33**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 2, lettera a) , sopprimere le seguenti parole: «e l'articolo 7».*

---

**2.34**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) Il terzo periodo del comma 196 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 è abrogato».

---

**2.35**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 2, alla lettera d), sostituire le parole «dal secondo» con le seguenti: «dal terzo».*

---

**2.0.1**

STRADIOTTO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Autorizzazione a cedere alla Cooperativa terreni demaniali di Punta Sabbioni a responsabilità limitata ed al comune di Cavallino Treporti il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito in Venezia, sezione di Burano, località Punta Sabbioni – Cavallino)*

1. L'Amministrazione finanziaria, in deroga all'articolo 10 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, è autorizzata a vendere a trattativa privata, ai soci della cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni a responsabilità limitata, e agli insediati, i lotti, costituiti da terreni e fabbricati su di essi esistenti di cui risultino occupanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, facenti parte del compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino Treporti, in località Punta Sabbioni, esteso ettari 80,1363 circa, riportato in catasto ai fogli 36, 53, 56, 57 e 58, sezione di Burano, e delimitato dai seguenti confini: a nord proprietà privata di terzi; ad est proprietà privata di terzi; a sud con area di cui alla legge 4 ottobre 1986, n. 652, ora prevalentemente ceduta ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti; ad ovest Lungo Mare San Felice e laguna Veneta, come indicati nella planimetria allegata.

2. L'Agenzia del demanio o l'ente competente quantifica con successivo frazionamento e identificazione catastale le fortificazioni militari con

relative aree strettamente di servizio non oggetto di cessione ai sensi del presente articolo.

3. I prezzi di vendita dei lotti indicati nel comma 1 sono determinati dall'Agenzia del demanio, filiale di Venezia, e approvati dal direttore della stessa, secondo i seguenti criteri:

a) sulla base del valore agricolo medio determinato ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, per la regione agraria di competenza secondo il tipo di coltura esercitata, con riferimento all'anno precedente quello della stipula del contratto di vendita, per i terreni utilizzati a coltivazione agricola da almeno un biennio antecedente alla data della stipula stessa;

b) sulla base del valore in comune commercio, tenuto conto della destinazione in atto, per i terreni non utilizzati a coltivazione agricola.

4. Nelle aree in cui siano state realizzate opere stabili e durature, il prezzo del suolo coperto da costruzione di non facile sgombero è determinato sulla base del doppio del valore di cui al comma 3, lettere a) e b), in rapporto alla diversa destinazione in atto, per una superficie in ogni caso complessivamente non superiore al triplo di quella effettivamente coperta da fabbricati principali e annessi.

5. la superficie delle strade di accesso e di servizio ai lotti interessati viene ceduta in eguale misura del 50 per cento ai soci occupanti confinanti e valutate ai sensi della legge 4 ottobre 1986, n. 652.

6. La cessione è sottoposta alla condizione del pagamento, da parte degli acquirenti, dei canoni fissati nella misura dello 0,50 per cento del prezzo stabilito per l'alienazione, a titolo di utilizzazione dei singoli lotti dalla data di approvazione dei prezzi di vendita fino a quella di stipula dei relativi contratti di cessione, per ogni semestre compiuto.

7. A richiesta degli interessati, l'Amministrazione finanziaria concede il frazionamento dei lotti e può accordare la rateazione, fino a dieci annualità, del pagamento di non oltre il 75 per cento dei corrispettivi di cui al comma 3; ciascuna annualità è maggiorata di interessi nella misura del tasso ufficiale di sconto.

8. Ai soci e agli occupanti che non facciano domanda di acquisto entro due anni dall'approvazione dei prezzi ai sensi del comma 3, è applicato un canone di affitto secondo la utilizzazione dei fondi. A coloro che sono imprenditori agricoli, a titolo principale, si applicano le disposizioni previste dalla legge 3 maggio 1982, n. 203.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in favore dei soci e degli occupanti e dei loro eredi e congiunti, obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, nonché dei parenti in linea retta, alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Qualora il compendio delimitato dalla planimetria allegata, ad esclusione delle aree da cedere gratuitamente al comune di Cavallino Treporti di cui al comma 15 e di quelle di cui al comma 2, sia interamente ceduto alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni a responsabilità

limitata il prezzo di vendita dell'intero compendio, determinato ai sensi del presente articolo, è ridotto del 40 per cento del valore stabilito.

11. La cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni può esercitare l'opzione di cui al comma 10 per l'acquisto dell'intero compendio entro il termine di dodici mesi dalla data di approvazione dei prezzi di vendita da parte del direttore dell'Agenzia del demanio. La cooperativa, all'atto del deposito della domanda irrevocabile dell'esercizio dell'opzione, versa in acconto la somma pari al 25 per cento del prezzo determinato ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 3.

12. Non possono in nessun caso avere effetto traslativo le cessioni effettuate dalla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni a responsabilità limitata a non soci e non occupanti.

13. A coloro che sono imprenditori agricoli, a titolo principale, si applicano le disposizioni previste dalla legge 3 maggio 1982, n. 203. In ipotesi di vendita diretta del compendio alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni a responsabilità limitata, le imposte di registro, catasta li e ipotecarie sono applicate in misura fissa.

14. Il pagamento delle somme di cui al presente articolo ha effetto liberatorio anche di quanto eventualmente dovuto per l'utilizzo del bene in periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

15. L'Amministrazione finanziaria è autorizzata a cedere, a titolo gratuito, al comune di Cavallino Treporti le aree, facenti parte del compendio di cui al comma 1, destinate dallo strumento urbanistico vigente alla data di stipula del contratto di cessione a strade, piazze, verde e parco pubblico attrezzato nonché a parcheggi.

16. Le aree di cui al presente articolo cessano la loro destinazione al demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto dal comma 2.».

---

**Plenaria****52<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*

MUSI

*indi del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*

BALDASSARRI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(3382) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n.87 recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario*

*(Seguito dell'esame e rinvio)*

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente MUSI avverte che si procederà all'illustrazione dei restanti emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della corrente seduta, a partire da quelli riferiti all'articolo 3.

Il senatore PEGORER (*PD*) illustra l'emendamento 3.1 con il quale, in base ad un indirizzo già emerso nel corso della discussione generale, si dà luogo ad un più organico consolidamento del settore delle agenzie fiscali. L'emendamento prevede, infatti, l'incorporazione delle Agenzie del territorio, del demanio e delle dogane nell'attuale Agenzia delle entrate, che assorbirebbe anche l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Sottolinea che questa opzione risulta maggiormente in linea con il disposto dell'articolo 01 del decreto-legge n. 138 del 2011, anch'esso più volte citato nella discussione.

La senatrice LEDDI (*PD*) richiama l'emendamento 3.3, che mira a dar luogo ad un più razionale processo di trasformazione delle agenzie fiscali. Più in dettaglio, si richiede la predisposizione di un piano industriale degli enti interessati entro il 30 novembre 2012, nonché l'emanazione, entro il 31 marzo 2013, dei decreti del Ministro dell'economia con i quali si



dispongano le risorse umane e strumentali necessarie al piano. Si posticipa, da ultimo, l'incremento delle dotazioni organiche delle agenzie incorporanti al 1° dicembre 2013.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), riferendosi al proprio emendamento 3.2, sottolinea che anche in tal caso si dispone un più congruo calendario degli adempimenti.

Il presidente BALDASSARRI evidenzia la sostanziale comunanza di contenuto tra i due emendamenti, invitando i proponenti l'emendamento 3.2 a considerare una convergenza sulla proposta 3.3, che si presenta analoga ma maggiormente strutturata.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) preannuncia la disponibilità del suo Gruppo nel senso indicato.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) ricorda che il proprio emendamento 3.11 si rivela necessario per correggere un refuso del testo sul termine «incorporati», più correttamente da sostituirsi con «incorporanti».

Il senatore VACCARI (*LNP*), a proposito dell'emendamento 3.12 e di tutti i successivi a firma di senatori del proprio Gruppo, rinuncia all'illustrazione riservandosi di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

Il senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) procede ad illustrare gli emendamenti di carattere aggiuntivo all'articolo 3 di cui è primo firmatario, che ritiene essere accomunati da un intento di coerente e più intensa razionalizzazione delle strutture pubbliche. Ricorda, in particolare, che gli emendamenti da 3.0.1 a 3.0.9 dispongono l'unificazione delle agenzie fiscali, l'accorpamento degli uffici periferici del Ministero del lavoro con le strutture di INPS ed INAIL, la fusione delle Scuole di formazione pubbliche, la soppressione degli istituti di ricerca per dar luogo ad un maggior coordinamento, nonché l'abolizione di autorità portuali, enti parco regionali, strutture di programmazione e progettazione, autorità d'ambito ed enti di area vasta.

Il senatore MORANDO (*PD*) osserva, con riferimento all'emendamento 3.0.1, che risulterebbe proceduralmente più corretto intervenire sul testo dell'articolo 3 anziché prevedere disposizioni aggiuntive sul medesimo tema alternative al testo.

Il presidente BALDASSARRI, condividendo la preoccupazione del senatore Morando, ritiene che si potrebbe suggerire una riformulazione dell'emendamento, tale da prevedere anche una parte soppressiva dell'attuale testo, che sarebbe dunque sostituito.

Il senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) riformula l'emendamento 3.0.1 nel 3.100, sostitutivo dell'articolo 3, pubblicato in allegato al resoconto.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore MUSI (*PD*) illustra l'emendamento 4.1 in punto di scadenze nell'ambito del processo di riduzione delle dotazioni organiche, ed il successivo 4.8 che interviene sulla consistenza della pianta organica dirigenziale nonché sulla composizione dei Consigli di amministrazione di SOGEI Spa e CONSIP Spa.

Il senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) illustra brevemente gli emendamenti del suo Gruppo all'articolo 4. Si tratta, anche in questo caso, di proposte aggiuntive, che intendono richiamare l'attenzione sulla necessità di una revisione dell'organizzazione che sia radicale e razionale, e superi la logica dei tagli episodici. Negli emendamenti 4.0.1 e seguenti si prevede, dunque, la riduzione del numero dei ministeri, l'unificazione degli uffici contabili e strumentali, la limitazione delle posizioni di diretta collaborazione e delle postazioni di lavoro, il contenimento del numero delle società pubbliche e l'eliminazione di una parte consistente degli enti di certificazione.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 4.

Il senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) dichiara la generale contrarietà della propria parte politica all'intervento di ricapitalizzazione del Monte dei Paschi di Siena, ritenendo l'operazione poco equilibrata rispetto all'atteggiamento finora assunto nei riguardi degli altri istituti di credito. Spiega, pertanto, come l'emendamento 5.1 si proponga la soppressione di tutti gli articoli del decreto che intervengono in materia.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) illustra i propri emendamenti riferiti all'articolo 5 con i quali intende correggere l'operazione di immissione di capitale nella banca Monte dei Paschi di Siena, onde garantire che almeno una parte delle risorse vada a beneficio delle piccole e medie imprese in difficoltà.

Si danno per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 5 a 11.

Il presidente BALDASSARRI, nessun'altro chiedendo di intervenire, dichiara esaurita l'illustrazione degli emendamenti. Fa presente che gli emendamenti 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9 e 4.0.10 recano disposizioni estranee alla materia trattata. L'emendamento 4.0.8 contiene, invece, una delega al Governo, non ammissibile in sede di conversione di un de-

creto-legge. Gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7 risultano parzialmente inammissibili, ed in particolare per ciò che riguarda il capoverso 4-*bis*, dal momento che ci si riferisce a norme già in vigore.

Il senatore FLERES (CN:GS-SI-PID-IB-FI), preso atto della valutazione presidenziale, preannuncia la trasformazione in ordini del giorno dei citati emendamenti, da 3.0.2 a 3.0.10 e da 4.0.1 a 4.0.6.

Il relatore BARBOLINI (PD) assicura che i Relatori daranno il proprio parere su tutti gli emendamenti nel corso della seduta notturna già convocata e chiede conferma alla Presidenza circa la prospettiva di procedere, già in data odierna, al voto sul provvedimento.

Il presidente BALDASSARRI risponde alla richiesta di chiarimento, ritenendo che si possa riuscire a porre ai voti un primo gruppo di emendamenti, sui quali sussiste una generale convergenza di orientamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
(AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. 3382**

**Art. 3.**

**3.100 (già 3.0.1)**

FLERES, POLI BORTONE

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

**«Art. 3.**

*(Unificazione delle Agenzie fiscali)*

1. L'Agenzia del territorio e l'Agenzia del demanio, istituite dall'articolo 57 del decreto legislativo n. 300 del 1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono unificate nell'Agenzia del territorio e del demanio. All'Agenzia del territorio e del demanio sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna dell'Agenzia.

2. A decorrere dall'anno 2013, l'Agenzia delle dogane è soppressa ed unificata all'Agenzia delle entrate alla quale sono trasferite tutte le funzioni, le risorse strumentali e il relativo personale. All'Agenzia delle entrate sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze dell'Agenzia delle dogane che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna dell'Agenzia.

3. Il personale delle Agenzie sopresse conserva i trattamenti economici in godimento. Le eventuali differenze sono attribuite con il riconoscimento di un apposito assegno *ad personam*».

---

### 3.1

PEGORER, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, MERCATALI, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, LEDDI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia del territorio, l'Agenzia del demanio e l'Agenzia delle dogane sono incorporate nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dal 1° gennaio 2013 e i relativi organi decadono a decorrere da tale data».

*Conseguentemente:*

*al comma 2, sostituire le parole da:* «rispettivamente, dall'Agenzia» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «dall'Agenzia delle entrate, che assume la denominazione di Agenzia fiscale»;

*al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti:* «Con appositi decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono definite le articolazioni dipartimentali dell'Agenzia fiscale e le risorse umane strumentali e finanziarie trasferite all'Agenzia incorporante. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

*al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge» *con le seguenti:* «Entro il 31 marzo 2013» *e al terzo periodo sostituire le parole:* «I comitati di gestione delle agenzie incorporanti sono rinnovati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» *con le seguenti:* «Il comitato di gestione dell'Agenzia incorporante è rinnovato entro il 30 gennaio 2013»;

*al comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate» *con le seguenti:* «A decorrere dal 1° gennaio 2013 la dotazione organica dell'Agenzia incorporante è provvisoriamente incrementata» *e al secondo periodo:* «delle Agenzie incorporanti» *con le seguenti:* «dell'Agenzia incorporante»;

*al comma 6, sostituire le parole:* «le Agenzie incorporanti subentrano» *con le seguenti:* «l'Agenzia incorporante subentra»;

*al comma 7, sostituire le parole:* «Le Agenzie incorporanti esercitano» *con le seguenti:* «L'Agenzia incorporante esercita»; *sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:* «Nell'ambito di dette misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia, l'Agenzia fiscale istituisce quattro posti di vicedirettore per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili agli enti incorporati» *e sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Nei casi in cui le disposizioni vi-

genti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento agli enti incorporati si intendono riferite all'Agenzia fiscale»;

*al comma 8, sostituire le parole: «alle Agenzie incorporanti» con le seguenti: «all'Agenzia fiscale»;*

*dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. I risparmi di spesa derivanti dall'accorpamento degli enti incorporati nell'Agenzia fiscale e dalla riorganizzazione del personale e delle sedi, sono destinati alla riqualificazione del personale incorporato dall'Agenzia fiscale, alla razionalizzazione dei processi ed unificazione, laddove possibile, delle banche dati, con priorità per quelle del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari, e al rafforzamento delle azioni di controllo dell'evasione fiscale e del territorio finalizzate a verificare l'effettiva consistenza degli immobili e la loro aderenza alle risultanze delle banche dati».

---

### 3.2

PICHELTO FRATIN, TANCREDI, MAZZARACCHIO

*Al comma 1, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2013»;*

*conseguentemente:*

*al comma 3, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2013»;*

*al comma 4, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2013»;*

*al comma 5, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2013»;*

*al comma 10, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2013».*

---

**3.3**

LEDDI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, PEGORER, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Al comma 1, sostituire le parole:* «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» *con le seguenti:* «a decorrere dal 1° dicembre 2012».

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, predispose entro il 30 novembre 2012 un rapporto di indirizzo recante le linee generali del Piano industriale che gli enti di cui al comma 1 dovranno attuare a seguito dell'incorporamento;

*al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti:* «Con appositi decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono trasferite le risorse umane strumentali e finanziarie degli enti incorporati.»;

*al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge» *con le seguenti:* «Entro il 31 marzo 2013»;

*al comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» *con le seguenti:* «A decorrere dal 1° dicembre 2013».

---

**3.4**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n.266, le parole: "incrementata del 5 per cento" sono sostituite con le seguenti: "incrementata dell'1 per cento"».

---

**3.5**

MASCITELLI, LANNUTTI

*Al comma 3, sopprimere le parole:* «di natura non regolamentare» *e dopo le parole:* «da adottare» *aggiungere le seguenti:* «ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

---

**3.6**

MUSI

*Al comma 5, nel primo periodo sostituire le parole: «di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli» con le seguenti: «dalle dotazioni organiche degli»; nel secondo periodo sostituire la parola: «Detto» con la seguente: «Il».*

---

**3.7**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 7, sopprimere le parole da: «Nell'ambito» fino a: «Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».*

---

**3.8**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. L'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle entrate non fa venir meno l'esercizio da parte dei Comuni delle funzioni catastali, loro attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai commi 194 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni».*

---

**3.9**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. L'Agenzia delle entrate subentra nelle convenzioni e negli accordi con le associazioni locali di categoria stipulate dall'Agenzia del territorio per la fornitura di servizi».*

---

**3.10**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti incorporati,*



sono riassegnate nella misura del 30 per cento al Fondo Ammortamento per i titoli di Stato, nella misura del 70 per cento, a far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti».

---

### 3.11

MASCITELLI, LANNUTTI

*Al comma 8, in fine, sostituire la parola: «incorporati» con la seguente: «incorporanti».*

---

### 3.12

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 9, sopprimere le parole: «ferma in ogni caso l'assegnazione delle residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia delle dogane e dei monopoli».*

---

### 3.13

VITALI

*Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:*

«9-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Lega ippica italiana, associazione senza fini di lucro sottoposta all'indirizzo, alla vigilanza ed al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Alla Lega sono iscritti gli allevatori, i proprietari e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

9-ter. le risorse che alimentano il fondo annuale di dotazione della Lega Ippica Italiana, di seguito lega, per lo sviluppo e la promozione del settore ippico a decorrere dal primo gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2017 sono:

- a) la quota annuale di iscrizione degli associati;
- b) la quota della raccolta delle scommesse su eventi a base ippica di pertinenza della Lega; la quota è versata mensilmente alla stessa Lega dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito ADM, entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza; l'ADM risponde dei versa-

menti alla Lega nei limiti di quanto ricevuto dai concessionari; l'ADM entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone l'aggiornamento della convenzione di concessione prevedendo apposite penali e cause di revoca per il ritardato o mancato versamento delle quote di spettanza della Lega;

c) i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi relativi alle immagini ippiche;

d) un contributo a valere sulle maggiori entrate maturate annualmente pari al quattro per cento del prelievo erariale unico maturato nell'anno precedente relativamente agli apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento, nel limite massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2012, 140 milioni di euro per l'anno 2013, 130 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016, 50 milioni di euro per l'anno 2017;

e) il contributo è versato alla Lega in dodici rate mensili di eguale importo entro il giorno 15 di ogni mese;

f) un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle attività di raccolta dei giochi pubblici effettuate nel mese all'interno degli ippodromi; il contributo è versato alla Lega entro 45 giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. A decorrere dal primo gennaio 2013 gli ippodromi possono commercializzare alloro interno tutti i giochi pubblici con vincita in denaro, oltre a quelli già previsti dalla legge, ferma restando la disponibilità da parte della società di gestione dell'ippodromo delle necessarie concessioni o di adeguati contratti con società concessionarie. L'ADM entro il 31 ottobre 2012 definisce, nell'ambito di un indirizzo di efficienza operativa nella distribuzione dei giochi pubblici con vincita in denaro, i requisiti tecnici e di spazio del locale in cui è effettuata la vendita di tali prodotti, il numero di apparecchi con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, installabili presso ciascun ippodromo nonché le modalità tecniche per il calcolo delle imposte derivanti dalla vendita di tali giochi; il contributo è destinato alla Lega al miglioramento ed alla gestione degli impianti ippici e al sostegno del miglioramento delle razze indigene;

g) un contributo mensile pari al 50 per cento delle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche; il contributo è versato alla Lega entro 45 giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. L'ADM entro il 31 ottobre 2012 definisce le categorie di eventi virtuali assimilabili alle corse ippiche».

**3.14**

VITALI

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Lega ippica italiana, associazione senza fini di lucro sottoposta all'indirizzo, alla vigilanza ed al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Alla Lega sono iscritti gli allevatori, i proprietari e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali».

---

**3.15**

LEGNINI, ANDRIA

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«9-bis. Con apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità di libero esercizio delle attività nel settore dell'ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) consentire, fermi restando il rispetto delle vigenti disposizioni tecniche e regolamentari e i poteri di vigilanza e controllo di esclusiva competenza delle amministrazioni incorporanti di cui al comma 9, alle Società di Corse gerenti impianti ippici, attualmente autorizzate ad operare per, conto delle amministrazioni incorporanti, di programmare, organizzare e gestire corse dei cavalli all'interno dei propri impianti avvalendosi di risorse proprie, ai fini della predisposizione del montepremi, valide anche ai fini della qualifica e la progressione in carriera dei cavalli che vi prendono parte;

b) assicurare, senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica e salva l'imposta unica e l'aggio eventualmente spettante ai raccoglitori, la sostenibilità finanziaria delle corse dei cavalli programmate, organizzate e gestite dalle Società di corse con risorse proprie e/o mediante la corresponsione di parte del prelievo delle scommesse raccolte attraverso la rete nazionale esterna;

c) assicurare, senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica e salva l'imposta unica e l'aggio eventualmente spettante ai raccoglitori, la sostenibilità finanziaria delle società di corse, mediante la corresponsione della quota attuale della raccolta delle scommesse interne degli ippodromi;

d) riconoscere alle Società di Corse di cui alle lettere precedenti la titolarità delle immagini e dei filmati delle corse organizzate e gestite in proprio nonché il diritto a diffonderle all'esterno anche attraverso le strutture di diffusione televisiva e telematica utilizzate delle amministrazioni incorporanti di cui al comma 9;

9-ter. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 9-bis e considerato il grave stato di crisi in cui attualmente versa il settore ippico, tale da non consentire il proprio auto sostentamento, le amministrazioni incorporanti di cui al comma 9 possono autorizzare, in via sperimentale e di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, le Società di Corse a programmare, organizzare e gestire all'interno dei propri impianti le corse dei cavalli nonché a partecipare alla raccolta delle scommesse secondo i principi e le modalità di cui al comma 9-bis'».

---

### 3.16

VICARI

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. Al fine di garantire l'interesse pubblico relativo alla terzietà dei controlli sul corretto svolgimento degli eventi sportivi e di tutelare il benessere degli animali, alla società Unirelab, integralmente posseduta da ASSI, si applica la disposizione del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. È esclusa invece l'applicazione dei commi 7 ed 8 del medesimo articolo 4, nonché del comma 17 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n.95 del 2012. Nell'attuazione delle disposizioni del comma 9, la proprietà della società Unirelab è attribuita al Ministero delle politiche agricole ed alimentari. Al Ministero sono altresì attribuiti i compiti di indirizzo e di controllo di Unirelab. Il Ministero garantisce ad essa le necessarie strutture e dotazioni. I beni immobili e le strutture affidati da ASSI a Unirelab, permangono nella disponibilità di quest'ultimo».

---

### 3.17

VICARI

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. Al fine di garantire l'interesse pubblico relativo alla terzietà dei controlli sul corretto svolgimento degli eventi sportivi e di tutelare il benessere degli animali, alla società Unirelab, integralmente posseduta da ASSI, si applica la disposizione del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. È esclusa invece l'applicazione dei commi 7 ed 8 del medesimo articolo 4, nonché del comma 17 dell'articolo

3 del citato decreto legge n. 95 del 2012. Nell'attuazione delle disposizioni del comma 9, la proprietà della società Unirelab è attribuita al Ministero delle politiche agricole ed alimentari. Al Ministero sono altresì attribuiti i compiti di indirizzo e di controllo di Unirelab. Il Ministero garantisce ad essa le necessarie strutture e dotazioni».

---

### 3.18

GALIOTO

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, Unirelab s.r.l. continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabilite le modalità di trasferimento delle quote sociali della società al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

---

### 3.19

CASTIGLIONE, PALMIZIO

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, Unirelab srl continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro delle economie e finanze saranno stabilite le modalità di trasferimento delle quote sociali della società al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

---

### 3.20

AUGELLO

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-

legge 6 luglio 2012 n. 95, Unirelab srl continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro delle economie e finanze saranno stabilite le modalità di trasferimento delle quote sociali della società al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

---

### 3.21

VICARI

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, Unirelab srl continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle economie e finanze, sono stabilite le modalità di trasferimento delle quote sociali della società al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

---

### 3.22

TOMASSINI, PICETTO FRATIN

*Dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«9-bis. Il comma 15, dell'articolo 8, del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 200, è soppresso.

9-ter. Il Ministero della salute organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della Banca Dati Informatizzata di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le procedure tecnico – operative ai fini della cooperazione applicativa trala Banca Dati di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 ed i sistemi informativi dell'Associazione italiana allevatori (AIA) concernenti l'anagrafe degli equidi. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**3.23**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 10, lettera d), sopprimere il numero 4).***3.24**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Dall'attuazione del presente articolo devono conseguire risparmi non inferiori a 5 milioni di euro. A decorrere dall'anno finanziario 2013, l'Agenzia incorporante adotta il metodo "zero base budgeting" nella predisposizione dei bilanci di previsione di spesa, al fine di mantenere ovvero incrementare i risparmi di spesa derivanti dalla incorporazione di cui al presente articolo».

**3.25**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Il 50 per cento dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo sono destinati al censimento e all'accatastamento degli immobili non dichiarati al catasto, dando priorità ai territori dove è maggiore la percentuale di immobili che sfuggono a registrazione».

**3.0.1**

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Unificazione delle Agenzie fiscali)*

1. L'Agenzia del territorio e l'Agenzia del demanio, istituite dall'articolo 57 del decreto legislativo n. 300 del 1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono unificate nell'Agenzia del territorio e del demanio. All'Agenzia del territorio

e del demanio sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna dell'Agenzia.

2. A decorrere dall'anno 2013, l'Agenzia delle dogane è soppressa ed unificata all'Agenzia delle entrate alla quale sono trasferite tutte le funzioni, le risorse strumentali e il relativo personale. All'Agenzia delle entrate sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze dell'Agenzia delle dogane che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna dell'Agenzia.

3. Il personale delle Agenzie soppresse conserva i trattamenti economici in godimento. Le eventuali differenze sono attribuite con il riconoscimento di un apposito assegno *ad personam*».

---

### 3.0.2

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro con quelli dell'INPS e dell'INAIL)*

1. Nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato, le funzioni svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali confluiscono negli uffici dello «Sportello del lavoratore», istituito presso INPS.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento».

---



**3.0.3**

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Unificazione delle scuole di formazione pubbliche)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono soppressi gli istituti di formazione di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (SSAI) e all'articolo 104 del decreto legislativo di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (SSPAL), nonché la Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF).

2. Il personale e le risorse strumentali degli istituti di formazione indicati dal comma 1 transitano alla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione che subentra nelle funzioni e nei compiti dei soppressi istituti».

---

**3.0.4**

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Soppressione istituti di ricerca)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 tutti gli istituti di ricerca, interamente finanziati con risorse pubbliche, esclusi quelli in materia sanitaria e ambientale, sono soppressi. Le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero o alla Regione che finanzia l'istituto. Le funzioni svolte dagli istituti di ricerca sono trasferite, rispettivamente, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione o mediante un decreto regionale; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero o della regione sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma; le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al mo-

mento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero o della regione, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

### 3.0.5

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Soppressione Autorità portuali)*

1. Le Autorità portuali di cui alla legge n. 84 del 1994 a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppresse. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con le Regioni interessate si provvede a bandire l'affidamento in concessione della gestione dei porti su cui insistono le Autorità portuali, prevedendo che la concessionaria assorba il personale in servizio presso le Autorità portuali al momento della loro soppressione».

---

### 3.0.6

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Soppressione enti parchi regionali)*

1. Le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sopprimono gli enti parchi regionali e, contestualmente, ne assorbono le funzioni. Il personale degli enti parchi regionali è assorbito dalle Regioni che subentrano nella eventuale riscossione dei tributi previsti e procedono alla liquidazione del relativo patrimonio immobiliare».

---

**3.0.7**

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Soppressione degli enti e delle strutture di enti di programmazione o di progettazione)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 tutti gli enti e le strutture di enti aventi ad oggetto una attività di programmazione o di progettazione sono soppressi. Il personale dei suddetti enti e le relative risorse finanziarie e strumentali sono assorbite e ripartite, a seguito di intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni, tra lo Stato e le Regioni interessate».

---

**3.0.8**

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Soppressione Autorità d'ambito)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono soppressi le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**3.0.9**

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Soppressione di enti, agenzie e organismi di area vasta)*

1. Gli enti territoriali, ivi incluso lo Stato, sopprimono gli enti, le agenzie e gli organismi, comunque denominati, che svolgono, alla data di entrata in vigore della presente legge, funzioni di governo di area vasta. Tali funzioni, disciplinate e attribuite con legge regionale, sono assunte e gestite dalle Regioni. Il personale degli enti, delle agenzie e degli organismi soppressi è assorbito dalle Regioni che subentrano nella eventuale riscossione dei tributi previsti e procedono alla liquidazione del relativo patrimonio immobiliare.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito della propria autonomia, a sopprimere tutti gli enti strumentali, gli organismi e le società titolari dell'esercizio delle loro funzioni di governo ed amministrazione attiva. Il relativo personale e tutte le risorse, nonché tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, in capo a tali enti, sono trasferite alle regioni di appartenenza degli enti.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali, ivi incluso lo Stato, non possono istituire enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di funzioni di governo di area vasta».

---

**Art. 4.****4.1**

MUSI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «entro il 31 ottobre 2012» aggiungere le seguenti: «per il Ministero dell'economia e delle finanze ed entro il 31 marzo 2013 per le Agenzie fiscali».*

*Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «entro il 31 ottobre 2012» aggiungere le seguenti: «per il Ministero dell'economia e delle finanze ed entro il 30 marzo 2013 per le Agenzie fiscali».*

---

**4.2**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e delle relative dotazioni organiche» con le seguenti: «e del relativo personale in servizio».*

---

**4.3**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

*Al comma 1, lettera a), numero 2) apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo sostituire le parole: «dei monopoli» con le seguenti: «per l’Agenzia del territorio»*

*b) sopprimere l’ultimo periodo.*

*Conseguentemente, al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «e, per le agenzie, dell’articolo 3 del presente decreto».*

*Conseguentemente, al comma 2, al primo periodo sostituire le parole da: «che non abbiano adempiuto» fino a: «31 ottobre 2012» con le seguenti: «che non abbiano provveduto a individuare secondo i rispettivi ordinamenti, entro il 31 ottobre 2012, le misure di revisione degli assetti organizzativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1,».*

---

**4.4**

LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MORANDO, MERCATALI, PEGORER, D’UBALDO, FONTANA, MUSI, LEDDI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «ad 1 su 15 per l’Agenzia delle dogane e del monopoli» aggiungere le seguenti: «e per l’Agenzia del demanio».*

---

**4.5**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole da: «Per assicurare la funzionalità» fino alle parole: «del decreto legislativo n. 165 del 2001».*

---

**4.6**

D'UBALDO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, MERCATALI, PEGORER, FONTANA, MUSI, LEDDI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) alla ristrutturazione dei dipartimenti al fine di evitare duplicazioni di funzioni, anche con le Agenzie fiscali».

---

**4.7**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «una ulteriore riduzione», inserire le seguenti: «del personale in servizio».*

---

**4.8**

MUSI

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «non inferiore» con le seguenti: «non superiore».*

*Al comma 9, secondo capoverso, sostituire le parole: «di cui due dipendenti dell'amministrazione economico finanziaria e il terzo» con le seguenti: «di cui uno».*

---

**4.9**

CARLONI, AGOSTINI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, MERCATALI, PEGORER, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, LEDDI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001».*

---

**4.10**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**4.11**

VIZZINI

*Apportare le seguenti modifiche:**a) al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «livello» inserire le seguenti: «dirigenziale e»;**b) sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici, gli attuali titolari e le rispettive competenze della Direzione della giustizia tributaria e della Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità sono trasferite al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi. A seguito dell'emanazione dei provvedimenti di organizzazione previsti nel comma 5 del presente articolo, la Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità assume la denominazione di "Direzione comunicazione istituzionale" e svolge i propri compiti con riferimento a tutte le attività di comunicazione istituzionale del Ministero».

---

**4.12**

VIZZINI

*Apportare le seguenti modifiche:**a) al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «livello» inserire le seguenti: «dirigenziale e»;**b) sostituire il secondo periodo del comma 6 con il seguente: «La Direzione della Giustizia Tributaria esercita le competenze in materia di normativa, monitoraggio e analisi del contenzioso tributario».*

---

**4.13**

TANCREDI

*Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «livello» inserire le seguenti: «dirigenziale e».*

---

**4.14**

FONTANA, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, MERCATALI, PEGORER, D'UBALDO, MUSI, LEDDI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**4.15**

MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, PEGORER, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, LEDDI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la riduzione della dotazione organica degli uffici dirigenziali non generali si applica in via prioritaria agli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2011.».*

---

**4.16**

MUSI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, MERCATALI, PEGORER, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Al comma 4, sostituire le parole: «dall'esterno» con le seguenti: «tramite espletamento di concorso pubblico.».*

---

**4.17**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: «sede in province con meno di 3 00.000 abitanti ovvero aventi»;*

*b) alla lettera c) numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero siano situati in porti e aeroporti interessati da flussi di traffico di rilevanza internazionale;».*

---



**4.18**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*All'articolo 4, comma 5, lettera a):**a) sostituire le parole: «con meno di 300.000 abitanti» con le seguenti: «con meno di 350.000 abitanti»;**b) sopprimere le parole: «ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore a 30 unità, ovvero dislocati in stabili in locazione passiva;».***4.19**

FOSSON, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È comunque garantito il mantenimento degli uffici ubicati nel territorio della regione Valle d'Aosta;».***4.20**

IZZO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Allo scopo di assecondare il processo di riduzione degli organici e del personale con qualifica dirigenziale in attività di servizio, in attuazione dei programmi di razionalizzazione organizzativa delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione economico-finanziaria di cui al presente decreto, anche al fine di agevolare la riduzione del numero delle posizioni dirigenziali esistenti, al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le Agenzie fiscali, incluse le incorporate Agenzia del Territorio e Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è data facoltà di risolvere il proprio rapporto di lavoro, con accesso al trattamento pensionistico anticipato a decorrere dal gennaio 2013, in deroga ai vigenti requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, con attribuzione di un aumento figurativo dell'anzianità contributiva utile, agli effetti del diritto e della misura del trattamento di pensione, di cinque anni o inferiore, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima di 40 anni. L'aumento figurativo di cui al periodo precedente non è utile agli effetti del trattamento di fine servizio, comunque denominato. Per l'esercizio della facoltà di cui al presente comma, il personale dirigente interessato dovrà essere in possesso alla data del 31 dicembre 2012:

a) di un'anzianità contributiva complessivamente utile a pensione non inferiore a 32 anni, con inclusione di ogni periodo contributivo utile diverso dal servizio effettivamente prestato;

b) di un'anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale non inferiore a 12 anni, ancorché maturata in amministrazioni diverse.

Per l'esercizio della facoltà di cui al presente comma, consentita esclusivamente con effetto dallo gennaio 2013, i dirigenti interessati dovranno produrre apposita domanda alla propria amministrazione di appartenenza, inderogabilmente entro il 30 settembre 2012. La presentazione della domanda, che è irrevocabile, ha effetto sostitutivo del tempestivo preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro su base volontaria, in deroga ad ogni diversa disposizione normativa o clausola negoziale, anche in ordine ai relativi termini».

---

#### 4.21

TANCREDI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Direzione della Giustizia tributaria e la Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità sono trasferite, con i relativi uffici, gli attuali titolari e le rispettive competenze al Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi. All'esito di emanazione dei provvedimenti di organizzazione di cui al comma 5 del presente articolo, la Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità assume la denominazione di "Direzione comunicazione istituzionale" e svolge i propri compiti con riferimento a tutte le attività di comunicazione istituzionale del Ministero».

---

#### 4.0.1

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Riduzione dei Ministeri)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è trasferito,

unitamente alle risorse finanziarie corrispondenti, al Ministero dello Sviluppo economico.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le voci 7, 8, 13 e 14 del comma 1 dell'articolo 2 sono soppresse ed è inserita la voce: "Ministero del lavoro e della salute".

3. Al Ministero del lavoro e della salute sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero della Salute. La denominazione: "Ministero del lavoro e della salute" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero della Salute" e "Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali".

4. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

5. Ad un apposito Dipartimento del Consiglio dei Ministri sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Dipartimenti Famiglia e Giovani della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono trasferiti, unitamente alle risorse finanziarie corrispondenti, al Ministero del lavoro e della salute.».

---

#### 4.0.2

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Unificazione, nell'ambito dei Ministeri, degli uffici del personale, del bilancio e degli uffici preposti agli acquisti di beni e servizi)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici del personale, del bilancio e gli uffici preposti agli acquisti di beni e servizi, presenti presso tutti i Ministeri, sono unificati in un unico ufficio denominato "Ufficio del personale, del bilancio e degli acquisti di beni e servizi" al quale viene preposto un unico dirigente».

---

**4.0.3**

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Riduzione della dotazione di personale degli organi di staff dei vertici politici)*

1. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, a decorrere dal 1° gennaio 2013, riducono l'organico degli uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente, di una percentuale non inferiore al 40 per cento della dotazione di personale presente alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

---

**4.0.4**

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Riduzioni delle postazioni di lavoro)*

1. In considerazione delle fisiologiche assenze del personale, nonché della possibilità di svolgere le prestazioni di lavoro mediante computer portatili e tramite collegamenti a server remoti, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2013, riducono il numero complessivo di postazioni di lavoro a un rapporto tra dipendenti e postazioni pari a 0,80».

---

**4.0.5**

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Riduzione del numero delle società pubbliche)*

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, entro il 31 dicembre 2012, mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero ne cedono le partecipazioni, nel caso in cui le società già costituite:

a) abbiano, al 31 dicembre 2011, il bilancio in perdita negli ultimi tre esercizi;

b) abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

c) abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali l'ente sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime».

**4.0.6**

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Riduzioni strutture degli enti in materia di certificazione)*

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che, tra l'altro, svolgono anche funzioni di certificazione, provvedono, salvo quanto previsto al comma 2, ad eliminare le proprie strutture o uffici aventi ad oggetto una attività di certificazione.

2. La previsione di cui al comma 1 non trova applicazione nelle seguenti certificazioni:

a) anagrafe, stato civile e in materia penale;

b) ambientale e di tutela della salute pubblica;

c) in materia di diritti reali sui beni immobili.

3. Laddove eliminata la funzione di certificazione viene affidata a professionisti o a organizzazioni private».

#### 4.0.7

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato)*

1. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "L'Agenzia del demanio e l'Agenzia del territorio promuovono congiuntamente tutte le iniziative, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Associazione nazionale comuni italiani, per mettere a disposizione dei comuni, a titolo gratuito, strumenti di carattere tecnico e informatico, ed attuano altresì tutte le azioni necessarie, ai fini della predisposizione delle comunicazioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma, nonché per finalità di razionalizzazione e ottimizzazione degli immobili di proprietà dei predetti enti";

b) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "1 nulla osta, da parte dell'Agenzia del demanio, alla stipula di nuovi contratti di locazione, ovvero al rinnovo dei contratti in scadenza, è subordinato all'effettiva comunicazione e trasmissione di tutti i dati previsti dal presente comma e dall'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";

c) dopo l'ottavo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso di mancata effettuazione delle comunicazioni previste dal presente comma, l'Agenzia del demanio procede all'elaborazione del piano di cui all'ottavo periodo sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del territorio";

d) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Alle amministrazioni dello Stato di cui al primo periodo è attribuita una percentuale pari al 25 per cento della quota di risparmi da ciascuna effettivamente realizzati all'esito del piano di razionalizzazione degli spazi elaborato dall'Agenzia del demanio sulla base delle comunicazioni di cui al presente comma, da utilizzare per interventi di manutenzione degli immobili in uso, di ristrutturazione di immobili da utilizzare e di ottimizzazione degli spazi".

2. Dopo il comma 222 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti i seguenti:

''222-bis. Le amministrazioni di cui al comma 222 realizzano la riduzione ed ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio, rapportando gli spazi stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate, avuto riguardo ad un parametro di riferimento complessivo medio compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto, definito entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il parametro Pag.139 di cui al primo periodo comprende sia gli spazi complementari (stanze per riunioni, biblioteche, archivi e mense), sia gli spazi relativi alla distribuzione ambientale funzionale (corridoi, scale e servizi). In presenza di specifiche, inderogabili esigenze funzionali o organizzative, ovvero qualora gli immobili utilizzati presentino caratteristiche strutturali, storiche o artistiche peculiari, le amministrazioni possono chiedere all'Agenzia del demanio, fornendo dettagliate motivazioni in merito, di autorizzare deroghe al parametro di cui al primo periodo, in misura comunque non superiore alla percentuale che sarà di volta in volta definita dalla stessa Agenzia del demanio nell'eventuale provvedimento autorizzatorio; l'Agenzia del demanio è tenuta a dare risposta alle amministrazioni entro novanta giorni dalla richiesta.

222-ter. Sulla base del parametro di cui al primo periodo del comma 222-bis l'Agenzia del demanio verifica l'effettiva necessità dell'utilizzo, da parte delle singole amministrazioni, di immobili in locazione passiva, disponendo, in caso di verifica negativa, la disdetta dei relativi contratti di locazione in essere. L'Agenzia del demanio, d'intesa con l'amministrazione utilizzatrice, procede all'elaborazione di piani di razionalizzazione degli spazi e adegua la distribuzione degli spazi stessi al predetto parametro, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'attuazione degli interventi di riduzione e ottimizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

222-quater. Le disposizioni di cui ai commi 222-bis e 222-ter costituiscono principi a cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti''.

3. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

''8-bis. Presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la manutenzione degli immobili pubblici, alimentato con quota parte, non superiore al 25 per cento, dei risparmi di spesa derivanti dal processo di razionalizzazione e ottimizza-

zione degli immobili di proprietà dello Stato. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere dell'Agenzia del demanio, sono definite le modalità di alimentazione del Fondo, nonché i criteri e la tempistica per la ripartizione e l'utilizzo delle risorse finanziarie tra i diversi enti. In sede di definizione dei criteri cui al periodo precedente si prevede che le somme derivanti dai risparmi di spesa realizzati in ciascuna regione sono prioritariamente destinate ad Pag. 140 interventi di manutenzione di immobili ubicati nel medesimo territorio regionale.

8-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, individuano al proprio interno, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, uno o più soggetti responsabili della gestione e manutenzione degli immobili in uso da parte di ciascuna amministrazione (*facility manager*), i quali curano la predisposizione e la tenuta di una rendicontazione contabile concernente le spese relative ai singoli immobili affidati alla loro responsabilità. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le attribuzioni e le competenze del *facility manager*».

#### 4.0.8

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Delega al Governo per il riordino delle competenze delle Forze di polizia)*

1. In attuazione del programma per la riorganizzazione della spesa pubblica di cui articolo 01 del decreto legge n. 138 del 2011, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza recare pregiudizio alla qualità dei servizi e alla sicurezza, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, volti a riordinare le competenze delle forze di polizia per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) eliminazione delle duplicazioni di funzioni e compiti tra le varie forze di polizia;



b) conseguimento di un ottimale coordinamento delle funzioni, al fine di conseguire un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività svolte;

c) valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle relative strutture amministrative;

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri».

---

#### 4.0.9

GALIOTO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica connessa allo svolgimento di consultazioni elettorali locali, l'efficacia della causa di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è differita alla data del primo rinnovo della carica pubblica elettiva di natura monocratica successivo all'entrata in vigore della presente legge».

---

**4.0.10**

ALBERTI CASELLATI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Restano fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, in relazione al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi quelli, rispettivamente:

a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2008, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008 n. 3702 e 22 luglio 2011 n. 3954, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011;

b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2009, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009 n. 3802 e dell'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011 n. 3920, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 1° febbraio 2011 e del DPCM 31.12.2011.

2. Le modifiche introdotte dal presente decreto, come convertito in legge, all'articolo 5 della legge n. 255 del 1992 non sono applicabili alle gestioni commissariali che operano in forza dei provvedimenti sopra menzionati. Inoltre, a tali gestioni non si applica quanto previsto al precedente comma 2.

3. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate devono svolgere le attività ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

---

**Art. 5.****5.1**

FLERES, PALMIZIO

*Sopprimere gli articoli da 5 a 11.*

---

**5.2**

LANNUTTI, MASCITELLI

*Al comma 1, alinea, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè al rispetto dei requisiti di onorabilità degli esponenti dell'Emittente, di cui agli articoli 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni».*

---

**5.3**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «strumenti finanziari» con le seguenti: «azioni ordinarie con diritto di voto».*

*Conseguentemente, al medesimo articolo sostituire le parole: «Nuovi strumenti finanziari», ovunque ricorrano, con le seguenti: «azioni ordinarie con diritto di voto».*

---

**5.4**

LANNUTTI, MASCITELLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La sottoscrizione di cui alle lettere a) e b) del comma 1, è condizionata:

a) all'impegno da parte dell'emittente, da iscrivere in un apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze e da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, del mantenimento di un volume di crediti da accordare alle piccole e medie imprese ed alle famiglie non inferiore alla media degli ultimi tre anni incre-

mentato del 5 per cento, nonché a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione;

b) al rispetto dei requisiti di onorabilità degli esponenti della banca emittente, di cui agli articoli 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

c) alla sostituzione degli esponenti della banca emittente che abbiano subito sanzioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari di cui agli articoli dal 2621 al 2637 del codice civile;

d) alla deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione dell'emittente di una riduzione di almeno il 10 per cento di tutti gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano gli amministratori esecutivi, i dirigenti apicali e i membri del Consiglio d'amministrazione medesimo, nonché della esclusione tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano gli amministratori e i membri del Consiglio d'amministrazione medesimo delle *stock option*».

---

## Art. 6.

### 6.1

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'Emittente, all'atto dell'emissione dei nuovi strumenti finanziari, deve garantire, nel triennio 2012-2014, un incremento annuale del volume di credito erogato alle imprese ed alle famiglie pari al venticinque per cento rispetto all'anno precedente».

---

## Art. 7.

### 7.1

MASCITELLI, LANNUTTI

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «sono presentati» aggiungere le seguenti: «alle Camere e trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti, nonché».*

---

**7.2**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Emittente, per tutta la durata del Piano, deve azzerare i bonus ed i premi al management ed ai dirigenti; l'Emittente, inoltre non può stipulare, direttamente o tramite società controllate o collegate, nuovi contratti di sponsorizzazione e deve procedere, prima della sottoscrizione degli strumenti, alla rescissione dei contratti di sponsorizzazione in essere».*

---

**7.3**

MASCITELLI

*Al comma 5, dopo le parole: «perdita di esercizio» aggiungere le seguenti: «accertata altresì da un ente dotato di autonomia e indipendenza, diverso dalla Banca d'Italia, e munito delle necessarie qualifiche di terzietà».*

---

**Art. 9.****9.0.1**

BONFRISCO

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. All'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* dopo il comma *2-bis* sono aggiunti i seguenti:

*''2-ter.* La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai sindaci supplenti.

*2-quater.* La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto:

- 1) le modalità applicative della disciplina di cui al presente articolo;
- 2) l'individuazione delle ipotesi in cui la disciplina del presente articolo non si applica in ragione delle caratteristiche o della natura dell'operazione, ovvero dell'incarico esercitato dal soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dell'organo in cui lo esercita;

3) l'introduzione di un limite massimo di importo del cumulo di affidamenti concedibili per i quali la deliberazione dell'organo di amministrazione può essere delegata ad un organo deliberante collegiale della banca''».

---

## Art. 10.

### 10.1

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

### 10.2

MASCITELLI, LANNUTTI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria» inserire le seguenti: «del fondo unico per la giustizia;».*

---

### 10.3

MASCITELLI, LANNUTTI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «del fondo ordinario delle università», Inserire le seguenti: «delle risorse per la scuola pubblica».*

---

### 10.4

LANNUTTI, MASCITELLI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle risorse destinate alla ricerca», inserire le seguenti: «del fondo per le politiche sociali e del fondo per l'occupazione».*

---

**10.5**

MASCITELLI, LANNUTTI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche», inserire le seguenti: «del fondo per i non autosufficienti».*

---

**10.6**

LANNUTTI, MASCITELLI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo».*

---

**10.7**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**10.8**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**10.9**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.*

---

**10.10**

MASCITELLI, LANNUTTI

*Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.*

---

**10.0.1**

VICARI

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

1. È concesso l'accesso al credito bancario da parte di soggetti privi di occupazione che intendano avviare attività imprenditoriali e professionali.

2. All'onere derivante da quanto previsto dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

**Art. 11.****11.1**

LANNUTTI, MASCITELLI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «di natura non regolamentare» e dopo le parole: «da adottarsi» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».*

**11.0.1**

PALMIZIO, PETERLINI

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Separazione delle attività bancarie)*

1. Allo scopo di salvaguardare l'economia reale dalla finanza speculativa il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,



promuove la separazione delle banche commerciali, che raccolgono i depositi dei cittadini ed erogano il credito agli individui e alle imprese, dalle banche d'affari, che operano nei mercati finanziari attraverso l'emissione e la compravendita di titoli azionari, obbligazionari e di strumenti speculativi in genere».

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 17 luglio 2012

**Comitato ristretto per l'esame  
del disegno di legge n. 2 e connessi**

Riunione n. 2

*Presidenza del Presidente*  
VIZZINI

*Relatori: BIANCO (PD) e MALAN (PdL)*

*Orario: dalle ore 13,15 alle ore 14,20*

(2) *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive*

(3) *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori*

(17) *Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive*

(27) *PETERLINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(28) *PETERLINI e PINZGER. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino – Alto Adige*

(29) *PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime*

(93) *Vittoria FRANCO. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione*

(104) *Helga THALER AUSSERHOFER. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento*

(110) *CUTRUFO.* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(111) *CUTRUFO.* – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza

(257) *Silvana AMATI ed altri.* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive

(696) *SARO.* – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

(708) *CECCANTI ed altri.* – Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità

(748) *MOLINARI ed altri.* – Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza

(871) *CUFFARO.* – Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1105) *PERDUCA ed altri.* – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1549) *CECCANTI ed altri.* – Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1550) *CABRAS ed altri.* – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(1566) *CHITI ed altri.* – Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1807) *ESPOSITO ed altri.* – Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci

(2098) *CECCANTI ed altri.* – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali

(2293) *RUTELLI ed altri.* – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali

- (2294) RUTELLI ed altri. – Norme per l'elezione del Senato della Repubblica
- (2312) CECCANTI ed altri. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- (2327) CECCANTI ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale
- (2357) MUSSO. – Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
- (2387) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Indizione di un Referendum deliberativo sulle leggi elettorali per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
- (2421) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica degli articoli 56 e 58 della Costituzione in materia di mandato parlamentare
- (2634) SANNA ed altri. – Modifiche alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato
- (2650) BIANCO. – Revisione delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale
- (2700) QUAGLIARIELLO ed altri. – Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
- (2846) Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei Deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
- (2911) BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alle funzioni pubbliche elettive, con riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo
- (2938) PETERLINI. – Nuove disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica
- (3001) BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con divieto di candidatura plurima e introduzione della preferenza unica
- (3035) TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati
- (3076) DEL PENNINO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(3077) *DEL PENNINO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3122) *CECCANTI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali con l'adozione di un sistema misto ispano-tedesco*

– e petizioni nn. 4, 12, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152 e 1201 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

## Sottocommissione per i pareri

210<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
BATTAGLIA

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

(3365) *Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile*

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(3382) *Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n.87 recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario*

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti. Quanto agli emendamenti 2.25 e 2.26, propone di esprimere un parere non ostativo, osservando che la disposizione ivi prevista, nell'autorizzare le Regioni a costituire propri Fondi comuni di investimento immobiliare, appare potenzialmente lesiva dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni, anche in materia finanziaria.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Concorda la Sottocommissione.

*(1969-D) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver riferito sulle ulteriori modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## **Plenaria**

### **414<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
VIZZINI

*indi della Vice Presidente*  
INCOSTANTE

*Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

## IN SEDE CONSULTIVA

(3402) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, osserva che i presupposti di necessità e urgenza del provvedimento sono in *re ipsa*, vale a dire negli interventi che il Governo ha ritenuto di adottare immediatamente dopo il devastante terremoto che ha colpito le popolazioni in Emilia, Lombardia e Veneto tra il 20 e il 29 maggio scorso.

Dopo la definizione dell'ambito di applicazione, l'articolo 2 istituisce il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, da assegnare alla Presidenza del Consiglio. Gli articoli 3 e 4 dispongono che i Presidenti delle Regioni colpite dal sisma, d'intesa tra di loro e con propri provvedimenti, stabiliscono le priorità e le modalità di attuazione degli interventi finalizzati al ripristino di immobili di edilizia abitativa, a uso produttivo, di interesse storico-artistico e anche un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati.

L'articolo 5 interviene in materia di edilizia scolastica. L'articolo 6 – come per analoghe situazioni – dispone la sospensione dei processi civili, penali e amministrativi pendenti presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti e il rinvio delle udienze. La disposizione reca inoltre una disciplina specifica per i procedimenti penali e per le cause urgenti.

Al fine di agevolare la ripresa delle attività, con l'articolo 7 si dispone un ridimensionamento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2012 in favore dei comuni interessati; l'articolo 8, in aggiunta alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, elenca una serie di adempimenti i cui termini sono sospesi. L'articolo 9 autorizza il differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione e del conto annuale del personale degli enti locali; l'articolo 10 prevede l'intervento del Fondo di garanzia, a titolo gratuito e con priorità per tre anni in favore delle imprese piccolissime, piccole e medie ubicate nei territori colpiti; l'articolo 11 dispone per il 2012 il trasferimento di 100 milioni di euro in favore delle Regioni interessate per la concessione di contributi in conto interessi alle imprese danneggiate dagli eventi sismici, utilizzando le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. Gli articoli 12 e 13 contengono misure a favore delle imprese industriali e agricole. L'articolo 15 prevede specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori; l'articolo 16 affida al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport la promozione di iniziative di informazione, anche all'estero, sulla fruibi-

lità delle strutture ricettive e del patrimonio culturale nelle zone colpite dal sisma, autorizzando allo scopo una spesa di 300.000 euro.

Con l'articolo 17, si consentono procedure accelerate e semplificate in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalla demolizione degli edifici danneggiati. Gli articoli 18 e 19 recano norme derogatorie e di semplificazione per il rilascio di autorizzazioni in materia ambientale, di bonifica dei siti contaminati e per il ripristino degli impianti produttivi.

Propone, in conclusione, che la Commissione si esprima favorevolmente sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori BIANCO (*PD*), SALTAMARTINI (*PdL*), PARDI (*IdV*) e SAIA (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*), a nome dei rispettivi Gruppi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

*(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente VIZZINI(*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, rinvia alle considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali del decreto-legge e si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito.

Auspica che il parere possa essere espresso comunque entro il termine per la presentazione di emendamenti, fissato dalla Commissione bilancio, in cui si svolge l'esame in sede referente, alle ore 12 di giovedì 19 luglio.

Il senatore BIANCO (*PD*) condivide l'auspicio del Presidente. Tuttavia, ove il parere fosse espresso dopo la presentazione degli emendamenti, esso avrebbe comunque la funzione di mettere in rilievo le questioni più controverse sotto il profilo costituzionale, valorizzando alcune specifiche proposte di modifica.

Il senatore PASTORE (*PdL*) condivide l'opinione del senatore Bianco: il parere della Commissione affari costituzionali potrà rafforzare alcune specifiche proposte, anche dopo la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti.

Si apre la discussione.

Il senatore SARO (*PdL*) ritiene che le disposizioni che incidono sui trasferimenti alle regioni a statuto speciale, in particolare quelle sulle quote di compartecipazione, siano incostituzionali: la Corte costituzionale



ha già censurato norme analoghe, in considerazione del fatto che le norme attuative degli statuti speciali presuppongono una intesa e dunque hanno una forza superiore a quella della legge ordinaria. A suo avviso, è in contrasto con la Costituzione la previsione di un prelievo forzoso nel concorso complessivo alla finanza pubblica, previsto dall'articolo 16.

Auspica che la proposta di parere sottolinei l'esigenza di individuare metodologie di compartecipazione sulla base di intese, in modo da evitare un conflitto istituzionale.

Il senatore VITALI (*PD*) dà atto al Governo di aver tenuto conto dell'esame svolto dalla Commissione affari costituzionali sui disegni di legge in materia di Carta delle autonomie (nn. 2259 e connessi), anche se vi è il rammarico di non aver ancora portato a termine quella riforma organica dell'ordinamento degli enti locali. Sottolinea, tuttavia, l'opportunità di recepire nella legge di conversione le proposte scaturite dall'elaborazione già svolta e sulla quale si era determinato un ampio consenso dei Gruppi parlamentari.

Anzitutto, nota che l'articolo 10, comma 2, lettera *b*), in materia di accorpamento degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, oltre a contraddire quanto disposto con il precedente articolo 2, comma 10, lettera *c*), che indica l'esigenza di una rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale, prospetta una soluzione più arretrata rispetto a quella individuata dall'emendamento 15.1000, dei relatori, al disegno di legge n. 2259. Quella proposta, al comma 4, lettera *d*), riconduce alle prefetture-uffici territoriali del Governo tutte le funzioni delle amministrazioni periferiche dello Stato, salvo quelle dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Tale soluzione, a suo avviso, è preferibile.

Ricorda anche l'emendamento 18.0.1000 al disegno di legge n. 2259, sempre dei relatori, che proponeva norme per la soppressione di enti intermedi e strumentali con criteri più prudenti, prevedendo che lo Stato e le Regioni riallocano le funzioni degli enti soppressi agli stessi enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Per quanto riguarda l'articolo 17 del decreto-legge, in materia di soppressione e razionalizzazione delle province, il Governo ha individuato una soluzione che si basa su una interpretazione particolare dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, a norma del quale il mutamento delle circoscrizioni provinciali è stabilito con legge della Repubblica su iniziativa dei Comuni e sentita la Regione. In sede di esame dei disegni di legge nn. 2259 e connessi era stata ipotizzata una integrazione di quella disposizione costituzionale che ponesse la legge al riparo da eventuali ricorsi alla Corte costituzionale. In ogni caso, l'emendamento 3.1000, a suo tempo presentato dai relatori al disegno di legge n. 2259, risulta più ricco e puntuale rispetto alla formulazione dell'articolo 17 del decreto-legge. Analoghe considerazioni valgono per l'emendamento 4.1000 al disegno di legge n. 2259, che definisce in modo più preciso le funzioni delle città metropolitane rispetto alla disposizione di cui all'articolo 18, comma 7,

del decreto-legge. Si dovrebbe considerare anche l'emendamento 4.0.1000 al disegno di legge n. 2259, che rinvia allo statuto la disciplina per l'elezione del sindaco e del consiglio della Città metropolitana, mentre l'articolo 18 prevede un consiglio metropolitano eletto in forma indiretta; inoltre, ritiene preferibile che i membri siano scelti anche fra i consiglieri comunali, oltre che fra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze, e auspica un ampliamento di quei consigli in modo da garantire una maggiore partecipazione.

Infine, con riferimento all'articolo 19, che regola le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali, apprezza che il Governo abbia recepito il frutto del lavoro svolto dalla Commissione.

Il senatore PASTORE (*PdL*) nota che all'articolo 12, comma 19, ultimo periodo, con riguardo alla soppressione di enti e società, è stato escluso, in via temporanea, il parere delle Commissioni parlamentari, con il proposito di semplificare le procedure di riordino: sarebbe stato sufficiente indicare termini abbreviati per l'espressione dei pareri.

Per quanto riguarda l'articolo 10, condivide le osservazioni del senatore Vitali: l'esame del disegno di legge n. 2259 aveva portato a una soluzione più avanzata di accorpamento degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato.

La procedura indicata dal Governo per la razionalizzazione delle province, tenuto conto del vincolo previsto dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, costituisce, a suo avviso, una forzatura rischiosa, se non si interviene con una modifica della disposizione costituzionale. In proposito, ritiene opportuna una maggiore flessibilità: l'ambito territoriale e il numero degli abitanti dovrebbero essere considerati «prevalentemente» e non in modo assoluto. Inoltre, è opportuno escludere il riferimento alle funzioni di indirizzo delle province (citate all'articolo 17, comma 6) che non sono mai state nella loro competenza: vi è il rischio di conflitti istituzionali tra i comuni e le province, i cui organi sono formati con procedura indiretta; inoltre, dato il numero limitato di consiglieri, le assemblee non saranno adeguatamente rappresentative dei territori della circoscrizione. Infine, nota che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che individua le funzioni amministrative da trasferire ai comuni, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, sarà emanato senza l'obbligo di acquisire un parere, sia pure non vincolante, delle Commissioni parlamentari.

Per quanto concerne la soppressione delle giunte, sia quelle delle province sia quelle delle unioni di comuni, è opportuno definire se i relativi poteri spetteranno al sindaco e al presidente della provincia ovvero ai rispettivi consigli.

Con riferimento alle Città metropolitane, la coincidenza con il territorio provinciale a suo parere determinerà numerose contraddizioni. Inoltre, ritiene improprio che le prerogative di Roma Capitale siano comprese nell'ambito di una Città metropolitana che non gode di quegli stessi po-

teri. Infine, non è previsto quali funzione della Regione siano riconducibili alla città metropolitana.

Per quanto riguarda le unioni fra comuni minori, ritiene che le prescrizioni sulla tenuta dei bilanci debbano essere considerate integrative di quelle già previste per le unioni di comuni. In ogni caso, per le unioni più piccole dovrebbe essere escluso il ricorso previo alle convenzioni che preludono all'unione di comuni, quando non vi siano significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) si rammarica che la Commissione non abbia portato a compimento l'elaborazione della Carta delle autonomie, anche per gli ostacoli determinati dai ritardi con cui il Governo ha fornito il suo parere. In riferimento al riordino degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, osserva che la riorganizzazione dovrebbe precedere gli interventi per la riduzione dei dirigenti e del personale, che altrimenti potrebbe rivelarsi arbitraria, inefficace e non funzionale.

Inoltre, al fine di evitare un contenzioso che si tradurrebbe in aggravii di spesa, si dovrebbe riformulare l'articolo 2, comma 20, prevedendo una scadenza omogenea per gli incarichi dirigenziali che cessano in attuazione del taglio operato sulle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ritiene opportuno prevedere che le amministrazioni rappresentino le loro specifiche esigenze, anche se è condivisibile la procedura centralizzata prevista dal decreto-legge.

Il senatore PARDI (*IdV*) osserva che il provvedimento prevede riduzioni di spesa lineari, in particolare nel settore della sanità e degli enti locali, e non realizza l'auspicata revisione strutturale della spesa. Inoltre, non si provvede alla necessaria riduzione dell'imposizione sul lavoro e sulle imprese, mentre l'aumento dell'IVA – che non viene escluso ma solo rinviato – determinerà ulteriori effetti depressivi sulla domanda.

In particolare, la riduzione del personale della pubblica amministrazione dovrà essere verificata, in quanto i tagli operano solo sulle piante organiche e non sul numero effettivo dei dipendenti. Il taglio ai trasferimenti agli enti territoriali determina un ulteriore impoverimento delle amministrazioni locali e prelude a un inasprimento della pressione fiscale. Anche la soppressione delle società di proprietà delle amministrazioni locali potrebbe avere conseguenze onerose, dato che si dovrà ricollocare il personale.

Con riferimento all'istituzione delle città metropolitane, sottolinea che si tratta di un ambito che, a differenza dei comuni, delle province e delle regioni, non ha una valenza istituzionale astratta ma identifica un agglomerato urbanistico concreto. In considerazione di ciò, si dovrebbe riconsiderare l'elenco individuato dal Governo.

Il senatore BIANCO (*PD*) ritiene che le disposizioni ordinamentali introdotte dal Governo nel decreto-legge siano emblematiche del fallimento della legislatura, che non è riuscita a realizzare alcune riforme di

settore ed è stata impegnata soprattutto nell'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Si tratta ora di limitare le conseguenze negative di tale condizione del Parlamento. In particolare, egli propone di concentrare il parere della Commissione affari costituzionali sulle questioni condivise in forma unanime. Rientra tra queste, a suo avviso, la contestazione della norma che fa coincidere il territorio della città metropolitana con quello della provincia: infatti, ciò non risponde allo scopo per il quale le città metropolitane sono previste dalla Costituzione, di dare risposta alle necessità specifiche delle conurbazioni maggiori.

Per quanto riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, è opportuno recepire le proposte elaborate in Commissione affari costituzionali, in sede di esame dei disegni di legge in materia di Carta delle autonomie, su cui, tra l'altro, era stata preannunciata la disponibilità a un parere favorevole della Commissione bilancio. Analogamente, è opportuno recepire gli emendamenti sull'accorpamento degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato. Infine, si deve assicurare che le riforme ordinamentali attuative di disposizioni costituzionali siano vincolanti anche per le regioni a statuto speciale, salvo il rispetto della loro autonomia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Martedì 17 luglio 2012

**Plenaria****330<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**BERSELLI***Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Malinconico.**La seduta inizia alle ore 14,05.**IN SEDE REFERENTE**(Doc. XXII, n. 21) BERSELLI, ALLEGRINI – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore del gioco**(Esame e rinvio)*

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*) riferisce sul documento in titolo, il quale ha come oggetto l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore del gioco per la durata della XVI legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione.

Ricorda come l'esigenza di istituire una Commissione di inchiesta sia emersa nel corso dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite dei disegni di legge n. 2484 e congiunti; in quella sede infatti, è stata rilevata la presenza di significative anomalie nel settore del gioco, ed in particolare di quello lecito.

Nel corso degli ultimi dieci anni si è assistito ad un progressivo rafforzamento del ruolo dello Stato-giocatore nella convinzione che tale scelta potesse garantire la riduzione del gioco illecito gestito dalla criminalità organizzata.

Come è emerso però dalla relazione sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito ed illecito, approvata dalla Commissione parlamentare antimafia prima e dall'assemblea del Senato poi, tale obiettivo

non è stato pienamente conseguito. A ben vedere, a seguito della liberalizzazione del settore del gioco gli interessi criminali si sono orientati anche sul tentativo di infiltrazione nel sistema legale in ragione della consistente remuneratività degli investimenti e della possibilità di utilizzare i servizi offerti dai diversi operatori e le differenti tipologie di giochi e scommesse quali mezzo per il riciclaggio dei proventi illeciti.

Oltre alla rilevanza sul piano criminologico del fenomeno, la diffusione del gioco legale ha influito in modo significativo anche in termini sociologici, determinando una crescente incidenza del gioco patologico con particolare riguardo alle fasce giovanili e ai soggetti economicamente deboli più facilmente esposti ad essere coinvolte nella spirale dell'usura.

Ciò premesso, conviene qui di seguito richiamare brevemente il contenuto degli articoli. L'articolo 1 dispone l'istituzione della Commissione. L'articolo 2 ne definisce la composizione e le modalità di nomina o elezione del presidente, dei due vicepresidenti e dei due segretari.

L'articolo 3 elenca i compiti della istituenda Commissione. L'articolo 4 reca la disposizione che attribuisce alla Commissione, nello svolgimento delle sue indagini ed esami, gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, nonché la previsione dell'autorizzazione di spesa, a carico del bilancio interno del Senato, nei termini prima accennati. L'articolo 5 stabilisce il criterio della pubblicità delle sedute della Commissione, fatta salva la facoltà di disporre, ove ne ricorra la necessità in ordine alla loro secretazione, e prevede che la Commissione stessa si doti, prima dell'inizio dei propri lavori, di un regolamento interno diretto a disciplinarne l'attività e il funzionamento. L'articolo 6 prevede l'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea al termine dei propri lavori, nonché ogniqualvolta lo ritenga necessario.

Il relatore MARITATI (*PD*) concorda con il merito della relazione testè svolta ritenendo che la Commissione *d'inchiesta* possa in modo più approfondito affrontare alcuni aspetti, quale quello delle cosiddette ludopatie, non parimenti affrontabili nell'ambito dei lavori di una Commissione con competenze più ampie quale quella bicamerale antimafia.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) concorda sulla necessità di un approfondimento delle questioni concernenti il gioco d'azzardo, con particolare riguardo al profilo della nuova definizione dei controlli in materia di gioco. Non condivide invece quanto affermato dal senatore Maritati in riferimento alla Commissione antimafia, la quale nell'ambito dei lavori del se-sto comitato, ha proceduto ad un approfondito e puntuale esame di tutti gli aspetti, non solo strettamente penali ma anche sociali e sanitari, connessi al fenomeno del gioco.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (n. 494)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 14 settembre 2011, n. 148. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 luglio scorso.

Il presidente BERSELLI rappresenta alla Commissione la problematica relativa alla soppressione del tribunale di Melfi – che in origine avrebbe dovuto essere mantenuto come terzo circondario del distretto di Potenza, accanto ai due tribunali provinciali – e del mantenimento di quello di Lagonegro, previo accorpamento al suo circondario del tribunale di Sala Consilina, che pure attualmente appartiene ad altro distretto, il che non appare in linea con la delega, che non prevede modifiche di competenza territoriale delle Corti d'appello.

Dopo una breve precisazione del senatore LI GOTTI (*IdV*), il presidente BERSELLI riferisce sul contenuto della lettera inviata dal vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, onorevole Vietti, ai Presidenti della Commissioni giustizia di Camera e Senato, con la quale si invitano le Commissioni a riconsiderare la richiesta ai consigli giudiziari di informazioni e valutazioni sulla riforma delle circoscrizioni giudiziarie.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*), a nome del Gruppo del Partito Democratico, insiste affinché si proceda comunque all'acquisizione degli orientamenti dei singoli consigli giudiziari.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) concorda nel merito con la lettera del presidente Vietti, ritenendo che i consigli giudiziari non possano fornire alle Commissioni dati ulteriori rispetto a quelli già nella disponibilità del Consiglio superiore della magistratura o del Ministero della giustizia. Osserva peraltro come, tenuto conto dei ristretti tempi di esame parlamentare dello schema di decreto legislativo, tali dati rischierebbero di non pervenire in tempo utile.

Il senatore MARITATI (*PD*), intervenendo in parziale difformità rispetto al proprio Gruppo, ribadisce l'importanza di conseguire l'obiettivo di una nuova ridefinizione dell'assetto della geografia giudiziaria evitando inutili appesantimenti dell'*iter* di esame del provvedimento.

Il presidente BERSELLI ricorda che l'attività istruttoria sull'Atto del Governo n. 494 si svolgerà unicamente durante la settimana di lavori parlamentari in corso. Dopo aver fornito chiarimenti in ordine al contenuto dei dati richiesti ai consigli giudiziari, fa presente che il Ministro della giustizia, pur non esprimendosi favorevolmente alla richiesta avanzata

dalla Commissione di procedere un esame congiunto, con esiti separati, dei due schemi di decreto legislativo attuativi della riforma della geografia giudiziaria, si è comunque dichiarata disponibile ad attendere la data del 28 luglio prima di presentarli per la seconda e definitiva deliberazione al Consiglio dei ministri.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) ritiene che i tempi ristretti dell'esame parlamentare inducano a ritenere preferibile un approfondimento direttamente in Commissione attraverso uno stringente confronto con il ministero, così da comprendere, distretto per distretto, quale sia l'intendimento del Governo in ordine al definitivo assetto della geografia giudiziaria.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) interviene in discussione generale sullo schema di decreto in titolo sottolineando come le critiche mosse a tale provvedimento non debbano essere etichettate quale mera espressione di logiche di conservazione di alcuni specifici tribunali, ma debbano essere inquadrare nell'ambito della più ampia e in larga parte condivisa ridefinizione dell'assetto della geografia giudiziaria che vede la soppressione di oltre seicento uffici del giudice di pace e di tutte le sezioni distaccate.

Nel merito esprime un giudizio critico sullo schema di decreto legislativo in titolo, nella parte in cui, nella individuazione dei tribunali da sopprimere, non tiene in adeguato conto dei criteri valutativi del rispetto delle specificità territoriali e della incidenza della criminalità organizzata, che nell'intento del legislatore delegante dovevano essere considerati derogatori rispetto a quelli basati sui dati meramente numerici relativi al carico di lavoro o al bacino di utenza, piuttosto che valutativi contemplati dalla lettera b) già citata. Nel provvedimento in esame il Governo dimostra di aver interpretato erroneamente tale criterio attribuendo ad esso una valenza di garanzia del ruolo funzionale della giustizia nelle aree maggiormente interessate dalla criminalità organizzata. A ben vedere, invece la *ratio* del legislatore delegante era quella di assicurare la presenza fisica dell'amministrazione della giustizia dello Stato in tali aree. Non si può quindi che ritenere inaccettabile la drastica soppressione di alcuni uffici giudiziari in alcune zone del Mezzogiorno d'Italia.

Si sofferma in conclusione sulla questione concernente i potenziali risparmi di spesa derivanti dall'approvazione della nuova riforma, soprattutto alla luce del lungo periodo di inefficacia delle disposizioni dello schema in esame, per il quale, salvo proroghe, il nuovo assetto non entrerà a regime nel suo complesso prima di sei anni e mezzo.

Dopo un breve intervento della senatrice DELLA MONICA (*PD*), la quale riferisce alla Commissione della richiesta formulata dalla Commissione bicamerale antimafia di procedere all'audizione di alcuni procuratori distrettuali in merito al nuovo assetto della geografia giudiziaria, il senatore BOSCHETTO (*PdL*) interviene in discussione generale condividendo le critiche formulate dal senatore Li Gotti circa l'erronea interpretazione dei



criteri di delega. Si sofferma indi sulla questione concernente l'accorpamento del tribunale di Sanremo in quello di Imperia, la cui sopravvivenza è garantita dalla regola generale sui tribunali provinciali prevista dalla legge delega. La soppressione del tribunale di Sanremo è l'ennesima riprova della mancata applicazione del criterio valutativo che impone di considerare le specificità territoriali del bacino d'utenza. A ben vedere infatti il tribunale di Sanremo si trova in un'area geografica di frontiera, nella quale è presente uno dei pochi casinò nazionali e nella quale è stata riscontrata la presenza di fenomeni di infiltrazione della 'Ndrangheta. Per quanto concerne i presunti risparmi di spesa derivanti dalla nuova geografia giudiziaria, osserva come si tratti in realtà più di una manifestazione di intenti che di un reale obiettivo perseguibile.

Il senatore CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) condivide le considerazioni dei colleghi Li Gotti e Boschetto circa l'elusione dei criteri di delega da parte dello schema di decreto legislativo, ed osserva che, ad onta di quanto era stato assicurato a questa Commissione, il Governo ha di fatto pedissequamente accolto le conclusioni del Gruppo tecnico di lavoro che aveva elaborato criteri non richiesti e sostanzialmente confliggenti con quelli recati dalla legge delega.

Egli osserva poi come la stessa adozione di questo o quel criterio appare applicata in modo incoerente e capriccioso: si pensi ad esempio al decongestionamento dei tribunali maggiori, che ci si propone di realizzare a Napoli con l'istituzione del tribunale di Napoli Nord-Giuliano, mentre non viene in alcun modo tentata a Roma, uno degli uffici giudiziari più grandi e congestionati d'Europa.

Ciò che però soprattutto preoccupa è la sostanziale «ritirata» dell'amministrazione giudiziaria da gran parte del territorio nazionale, per effetto della drastica riduzione degli uffici del giudice di pace, della brutale cancellazione delle sezioni distaccate e della soppressione di un gran numero di tribunali.

Si tratta di un problema che si presenta con drammatica gravità in Sicilia ed in Calabria, dove la soppressione di un ufficio giudiziario equivale sostanzialmente alla chiusura di un «fortino» dello Stato in territorio nemico.

Già in un'altra seduta egli aveva avuto modo di indicare alcune sezioni distaccate a sua opinione insopprimibili, come quelle di Corleone e di Castelvetro. L'approvazione dello schema di decreto legislativo però pone drammaticamente in evidenza la superficialità con la quale si intenderebbe procedere allo smantellamento perfino di tribunali che sono postazioni avanzate alla lotta alla criminalità organizzata quale quello di Lamezia Terme, quello di Mistretta, feudo della famiglia Rampulla, che ebbe una parte così rilevante nell'organizzazione dell'assassinio di Giovanni Falcone, quello di Nicosia, centro di Cosa Nostra delle Madonie, quello di Caltagirone, nel cui territorio passa la frontiera sulla quale si incontrano e si scontrano diverse famiglie mafiose; del resto anche il tribunale di Ariano Irpino è al centro di un'area apparentemente tranquilla,

ma che forse è tale solo perché si ritiene opportuno mantenervi due compagnie di Carabinieri.

Lo schema di decreto legislativo in apparenza ignora che in moltissimi casi le sedi accorpanti non hanno strutture in grado di reggere l'aumento di attività derivante dal trasferimento degli affari assegnati alle sedi soppresse, come nel caso di sezioni distaccate di fatto più grandi e impegnate della sede principale, si pensi al caso, più volte ricordato, delle sezioni distaccate del tribunale di Busto Arsizio – Rho e Legnano – nel cui territorio vi è un tessuto industriale e commerciale fra i più sviluppati d'Italia. In realtà il Governo ne è consapevole, tanto da affrontare il problema con il discutibile *escamotage* di consentire per cinque anni rinnovabili l'utilizzazione delle strutture delle sedi soppresse, sicché non si capisce a questo punto in che cosa consisterebbe il risparmio.

Il senatore Centaro conclude rilevando che la soppressione dei giudici di pace delle sezioni distaccate situate nelle isole, rischia di determinare per i loro abitanti l'inaccessibilità del servizio giustizia per lunghi periodi dell'anno.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), nel concordare con le osservazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, deplora l'atteggiamento dei maggiori giornali nazionali e delle reti televisive che, avendo acriticamente sposato la causa della radicale riduzione della rete dei presidi giudiziari, e avendo polemicamente indicato lui stesso in diverse occasioni come il principale esponente dell'opinione avversa e di una presunta difesa clientelare degli interessi locali, non gli hanno poi mai chiesto un'intervista o una partecipazione a un dibattito.

Egli esprime vive perplessità su alcune disposizioni dello schema di decreto che suscitano seri dubbi sulla serietà e sull'effettività stessa di un'operazione di riforma, sulla quale pure si è lasciato che si consumassero duri scontri in Parlamento e fra le stesse comunità locali.

In effetti, più ancora che la norma che consente di utilizzare per un quinquennio rinnovabile le strutture edilizie delle sedi soppresse – norma che, meglio definita, potrebbe avere una sua razionalità – appare preoccupante il rinvio dell'efficacia delle nuove norme di diciotto mesi. Tale disposizione, mentre appare contraddittoria con l'asserita necessità di conseguire un contenimento delle spese, sembra scaricare gli oneri dell'effettiva attuazione su un prossimo Governo, addirittura dando modo a quella che sarà la maggioranza politica del prossimo Parlamento di decidere, ove lo ritenga opportuno, di modificare magari radicalmente la riforma prima ancora che essa entri in vigore.

L'oratore rivendica poi il valore dell'attento e ponderato lavoro svolto dal Parlamento in sede di formulazione dei criteri di delega; la regola per cui in ogni distretto devono esserci almeno tre circondari, ad esempio, lungi dall'essere finalizzata, come pure si è malignato, al mantenimento in vita di questo o quel tribunale minore, è invece diretta a salvaguardare un minimo di struttura reticolare ai singoli distretti, in vista di quelle ipotesi di riforma e riduzione delle corti di appello che pure si ven-

tilano. In proposito, egli ritiene che sia il caso di far presente ai suoi critici che la «salvezza» del tribunale di Spoleto si deve non certo alla regola del tre, ma a quel fondamentale criterio di delega recato dalla lettera e) sul riequilibrio territoriale fra tribunali dello stesso distretto, e in proposito egli fa presente al rappresentante del Governo come nello schema vi sia un evidente errore materiale – e che sia tale è la stessa relazione illustrativa a confermarlo – per cui i Comuni delle soppresse sezioni distaccate di Foligno e Todi sono stati inseriti nel circondario di Perugia anziché in quello spoletino.

Il senatore Benedetti Valentini conclude invitando il Governo ad ascoltare le indicazioni del Parlamento – senza arroccarsi in una ostinazione che sarebbe probabilmente la miglior prova che l'Esecutivo non attribuisce grande importanza all'effettività della riforma che propone – e, in particolare, a tener conto della necessità, una volta che si è proceduto nella discutibile direzione di ridurre radicalmente gli uffici dei giudici di pace e di sopprimere indiscriminatamente le sezioni distaccate, di contenere al minimo la soppressione dei tribunali esistenti.

Il senatore LUMIA (PD) osserva come il Parlamento e il Governo siano di fronte ad una sfida estremamente difficile, quella cioè di riuscire, anche nel settore dell'amministrazione della giustizia, a far fronte ai vincoli derivanti dalle difficoltà del bilancio, senza però venir meno ai compiti fondamentali dello Stato.

In proposito, egli osserva che la riforma della geografia giudiziaria, pur avendo un ruolo importante nel recupero di risorse umane e strutturali ai fini della razionalizzazione dei costi della giustizia non può certamente essere sufficiente a conseguire un simile obiettivo, che passa in primo luogo per una profonda riforma degli istituti processuali civile e penale, e soprattutto del sistema dei tre gradi di giurisdizione che, nella forma in cui sussiste in Italia, rappresenta indubbiamente una sopravvivenza storica.

L'oratore poi si associa alle considerazioni svolte da altri colleghi in merito ad un non completo rispetto dei criteri di delega da parte dello schema sottoposto all'esame della Commissione. In particolare, egli osserva come la stessa relazione illustrativa dimostri che l'applicazione dei criteri di carattere «valutativo» recati dalla delega – quali le specificità del territorio, i carichi di lavoro, e soprattutto quello della presenza di fenomeni particolarmente significativi di criminalità organizzata – sia stata considerata di carattere subordinato e in qualche modo eccezionale ed eventuale rispetto al criterio del capoluogo di provincia e ai criteri meramente «numerici», anzi, che i criteri valutativi siano stati in qualche modo considerati al di fuori della delega, nella quale invece rientrano a pieno titolo.

Per quanto riguarda in particolare il criterio, al quale egli pone particolare attenzione, della presenza di fenomeni strutturati di criminalità organizzata, egli osserva che nell'esercizio della delega il Governo sembra essere incorso in un sostanziale equivoco. Infatti, sembra che si sia inter-

pretato tale criterio sotto il profilo della necessità di valorizzare le attività di contrasto ai reati tipici della criminalità organizzata, che in realtà nel sistema vigente rispondono a logiche del tutto diverse, essendo anzi la competenza per il perseguimento di questi reati attribuita alle procure distrettuali; il senso del criterio di delega risiede invece nella necessità di mantenere un forte e diffuso presidio giudiziario in queste zone, al fine di valorizzare il principio di legalità, mantenendo una presenza dello Stato quale unico soggetto abilitato alla risoluzione delle controversie tra i cittadini, alla riparazione delle ingiustizie e al perseguimento della micro-criminalità, evitando che i cittadini, come avveniva in passato, siano indotti a ritenere di doversi rivolgere ad altri soggetti per ottenere giustizia.

Dopo aver ricordato, a proposito del già citato tribunale di Mistretta, i suoi primi viaggi come componente della Commissione antimafia in una realtà sociale prona al dominio delle famiglie mafiose e come nel corso degli anni sia profondamente cambiato il sentimento popolare di quella zona, egli elenca una serie di tribunali e di sezioni distaccate, la cui chiusura rappresenterebbe un pericoloso arretramento della presenza dello Stato.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) ritiene che la Commissione debba sottrarsi alla tentazione di un generico dibattito sul rispetto dei criteri di delega da parte del Governo e di un'altrettanto generica difesa di situazioni particolari, dal momento che in tal modo si finirebbe per approvare un parere sostanzialmente inutile e del quale il Governo finirebbe, giustamente, per non tenere alcun conto, soprattutto in considerazione dei tempi brevissimi che rimangono ormai tra il termine per la formulazione del parere e quello per l'esercizio della delega da parte dell'Esecutivo.

La Commissione deve invece, a suo avviso, formulare un parere analitico che da un lato indichi gli elementi da prendere in considerazione per un esercizio corretto della delega, e dall'altro suggerisca in concreto le correzioni da apportare allo schema.

Ciò premesso, egli ritiene che l'errore di fondo dell'impostazione dello schema consista in una logica di taglio lineare dei tribunali e di soppressione totale delle sezioni distaccate che non tiene conto delle singole realtà, dei carichi di lavoro delle sedi sopresse e della loro sostenibilità da parte delle strutture delle sedi accorpanti, delle specificità di alcune parti del territorio nazionale, quali le aree insulari e le zone montane più isolate che rischiano di vedere azzerato il servizio giustizia per lunghi periodi dell'anno.

Egli suggerisce, pertanto, che il parere della Commissione sia ispirato ai seguenti criteri: in primo luogo, in conformità a quanto previsto dai principi e criteri direttivi recati dalla delega, non appare condivisibile l'indiscriminata soppressione delle 220 circa sezioni distaccate; vanno infatti conservate quelle che servono un bacino di utenza non inferiore a 100 mila abitanti e che hanno un carico di lavoro non inferiore ai 4 mila affari giudiziari annui. Non si può infatti non tenere conto che in Italia vi sono sezioni distaccate come quella di Desio, che serve una platea di oltre 400

mila abitanti, ben superiore dunque a quella di un tribunale medio, che le sezioni di Rho e Legnano, sezioni distaccate del tribunale di Busto Arsizio, hanno complessivamente una popolazione di oltre mezzo milione di persone, e servono una delle aree più industrializzate del Paese, che la sezione distaccata di Caserta, con una popolazione di 300 mila abitanti, ha un carico di lavoro di 11 mila affari giudiziari assegnati ogni anno, e che nel suo territorio vi sono comuni a fortissima presenza di criminalità organizzata come Casal di Principe e Grazzanise.

Accanto a queste sezioni distaccate più popolose e caratterizzate da un'attività giudiziaria più intensa, vanno poi conservate alcune sezioni distaccate, come quelle già ricordate di Corleone o di Castelvetro, dove la presenza della criminalità organizzata è più forte e significativa, e quelle che servono le isole e quelle comunità montane che rischiano altrimenti di trovarsi impossibilitate ad accedere al servizio giustizia per periodi prolungati.

A queste sezioni distaccate che verrebbero conservate, e che sono valutabili in numero di trentacinque o trentasei, andrebbero aggiunti i tribunali soppressi, che a suo parere devono essere trasformati in sezioni distaccate, in modo da non disperdere le loro strutture materiali, e al tempo stesso di valorizzare al massimo l'utilizzazione delle loro risorse umane nell'ambito del tribunale accorpante, superando in tal modo ad esempio il problema delle incompatibilità nel processo penale, particolarmente grave per i piccoli tribunali.

Egli ritiene però rispetto al numero di trentasette tribunali da sopprimere, indicato dallo schema di decreto legislativo, andrebbero invece mantenute in vita dieci o dodici sedi.

In primo luogo, infatti, andrebbero salvati tribunali che svolgono un presidio di legalità in zone a rilevante presenza della criminalità organizzata della Sicilia o della Calabria, quali certamente Caltagirone, Sciacca e Lamezia Terme, mentre più dubbia è l'opportunità di mantenere in vita il tribunale di Paola; allo stesso modo, a suo avviso dovrebbe essere mantenuto, alternativamente o il tribunale di Castrovillari o quello di Rossano Calabro.

Una altro tribunale di cui sarebbe assolutamente inopportuna la soppressione è quello di Chiavari di cui andrebbe anzi ampliata la competenza a scapito del circondario di Genova, e ciò in considerazione soprattutto della necessità di non rinunciare al significativo risparmio rappresentato dal fatto che tale tribunale, unico in Italia, è costruito in adiacenza al carcere per cui non presenta spese per il trasferimento dei detenuti che, come è noto, è una delle attività economicamente più onerose.

Un altro tribunale, tra quelli di cui si propone la soppressione, che andrebbe invece a suo parere mantenuto in considerazione delle caratteristiche territoriali dei carichi di lavoro è quello di Bassano del Grappa, magari ampliandone la competenza con l'accorpamento della soppressa sezione di Cittadella, sede distaccata del tribunale di Vicenza. In proposito egli fa presente che Schio, sezione distaccata di Bassano, è una di quelle che non andrebbero soppresse.

Altresì, in considerazione della vastità del territorio provinciale, andrebbe mantenuto uno dei tribunali della provincia di Cuneo, alternativamente Alba o Mondovì, e allo stesso modo si ritiene consigliabile non procedere alla soppressione del tribunale di Cassino, apparendo del tutto irrazionale l'accorpamento della sua grossa sede distaccata di Gaeta al tribunale di Latina e di Cassino stessa a Frosinone.

Infine si sofferma sulla questione, ampiamente argomentata dal senatore Boschetto, del tribunale di Sanremo, la cui soppressione appare per più versi irrazionale, non solo perché, come ricordato, si tratta di un tribunale ben più grande di quello provinciale di Imperia, con una ben più significativa presenza di criminalità organizzata, in particolare calabrese, nonché dell'unico tribunale di frontiera che verrebbe soppresso, ma anche perché a quest'ultima circostanza è collegato il fatto che circa l'80 per cento della popolazione del carcere di Sanremo è costituito da stranieri, ciò che significa, come è noto, un frequente ricorso al rito direttissimo e conseguentemente ai trasferimenti di detenuti: appare del tutto irrazionale moltiplicare i costi di tali trasferimenti dirottandoli su un tribunale di un'altra città.

Il presidente BERSELLI esprime apprezzamento per l'intervento del senatore Caliendo e condivide la necessità che la Commissione, se desidera che il suo parere sia effettivamente tenuto in considerazione dal Governo, non possa limitarsi ad indicazioni generiche, ma debba intervenire puntualmente sullo schema di decreto legislativo.

Dopo interventi dei relatori Silvia DELLA MONICA (PD) e MUGNAI (PdL), dei senatori BENEDETTI VALENTINI (PdL) e CALIENDO (PdL) e del PRESIDENTE sull'opportunità che la Commissione, pur nella propria autonomia di giudizio, tenti di raggiungere un'intesa con la Commissione giustizia della Camera dei deputati al fine di approvare pareri orientati nello stesso senso, prende la parola il senatore DELOGU (PdL), il quale, con riferimento alla Sardegna, deplora il fatto che lo schema di decreto appaia sostanzialmente lontano dalla realtà.

Da un lato, infatti, appare incomprensibile mantenere in vita il tribunale di Lanusei, piccolissimo capoluogo di un circondario scarsamente popolato, mentre ad esempio si sopprimono tutte e tre le sedi di Carbonia, Iglesias e Sanluri, sezioni distaccate del tribunale di Cagliari, laddove sarebbe stato opportuno mantenerne in vita almeno una.

Soprattutto però è del tutto sbagliata – né appare giustificato appellarsi all'obbligo derivante dalla delega, come fa la relazione illustrativa – la scelta di mantenere in vita il tribunale di Tempio Pausania sopprimendo la sezione distaccata di Olbia, ben più grande e destinataria di un numero di affari giudiziari molto superiore.

Il senatore MARITATI (PD) condivide quanto suggerito dal senatore Caliendo circa l'opportunità di un parere puntuale che dia precise indicazioni al Governo.

Egli osserva infatti come i generici richiami ai principi suscitino in lui il ricordo di tanti anni trascorsi a dibattere su questa o quella proposta di riforma della geografia giudiziaria suggerita di volta in volta dall'Associazione nazionale magistrati, dal Consiglio Superiore della magistratura o da altri soggetti, che non hanno mai però superato lo stadio del confronto di idee.

Oggi sembra finalmente a portata di mano l'occasione di organizzare una riforma che conferisca maggiore efficienza al sistema giustizia e sarebbe deplorabile se una volta di più essa si arenasse nelle discussioni accademiche.

I suggerimenti che la Commissione deve elaborare devono certamente tener conto di tutti gli elementi recati dalla delega, e superare alcuni errori che indubbiamente si riscontrano nello schema del Governo; l'importante però che tutti i senatori esaminino questi problemi con obiettività, senza farsi condizionare dagli interessi locali: un conto, infatti, è la necessità di salvaguardare – garantendone però un potenziamento che conferisca loro reale efficienza – i presidi dello Stato rappresentanti da sezioni distaccate in zone con particolare presenza della criminalità organizzata della Calabria o della Sicilia, altro è invece arroccarsi nella difesa degli interessi particolari: egli stesso è consapevole di sfidare l'impopolarità nel suo collegio, ma ritiene di dover totalmente aderire all'idea di sopprimere tutte le sezioni distaccate presenti nel Salento.

L'oratore conclude osservando che gli indubbi vantaggi che si possono realizzare con la razionalizzazione della geografia giudiziaria andranno però persi se non si realizzerà il completamento della rete informatica negli uffici giudiziari.

Il senatore CHIURAZZI (*PD*) esprime vive perplessità per il fatto che con questa riforma il servizio giustizia – che certamente deve fare la sua parte nello sforzo di risanamento del bilancio dello Stato – rischia di pagare un tributo assai più pesante di quello richiesto a qualsiasi altro comparto della pubblica amministrazione e dei pubblici servizi.

Peraltro egli ritiene che sarebbe corretto effettuare un'attenta valutazione della realtà dei vantaggi economici attesi a fronte dei pesanti sacrifici imposti ai cittadini, in particolare delle zone periferiche del Paese.

Va infatti considerato che, come è noto, un'altissima percentuale dei costi di gestione degli uffici giudiziari è determinata dal pagamento degli stipendi.

È però evidente che all'accorpamento degli uffici giudiziari proposto con gli schemi di decreti legislativi n. 455 e 494 non si accompagna alcuna proposta di riduzione delle piante organiche, essendo anzi comune convinzione che per far fronte ai gravissimi ritardi della giustizia occorrerebbe assumere un maggior numero di magistrati, cancellieri e impiegati amministrativi. In tali condizioni i risparmi non possono che essere assolutamente marginali, senza considerare che in molti casi le sedi accorpate sono dotate di strutture più moderne ed efficienti di quelle accorpanti, che non sono materialmente in grado di sopportare l'arrivo del personale tra-

sferito né di far fronte all'aumentata domanda di giustizia, come egli ha già avuto modo di rilevare a proposito della soppressione della moderna sede di Pisticci, sezione distaccata del tribunale di Matera che è invece caratterizzato da strutture piccole ed arretrate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

### **Sottocommissione per i pareri**

#### **78<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**CHIURAZZI**

*Orario: dalle ore 16,25 alle ore 16,30*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(3299) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001:** parere non ostativo;

*alla 4<sup>a</sup> Commissione:*

**(3271) Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale:** parere favorevole su testo e emendamenti;

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

**(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini:** rimessione alla sede plenaria;

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(3402) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazione.



## **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Martedì 17 luglio 2012

### **Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 1744 e 2486**

**Riunione n. 8**

*Relatori: MANTICA (PdL) e TONINI (PD)*

*Orario: dalle ore 14,45 alle ore 16,30*

**(1744) TONINI ed altri. – Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale**

**(2486) DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Nuova disciplina per la costruzione della pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Martedì 17 luglio 2012

**Plenaria****311<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
CARRARA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Magri.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(3382) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario**

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Introduce brevemente l'esame la relatrice PINOTTI (PD), dando conto del dibattito svoltosi nelle sedute della Sottocommissione per i pareri del 4 luglio scorso e di ieri (nell'ambito della quale – dopo interventi dei senatori Scanu, Torri, Ramponi ed Esposito – era maturata la decisione di rimettere il provvedimento alla sede plenaria), e proponendo alla Commissione uno schema di parere favorevole con osservazioni (*pubblicato in allegato*).

In particolare, con riferimento alla valorizzazione del patrimonio della Difesa, la prima delle due osservazioni si propone di sollecitare l'assegnazione di fondamentali risorse per l'esercizio, che versa in condizioni critiche, laddove la seconda sollecita l'introduzione di opportuni elementi di certezza nel passaggio dei beni all'agenzia del Demanio.

Interviene brevemente il sottosegretario MAGRI, pronunciandosi favorevolmente sui contenuti dello schema di parere predisposto dalla relatrice.

In senso favorevole sulla predetta bozza di parere si pronunciano anche i senatori RAMPONI (*PdL*) e TORRI (*LNP*).

Poiché nessun altro chiede di intervenire, lo schema predisposto dalla relatrice viene, previa verifica del numero legale, posto ai voti ed approvato dalla Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3271) Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale**

**(934) TORRI e MURA. – Delega al Governo per perfezionare il riallineamento delle carriere del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica a quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri**

– e petizione n. 170 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CARRARA informa la Commissione che il senatore Caforio, impossibilitato a presenziare per motivi di natura istituzionale, ha comunicato il proprio assenso a che tutte le proposte emendative a sua firma si considerino date per illustrate.

Si procede pertanto con l'illustrazione dei restanti emendamenti (*pubblicati in allegato*).

Il co-relatore SCANU (*PD*) illustra l'emendamento 4.3, che, nell'ambito della nuova disciplina introdotta dal disegno di legge sui concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate, prevede che i rimborsi degli oneri sostenuti dalla Difesa siano a carico del ministero dell'Economia.

Si considerano successivamente illustrati gli emendamenti 4.16, 4.15, 4.14, 4.11, 4.13 e 4.12.

Il senatore AMATO (*PdL*) dà infine per illustrato l'emendamento 4.0.1.

Vengono quindi considerate illustrate le proposte 5.3 e 5.1.

Il co-relatore ESPOSITO (*PdL*) illustra da ultimo l'emendamento Tit.1, sottolineandone la natura eminentemente tecnica.

Il presidente CARRARA constata che è esaurita l'illustrazione degli emendamenti e rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3325) *Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Schirru ed altri; Cicu e Fallica; Di Stanislao  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio scorso.

Il presidente CARRARA rende noto che sono state sollecitate, ai soggetti individuati lo scorso giovedì, delle osservazioni scritte sui contenuti del disegno di legge, e che le eventuali risposte perverranno in settimana.

Il senatore ESPOSITO (*PdL*) ipotizza la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Replica il presidente CARRARA, osservando che il predetto termine potrà essere fissato al termine degli approfondimenti derivanti dall'analisi della documentazione che perverrà dai predetti soggetti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *AFFARE ASSEGNATO*

**Stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 107 del 2011, con particolare riferimento all'impiego di nuclei di protezione a bordo del naviglio civile che transita in acque colpite dal fenomeno della pirateria (n. 747)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 13 giugno scorso.

Interviene il co-relatore AMATO (*PdL*), auspicando che si possa pervenire alla votazione di una risoluzione prima della pausa estiva, al fine di dare una risposta concreta alle legittime aspettative dell'armatoria nazionale.

Sotto tale aspetto, ai fini della predisposizione di uno schema di risoluzione il più possibile efficace, sarebbe peraltro opportuno udire il ministro dell'Interno sul punto.

Ad avviso della co-relatrice PINOTTI (*PD*) l'audizione appare necessaria, anche per approfondire debitamente le problematiche inerenti l'utilizzo, a bordo del naviglio, di operatori di sicurezza privata. Essa, peraltro, potrebbe aver luogo già a partire dalla prossima settimana.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) osserva che le questioni fondamentali della problematica potranno essere affrontate alla luce del decreto di attuazione della normativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore AMATO (*PdL*) domanda, a nome del Gruppo di appartenenza, il differimento dell'elezione del Presidente della Commissione, prevista nella seduta antimeridiana di domani. Ciò al fine di consentire alcuni approfondimenti di natura politica.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*), nell'esprimere la massima disponibilità verso le esigenze prospettate dal senatore Amato, auspica che l'elezione del Presidente abbia comunque luogo nel corso della presente settimana.

L'opportunità di procedere all'elezione del Presidente della Commissione entro la presente settimana viene sottolineata anche dal senatore TORRI (*LNP*).

Il senatore RAMPONI (*PdL*) osserva che l'accoglimento della richiesta del senatore Amato non recherebbe pregiudizio alcuno allo svolgimento dei lavori della Commissione e sarebbe, per contro, testimonianza di una profonda sensibilità istituzionale da parte delle altre forze politiche.

Il senatore BODEGA (*Misto-SGCMT*) auspica che, nel rispetto delle esigenze di tutte le forze politiche, possa comunque farsi luogo, in tempi ragionevoli, all'elezione.

Il senatore AMATO (*PdL*) precisa che il differimento potrebbe essere anche di sole 24 ore, conciliando, pertanto, tutte le esigenze manifestate.

Il presidente CARRARA propone pertanto di differire l'elezione del Presidente alla seduta già convocata per giovedì 19 luglio, alle ore 8,45, ricordando altresì che per procedere sarà comunque necessaria la sussistenza della prescritta maggioranza qualificata.

Per quanto attiene alle sedute già convocate per la giornata di domani, osserva quindi che quella antimeridiana, prevista per le ore 8,45, potrebbe essere dedicata alle repliche dei relatori sul disegno di legge n. 3271, laddove in quella pomeridiana, già convocata per le 15, potrebbe invece intervenire il Governo, nella persona dello stesso ministro della Difesa.

Con riferimento a quanto da ultimo ipotizzato dal Presidente, il sottosegretario MAGRI ribadisce la piena disponibilità del Ministro a presenziare.

La Commissione delibera, quindi, nel senso poc' anzi prospettato dal Presidente.

*SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE POMERIDIANA E NOTTURNA DI OGGI*

Considerate le risultanze di quanto emerso nel dibattito testé svoltosi sull'ordine dei lavori, il presidente CARRARA propone di sconvocare le sedute già previste per oggi, alle ore 15,30 e 20,30.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3382**

La Commissione difesa,

tenuto conto del dibattito svoltosi e anche delle considerazioni svolte dal Governo sul punto,  
esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza,

parere favorevole,

con le seguenti osservazioni:

1) sarebbe opportuno che i fondi attribuiti alla Difesa di cui al nuovo comma 8-*quater*, introdotto nell'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, possano essere utilizzati, almeno parzialmente, anche per esigenze di spesa corrente;

2) sarebbe opportuna, sempre con riferimento alla predetta disposizione, anche la fissazione di un limite temporale entro il quale si concretizzi il passaggio all'agenzia del Demanio degli immobili della Difesa non suscettibili di valorizzazione.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3271****Art. 4.****4.3**SCANU, *Relatore*

*Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 549-bis» dopo le parole: «sulla base delle tabelle di onerosità predisposte dallo stesso Ministero» è inserito il seguente periodo: «I rimborsi sono a carico del Ministero dell'economia e finanze».*

---

**4.16**

PORETTI, PERDUCA

*Al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

*«b-bis) l'articolo 680 è sostituito dal seguente:*

*"Art. 680. – (Limiti di età). – 1. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti per il reclutamento nei ruoli marescialli e ispettori con esclusione dei seguenti casi:*

*a) se il candidato è in possesso di diploma di laurea conseguito al termine del corso ordinario il limite per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi è aumentato di 3 anni;*

*b) se il candidato è in possesso di diploma di laurea conseguito al termine del corso della durata triennale il limite per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi è aumentato di 2 anni.*

*Il termine di cui alla precedente lettera a) è aumentato di 1 anno per ogni diploma di specializzazione"».*

---



**4.15**

PORETTI, PERDUCA

*Al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:*

«*b-bis*) All'articolo 680 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: "e ispettori" sono inserite le seguenti "con esclusione dei seguenti casi:

*a)* se il candidato è in possesso di diploma di laurea conseguito al termine del corso ordinario il limite per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi è aumentato di 3 anni;

*b)* se il candidato è in possesso di diploma di laurea conseguito al termine del corso della durata triennale il limite per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi è aumentato di 2 anni.

Il termine di cui alla precedente lettera *a)* è aumentato di 1 anno per ogni diploma di specializzazione."».

---

**4.14**

PERDUCA, PORETTI

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'articolo 684, comma 2, lettera *b)*, il n. 2) è sostituito con il seguente: "2) non hanno superato il ventottesimo anno di età";».

---

**4.11**

PERDUCA, PORETTI

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) dopo l'articolo 1282 è aggiunto il seguente:

"Art. 1282-*bis*. – (*Riallineamento carriere dei marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica*). – 1. il personale appartenente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio alla data del 1° gennaio 2009 è promosso:

*a)* con non meno di 25 anni effettivi di anzianità alla data del 1° gennaio 2009, al grado di primo maresciallo, o grado equivalente;

*b)* con non meno di 30 anni effettivi di anzianità alla data del 1° gennaio 2009 al grado di primo maresciallo e la qualifica di luogotenente, o grado equivalente.

2. Al beneficio di cui al comma precedente non conseguono effetti economici"».

---

**4.13**

PERDUCA, PORETTI

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) l'articolo 1621 è sostituito dal seguente:

"1621. – (Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari). – 1. Al personale del servizio assistenza spirituale non compete il trattamento economico a carico dello Stato, ovvero del Ministero della difesa.

2. In coordinamento con l'Ordinariato militare, il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio assistenza spirituale è assicurato dalla diocesi dell'ambito territoriale del comando militare".».

---

**4.12**

PERDUCA, PORETTI

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) gli articoli 986, 987, 988, 992, 993, 994, 995, 996, 1622, 1623, 1624, 1625, 1802, 1803, 1804, 1815, 1816, 1870, 2162, 2261, 2262, nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, e i commi 22 e 23 dell'articolo 43 e l'articolo 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono abrogati».

---

**Art. 5.****5.3**

TOTARO

*All'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: «sesto» con le parole: «dodicesimo».*

---

**5.1**

CAFORIO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**Tit.1**

I RELATORI

*Nel titolo in rubrica aggiungere dopo la parola: «Governo» le seguenti: «e norme in materia».*

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 17 luglio 2012

**Plenaria**

**733<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Polillo e per l'interno Ferrara.*

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(3365) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile*

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI avverte che restano da esaminare alcuni emendamenti riformulati trasmessi dall'Assemblea, oltre alla proposta 5.0.100 rimasta in sospeso nella seduta di ieri.

Per quanto riguarda, in particolare, l'emendamento 6.0.150, che punta ad inserire lo scalo aeroportuale di Comiso tra quelli di interesse nazionale, ritiene, anche sulla base del parere del Governo, inevitabile fornire una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, stante i maggiori oneri connessi al contratto di servizio con l'Enav.

Il senatore LUMIA (PD) esprime la sua contrarietà sulla valutazione del Presidente, ritenendo che l'emendamento 6.0.150 sia privo di effetti onerosi.

Successivamente, il PRESIDENTE propone di formulare un parere di contrarietà sull'emendamento 2.0.101 (testo 2), in materia di procedure straordinarie per l'accesso alla qualifica di vicesovrintendente della Polizia di Stato, in quanto la proposta appare suscettibile di produrre eventuali maggiori oneri.

Il senatore GIARETTA (*PD*) osserva come tale emendamento appaia contraddittorio con lo spirito del decreto-legge n. 95 del 2012, sulla cosiddetta *spending review*, all'esame di questa Commissione, poiché il fatto che i Vigili del fuoco siano esclusi dalla riduzione della dotazione organica non implica che, in tale comparto, debba aumentare il numero delle qualifiche di vicesovrintendente.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) si sofferma sull'emendamento 2.0.200 (testo 2), ritenendo indispensabile, ai fini della valutazione della proposta, l'acquisizione della relazione tecnica, come previsto dalla legge di contabilità, sottolineando altresì che la mancata produzione di tale relazione rende inevitabile la formulazione di un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE rileva che sull'emendamento 2.0.200 (testo 2) ci si può limitare a condizionare il parere di nulla osta, con l'inserimento, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di una clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*), intervenendo sull'emendamento 2.0.101 (testo 2), osserva che, secondo la normativa vigente, il Ministero dell'interno dovrebbe attivare apposite procedure concorsuali per l'assegnazione dei ruoli di vicesovrintendente della Polizia di Stato; invece, l'emendamento in esame garantisce un risparmio di spesa, attraverso il ricorso a procedure concorsuali interne per soli titoli, senza considerare il fatto che, in base al decreto-legge n. 78 del 2010, gli avanzamenti retributivi nel pubblico impiego sono congelati fino al 2014.

Il PRESIDENTE chiede se l'approvazione dell'emendamento 2.0.101 (testo 2) comporti un'accelerazione negli avanzamenti di carriera.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) ribadisce l'assenza di qualunque effetto acceleratorio, sottolineando che l'unico corollario negativo dell'emendamento potrebbe consistere nell'attivazione di una serie di contenziosi giurisdizionali dovuti al possesso dei titoli necessari per accedere ai concorsi interni.

Il senatore LEGNINI (*PD*) rileva come l'emendamento 2.0.101 (testo 2) sia finalizzato alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2011: occorre, quindi, verificare il motivo per cui tali posti non siano stati coperti in precedenza, ritenendo difficil-

mente negabile l'effetto oneroso derivante dall'assegnazione dei ruoli di vicesovrintendente. Infatti, la mancata copertura di tali qualifiche nel passato è obiettivamente riconducibile a ragioni di risparmio.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*), nel ribadire gli effetti finanziariamente virtuosi connessi all'emendamento, osserva come un'analogha copertura dei posti disponibili si è già registrata per il ruolo di ispettore di polizia.

Il PRESIDENTE osserva che – stante il fatto che il comma 4 dell'emendamento 2.0.101 (testo 2) comporta effetti onerosi in quanto, rinviando alla normativa generale, accelera le procedure straordinarie per l'accesso alla qualifica di vicesovrintendente della Polizia di Stato – risulta opportuno ribadire una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Analoga valutazione attiene all'emendamento 2.0.107 (testo 2).

Fa poi presente che, mentre la spesa per le procedure concorsuali, anche destinata a soggetti esterni all'amministrazione, è *una tantum*, l'assegnazione dei ruoli vacanti di vicesovrintendente comporterebbe un onere di carattere permanente, senza considerare, peraltro, gli effetti emulativi che si produrrebbero da parte di altre amministrazioni.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) evidenzia come l'unico modo per appurare se l'emendamento 2.0.101 (testo 2) sia finanziariamente virtuoso consiste nell'acquisizione di una relazione tecnica: qualora l'assenza di oneri fosse comprovata, nulla vieterebbe di inserire una disposizione di analoga natura nel decreto-legge sulla *spending review*.

Dopo un intervento incidentale del senatore BIANCO (*PD*), volto a chiedere chiarimenti sulle ragioni di contrarietà della Commissione bilancio sull'emendamento 6.0.150, a cui risponde il PRESIDENTE, interviene la senatrice ANTEZZA (*PD*), che illustra la portata normativa dell'emendamento 3.4 (testo 2).

Il senatore LEGNINI (*PD*) osserva che, se, in base alla relazione tecnica, il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge non comporta oneri, analogamente, non dovrebbe avere effetti negativi sul piano finanziario anche la proposta 3.4 (testo 2), che si limita ad anticipare di un anno la decorrenza giuridica dall'assegnazione di posti nella qualifica di caposquadra derivanti, per risulta, dall'espletamento del concorso per l'attribuzione della qualifica di caporeparto.

Il senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) osserva come l'emendamento 3.4 (testo 2) potrebbe comportare, tuttavia, oneri indiretti.

Il PRESIDENTE sottolinea come la relazione tecnica al decreto in esame affermi la mancanza di onerosità dell'intero articolo 3, ma non

del solo comma 4, per cui andrebbero valutati gli effetti compensativi tra i vari commi.

Il sottosegretario POLILLO concorda con la valutazione testé formulata dal Presidente, esprimendo un parere contrario sull'emendamento 3.4 (testo 2).

I senatori MORANDO (*PD*) e VACCARI (*LNP*) si soffermano, poi, sulla proposta 4.0.100 (testo 2), suggerendo di condizionare la valutazione di nulla osta all'inserimento, alla lettera *b*) del primo comma, di una precisazione circa la corrispondenza tra le convenzioni per l'utilizzazione delle strutture della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e i costi relativi sopportati dal medesimo Dicastero.

Successivamente, il sottosegretario POLILLO consegna una nota, in cui si esprime la contrarietà sull'emendamento 5.0.100 per incongruità della copertura, dal momento che l'emendamento rischia di neutralizzare il gettito dei giochi.

Il senatore MORANDO (*PD*), nel concordare con quanto sostenuto dal Governo, invita tuttavia l'Esecutivo a verificare se l'obiettivo dell'invarianza del gettito possa essere ottenuto attraverso una rimodulazione verso il basso della quota delle vincite dei giochi.

Il senatore VACCARI (*LNP*) concorda con tale proposta, invitando il Governo a trovare una diversa copertura all'emendamento 5.0.100.

Il PRESIDENTE, nell'unirsi a tale invito, fa presente che eventuali riformulazioni dell'emendamento 5.0.100 verranno esaminate in sede di discussione in Assemblea, ai sensi dell'articolo 100, comma 7, secondo periodo, del Regolamento del Senato.

Successivamente, propone di condizionare la valutazione di nulla osta sull'emendamento 4.0.200 (testo 3) alla previsione secondo cui la copertura per l'anno 2013, vada a gravare sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anziché del Ministero dell'interno, posto che in quest'ultimo accantonamento non vi sono più risorse disponibili.

Pertanto, alla luce del dibattito svoltosi, il relatore TANCREDI (*PdL*) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.101 (testo 2), 2.0.107 (testo 2), 3.4 (testo 2), 5.0.100 e 6.0.150.

Sulla proposta 4.0.100 (testo 2) il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento alla lettera *b*),

primo comma, dopo la parola: "convenzioni" delle seguenti parole: ", a fronte di un corrispettivo determinato in misura corrispondente al costo sopportato".

Sulla proposta 4.0.200 (testo 3) il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 2-ter, delle parole: "relativo al Ministero dell'interno", con le seguenti: "relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

Sull'emendamento 2.0.200 (testo 2) il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è di nulla osta sull'emendamento 1.4 (testo 2 corretto)».

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 10,45.*

## **Plenaria**

### **734<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

#### **IN SEDE CONSULTIVA**

**(143) MENARDI.** – *Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale*

**(263) Marco FILIPPI ed altri.** – *Riforma della legislazione in materia portuale*

**(754) GRILLO ed altri.** – *Riforma della legislazione in materia portuale*

**(2403) Riforma della legislazione in materia portuale**

(Parere all'8<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti relativi ai disegni di legge congiunti. Esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 giugno scorso.

Il presidente AZZOLLINI(PdL), facente funzioni di relatore in sostituzione del senatore Tancredi, illustra gli emendamenti al nuovo testo uni-



ficato recante la riforma della legislazione portuale, all'esame della Commissione lavori pubblici, comunicazioni.

Per quanto di competenza, rileva la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 5.1 (testo 2), recante disposizioni in materia di dragaggio. Osserva che potrebbero derivare maggiori oneri dagli emendamenti 7.2 e 7.7, dal contenuto sostanzialmente analogo, che escludono le autorità portuali dal perimetro del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche. In relazione alle proposte 7.5 e 7.6, occorre acquisire conferma che esse non comportino l'aumento del numero delle autorità portuali; in ogni caso, deve essere appurata l'assenza di nuovi o maggiori oneri rispetto alla normativa vigente. È poi necessario verificare gli eventuali profili di onerosità connessi all'emendamento 7.0.1, che dispone l'applicazione del trattamento previdenziale e contributivo del lavoro dipendente per gli emolumenti del presidente di autorità portuale. Occorre valutare i possibili profili onerosi delle proposte 9.10, 9.13 e 9.15 sulla determinazione dei canoni di concessione. Occorre altresì verificare gli eventuali profili di onerosità dell'emendamento 9.20, capoverso 5-ter, sulla composizione del comitato portuale.

Con riferimento agli identici emendamenti 9.0.1 e 18.0.1, occorre acquisire conferma del fatto che il trattamento economico minimo trovi applicazione ai soli dipendenti privati. Gli identici emendamenti 13.2 e 13.3 potrebbero comportare una riduzione delle entrate spettanti alle autorità portuali. Chiede chiarimenti sulla portata normativa, rispetto alla legislazione vigente, dell'emendamento 14.1, laddove attribuisce all'autorità marittima l'esercizio delle funzioni di polizia e sicurezza previste dal codice della navigazione. È poi necessario verificare gli eventuali effetti onerosi, rispetto alla normativa vigente, dell'emendamento 15.1. Va valutato, in relazione al testo, l'emendamento 15.7. Le proposte 16.7, 16.8 e 16.9 potrebbero comportare maggiori oneri, laddove prevedono, a determinate condizioni, l'erogazione di un indennizzo nei confronti dei titolari di concessioni scadute.

Occorre valutare gli identici emendamenti 16.11 e 16.12, derogatori rispetto al principio dell'affidamento con evidenza pubblica. È poi necessario valutare le conseguenze finanziarie degli emendamenti 16.26, capoverso 12-bis, e 16.27, riguardanti la proroga delle concessioni. Altresì, il medesimo emendamento 16.26, capoverso 12-ter, nonché l'emendamento 16.28 potrebbero comportare maggiori oneri, laddove dispongono, a determinate condizioni, una compensazione economica in favore dei titolari di concessioni scadute. Gli emendamenti 17.1 e 17.2 sono suscettibili di determinare maggiori oneri, in termini di riduzione del gettito per lo Stato, in quanto assegnano alle autorità portuali quote delle riscossioni dell'IVA e delle accise relative alle operazioni nei porti e interporti. Risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sulla proposta 17.0.2, riguardante i titolari delle pensioni liquidate a carico del Fondo di previdenza per il personale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova e dell'Ente Autonomo del Porto di Trieste. Occorre valutare le conseguenze finanziarie

dell'emendamento 17.0.3, relativo alle società e alle partecipazioni detenute dalle autorità portuali.

Infine fa presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario POLILLO si riserva di fornire in tempi rapidi i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE avverte che, al termine della seduta, è convocata una riunione della Sottocommissione per i pareri.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

### **Sottocommissione per i pareri**

#### **176<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**(2232-B) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del Rappresentante del Governo, propone, pertanto, l'approvazione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione approva.

**(2233-B) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del Rappresentante del Governo, propone, pertanto, l'approvazione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione approva.

**(2234-B) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del Rappresentante del Governo, propone, pertanto, l'approvazione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione approva.

**(1820) D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette**  
(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire elementi in ordine al nuovo contributo per la tutela ambientale delle aree protette delle isole minori introdotto dalla proposta 1.0.1 al fine di chiarirne il meccanismo contabile. In relazione all'emendamento 2.0.100, fa presente che occorre valutare il comma 5 che prevede la possibilità di nomina di un commissario straordinario non prevista dalla legislazione vigente. Inoltre, comporta maggiori oneri il comma 8 per la parte relativa al lavoro pubblico, mentre occorre valutare, in relazione alla legislazione vigente, il comma 8-bis relativo all'indennità del presidente del parco che differisce nelle procedure dalla previsione della legge in vigore. Infine, in relazione al comma 8-octies, sarebbe opportuno esplicitare se sia il Consiglio ad approvare i bilanci per una corretta imputazione delle responsabilità contabili. Le medesime osservazioni sono riferibili alla proposta 2.0.100 (testo 2). Occorre altresì valutare, in relazione al testo principale, i subemendamenti 2.0.100/1 e 2.0.100/9, mentre comporta

maggiori oneri il subemendamento 2.0.100/11. Segnala che occorre poi acquisire dal Governo conferma che la modifica della legge n. 394 del 1991 avanzata dalle proposte 2.0.200 e 2.0.200 (testo 2), sia compatibile con il finanziamento a regime della medesima. Sembra comportare effetti onerosi la proposta 2.0.200/10. Fa presente che occorre valutare, in relazione al parere recato sul testo, la proposta 5.0.2. Rileva che occorre acquisire conferma dal Governo della neutralità amministrativa, rispetto alla legislazione vigente, delle proposte 5.0.100 e 5.0.100 (testo 2), mentre, in relazione alle proposte 5.0.200 e 5.0.200 (testo 2), occorre valutare la congruità della clausola di invarianza in relazione al comma 1 e se non comporti maggiori oneri il comma 4, la medesima valutazione si rende, altresì, necessaria in relazione al subemendamento 5.0.200/1. Rileva altresì che occorre valutare la proposta 5.0.300, in relazione al comma 2, capoverso 3-*bis*. Segnala, inoltre, che comporta maggiori oneri la proposta 5.0.11. Fa infine presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il Sottosegretario Polillo si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(3157) SACCOMANNO ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 31 luglio 2002, n. 186, concernente l'istituzione della «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare»**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Pertanto, con l'avviso conforme del Rappresentante del Governo, propone l'approvazione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione approva.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Martedì 17 luglio 2012

**Plenaria****396<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
POSSA

*Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Cecchi e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.*

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Regione Calabria, la dottoressa Anna Tavano, presidente dell'Autorità di gestione POR FESR, il dottor Massimiliano Ferrara, direttore generale del Dipartimento istruzione, cultura e ricerca, l'onorevole Giacomo Mancini, assessore al bilancio ed alla programmazione nazionale e comunitaria, nonché il professor Mario Caligiuri, assessore alla cultura, istruzione e ricerca.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) dà anzitutto conto dell'articolazione del provvedimento, assegnato in sede referente alla 5<sup>a</sup> Commissione, previ pareri di tutte le Commissioni permanenti e della Commissione per le questioni regionali, in 25 articoli a loro volta suddivisi in 423 commi, di cui 78 di diretta competenza della Commissione istruzione.

Dopo aver osservato che la Relazione tecnica valuta con molta prudenza i risparmi che conseguiranno alle varie disposizioni, in alcuni rinviaandone peraltro a consuntivo l'effettiva quantificazione, egli entra nel merito del decreto, soffermandosi in primo luogo sull'articolo 1, che

reca disposizioni dirette a ridurre la spesa sostenuta dalle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di beni e servizi, in particolare rafforzando il sistema degli acquisti tramite CONSIP.

L'articolo 2 dispone invece la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni e norma la eventuale conseguente soprannumerarietà di personale, prevedendo forme di mobilità e pensionamento. In particolare, il comma 1 prevede una riduzione non inferiore al 20 per cento per il personale dirigenziale (di livello generale e di livello non generale) e al 10 per cento per il personale non dirigenziale (esclusi, per gli enti di ricerca, i ricercatori e i tecnologi). La riduzione opera per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (fatta eccezione per le amministrazioni degli enti territoriali, per cui valgono le distinte disposizioni recate dall'articolo 16, comma 8), le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 200, fra cui sono compresi l'Agenzia spaziale italiana (ASI), il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), l'Ente autonomo esposizione universale di Roma (trasformato in società per azioni con decreto legislativo n. 304 del 1999) e gli enti lirici. Il comma 4 fa salva la disciplina di settore per il personale scolastico e dell'alta formazione musicale, artistica e coreutica. I commi da 11 a 13 disciplinano il riassorbimento delle situazioni di soprannumero, mediante pensionamento, mobilità, collocazione in disponibilità o *part-time*. Ai sensi del comma 16, per favorire i processi di mobilità, le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

Passando all'articolo 3, recante razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per localizzazioni passive, il Presidente relatore si sofferma sul comma 12, che consente all'Agenzia del demanio di avvalersi di società a totale o prevalente capitale pubblico al fine di individuare gli operatori specializzati nell'esecuzione degli interventi manutentivi sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato. L'esecuzione dei predetti interventi è disposta infatti, oltre che per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attività culturali.

Quanto all'articolo 4, riferisce che esso contiene misure sulla messa in liquidazione e privatizzazione di società *in house* che svolgono servizi nei confronti della Pubblica amministrazione, norme circa la composizione dei consigli di amministrazione di tali società, una più ampia applicazione del principio della selezione competitiva per l'individuazione di beni e servizi strumentali all'attività della Pubblica amministrazione, limiti di assunzioni nelle società pubbliche, nonché il divieto di arbitrati nei contratti di servizio tra lo Stato e le società statali. In particolare, i commi 1, 2 e 3 mirano a ridurre il numero delle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche, intendendosi per «amministrazioni pubbliche» tutte le amministrazioni dello Stato, comprese le scuole di ogni ordine e grado, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le province, i comuni, le istituzioni univer-

sitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN, le Agenzie fiscali, gli Istituti autonomi case popolari.

I commi 4 e 5 riguardano la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica: le prime dovranno avere al massimo 3 membri, le seconde da 3 a 5 membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Il comma 6 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possano acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche mediante la stipula di convenzioni, da enti di diritto privato soltanto in base a procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria. In tal caso gli enti privati non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Restano escluse da tale disposizione le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica.

Il Presidente relatore si sofferma poi sull'articolo 5, che reca un vario novero di disposizioni volte al contenimento di alcune voci di spesa delle pubbliche amministrazioni. Il comma 7, ad esempio, stabilisce che dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni-pasto per il personale delle amministrazioni pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, non può superare il valore nominale di 7 euro. Secondo la Relazione tecnica, il valore attuale di tale buono pasto è tuttavia, per le Università, 7,49 euro. A decorrere dal 1° ottobre 2012 è inoltre fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. Il risparmio complessivo introdotto da questa norma è stimato pari a 53,8 milioni di euro (su un totale attuale di 659 milioni). Il comma 8 sopprime poi qualsivoglia 'monetizzazione' di ferie, riposi o permessi non fruiti, disponendo in sostanza l'obbligo al godimento dei medesimi. Il comma 9 sancisce l'incompatibilità in merito all'affidamento di consulenze per i soggetti in quiescenza, i quali abbiano svolto – limitatamente all'ultimo anno di servizio – funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell'incarico.

L'articolo 6, comma 20, introduce due disposizioni: la prima pone il tetto massimo di 2.000 agli ambiti territoriali scolastici a decorrere dal 2013, con conseguente riduzione della spesa per compensi ai revisori dei conti ed eventualmente di altre spese di funzionamento (nell'anno scolastico 2010-2011 il numero degli ambiti territoriali scolastici è stato pari a 2.928); la seconda affida ai revisori dei conti degli ambiti territoriali scolastici anche lo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei.

All'articolo 7, i commi da 12 a 15 recano disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dal 2013. Nell'allegato 2 al decreto sono riportate le riduzioni previste per ciascun Ministero, da inserire nel prossimo disegno di legge di stabilità. La riduzione di spesa è complessivamente indicata, in termini di saldo netto da finanziare, in 1.777,3 milioni di euro nel 2013, 1.574,5 milioni nel 2014 e in 1.574,5 milioni di euro nel 2015 e, in termini di indebita-

mento netto, in 1.528,5 milioni di euro nel 2013, 1.574,5 milioni nel 2014 e in 1.574,5 milioni nel 2015. La differenza tra i due parametri per il solo anno 2013 è dovuta alle risorse che si prevede affluiranno alle casse dello Stato e faranno dunque diminuire l'indebitamento netto. Per quanto riguarda il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le riduzioni di spesa da conseguire sono, in termini di saldo netto da finanziare, pari a 182,9 milioni nell'anno 2013, 172,7 milioni nell'anno 2014 e 225,5 milioni nell'anno 2015. Per quanto riguarda il Ministero per i beni e le attività culturali tali riduzioni ammontano, per i tre anni suddetti, rispettivamente a 55,6 milioni di euro, 51,4 milioni di euro e 63,5 milioni di euro. Il comma 18 riduce poi di 39 milioni di euro per l'anno 2012 la dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili (cosiddetto «fondo Letta»), di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, a suo tempo istituito al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi. Il Presidente relatore anticipa peraltro che l'articolo 23, comma 8, incrementa la dotazione del medesimo Fondo di 700 milioni di euro per l'anno 2013. Il medesimo comma 8 ne prevede altresì la ripartizione, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra determinate finalità, fra cui la ricerca.

Sempre all'articolo 7, prosegue l'oratore, i commi da 27 a 41 recano una pluralità di norme concernenti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il settore scolastico. In particolare, i commi da 27 a 32 prevedono che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Ministero predisponga un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, degli studenti e delle famiglie: dall'anno scolastico 2012-2013, perciò, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali avverranno esclusivamente *on line*, le pagelle saranno redatte in formato elettronico, saranno adottati registri di classe *on line* e le comunicazioni alle famiglie e agli alunni saranno inviate in formato elettronico. L'interessato avrà comunque il diritto di ottenere gratuitamente copia cartacea della pagella elettronica. I commi da 33 a 36 assoggettano indi le scuole statali al sistema di tesoreria unica di cui alla legge n. 720 del 1984, con il deposito delle disponibilità liquide presso la tesoreria statale. Il comma 37 dispone la confluenza nel «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e nel «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» dei seguenti stanziamenti: il «Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi», la cui dotazione è determinata annualmente in tabella C della legge finanziaria; la quota parte del «Fondo destinato all'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari della legge n. 53 del 2003», relativo tra l'altro alla riforma degli ordinamenti, alla promozione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, alla valorizzazione professionale del personale



docente, nonché del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), agli interventi contro la dispersione scolastica, all'adeguamento delle strutture di edilizia scolastica; l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge finanziaria 2007. Il comma 38 prevede che il pagamento del personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici sia effettuato con un meccanismo simile a quello utilizzato per il pagamento del cedolino unico. In questo modo tali spese non saranno più pagate a carico dei bilanci delle scuole. Il Ministero provvederà peraltro al monitoraggio dei contratti per supplenze brevi ed effettuerà controlli nei confronti delle istituzioni che sottoscrivano contratti in misura anormalmente alta in riferimento al numero di posti d'organico dell'istituzione scolastica. Il comma 39 stabilisce che le contabilità speciali scolastiche non siano più alimentate dal 1° gennaio 2013 e siano soppresse dal 2016. Le somme disponibili saranno riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero. L'affluenza alla Tesoreria centrale delle disponibilità di queste contabilità speciali scolastiche determinerà effetti positivi sull'indebitamento. Il comma 40 acquisisce infatti all'erario la somma di 30 milioni di euro a valere sulle predette contabilità speciali scolastiche. Il comma 41 specifica che il contributo dello Stato agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti (pari, a legislazione vigente, a 62,7 milioni di euro) sia assegnato in proporzione al numero delle classi che accedono al servizio. Il comma 42 stabilisce che la contribuzione universitaria degli studenti italiani e comunitari iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di 1° e 2° livello non possa eccedere il 20 per cento dell'importo dei trasferimenti statali correnti attribuiti dal Ministero; gli atenei che superassero tale limite dovranno destinare le maggiori entrate al finanziamento di borse di studio a favore degli studenti. Al riguardo, il Presidente relatore osserva peraltro che, benché la Relazione tecnica affermi che la nuova disposizione non determina automaticamente alcun incremento di contribuzione a carico degli studenti, in realtà vi sarà un triplice aggravio: il 20 per cento sarà sostenuto solo dagli studenti regolari, riguarderà non solo il Fondo per il finanziamento ordinario ma tutti i finanziamenti statali e ad esso si aggiungerà il contributo degli studenti fuori corso (pari al 65 per cento circa degli iscritti) per i quali non è previsto alcun massimale.

L'articolo 8 persegue invece riduzioni di spesa da parte degli enti pubblici diversi da quelli territoriali. In particolare, il comma 3 dispone la riduzione, del 5 per cento per il 2012 e del 10 per cento dal 2013, della spesa sostenuta per consumi intermedi nel 2010. A tale riduzione sono sottoposti gli enti pubblici inseriti nel conto economico consolidato, mentre ne sono esclusi gli enti di ricerca, per i quali valgono le specifiche previsioni di cui al successivo comma 4. Quest'ultimo individua infatti una serie di riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato che, per quanto riguarda il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, colpiscono fra gli altri ASI, CNR, INFN, INAF, INGV, INRIM e INVALSI. In

complesso la riduzione per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è, per l'anno 2012, pari a 19,2 milioni di euro (di cui 9,1 riguardanti INFN) e, a decorrere dal 2013, di 51,2 milioni di euro (di cui 24,4 a carico di INFN). Il Presidente relatore rimarca tuttavia che la riduzione degli stanziamenti per gli anni successivi al 2012 è piuttosto anomala, in quanto non è ancora stata fissata l'entità del Fondo ordinario per quegli anni.

Passando all'articolo 12, egli rileva che il comma 19 reca disposizioni procedurali in materia di riordino, trasformazione, soppressione o messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, prevedendo che i relativi regolamenti governativi possano essere proposti anche dal Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti e servizi, senza il parere parlamentare. I commi da 24 a 30 riguardano invece la liquidazione della Società ARCUS SpA. Il comma 24 pone in liquidazione la Società, con un vantaggio per il bilancio dello Stato che la Relazione tecnica si riserva tuttavia di valutare a consuntivo. Per detta messa in liquidazione, ai sensi del comma 25, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali è nominato un commissario liquidatore, che durerà in carica fino al 31 dicembre 2013, con il compito di portare a conclusione esclusivamente le attività in corso affidate alla Società, per le quali siano sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi. In base al comma 26, entro 30 giorni dall'insediamento del commissario liquidatore cessano di avere effetto, ove non confermati, i contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché in ogni caso i rapporti aventi per oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali anche a tempo indeterminato. Il commissario liquidatore provvede comunque entro il 31 dicembre 2013 all'estinzione e alla conseguente liquidazione dei predetti contratti e rapporti, nonché dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato del personale non avente qualifica dirigenziale. Il comma 27 prevede che tutti i beni residuanti dalla liquidazione di ARCUS siano trasferiti al Ministero, che subentra a tutti gli effetti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società. Il comma 28 stabilisce che alla procedura di liquidazione si applicano, in quanto non derogate, le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali. Il comma 29 detta le modalità con cui assegnare la quota parte (fino al 3 per cento) del Fondo infrastrutture destinata ai beni e alle attività culturali fino al 2016. Il Fondo infatti è attualmente finanziato fino a quella data. Il comma 30 stabilisce inoltre che, a decorrere dall'anno 2012, le suddette risorse del Fondo infrastrutture siano assegnate al Ministero per la realizzazione di progetti di assoluta rilevanza nazionale e internazionale per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale. Sempre all'articolo 12, i commi da 31 a 38 dispongono invece la soppressione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e l'istituzione del Centro sperimentale di cinematografia, quale nuovo Istituto centrale afferente alla Direzione generale per il cinema. Quanto alla Cineteca nazio-

nale, le sue funzioni e strutture sono trasferite alla Società Istituto Luce di Cinecittà (comma 34). Contestualmente, è soppresso l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi. Il risparmio di tale complesso di misure è valutato dalla Relazione tecnica pari a circa 2 milioni di euro l'anno. Il comma 31 prevede la soppressione della suddetta Fondazione (che sostanzialmente è finanziata a carico del Fondo unico per lo spettacolo) e l'istituzione del suddetto Centro sperimentale di cinematografia. Il comma 32 aggiunge perciò, agli attuali sette Istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali, il Centro sperimentale di cinematografia. Il comma 38 sopprime l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi. Il comma 33 dispone invece che i contratti di consulenza, nonché di collaborazione coordinata e continuativa cessano di avere effetto ove non confermati dal Direttore generale del cinema, che assume l'incarico della direzione dell'Istituto Centro sperimentale di cinematografia. I dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione, ad eccezione del personale dirigenziale, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza. Al riguardo, il Presidente relatore rileva peraltro la differenza di trattamento rispetto al personale di ARCUS, per il quale non sono state approntate le medesime tutele.

Passando all'articolo 14, egli rileva poi che esso reca numerosi commi riguardanti il settore scolastico. I commi 3 e 4 dispongono ad esempio in merito ai limiti assunzionali per tutte le amministrazioni centrali (ivi compresi le università statali e gli enti di ricerca). Le università (e parallelamente gli enti di ricerca, come tutte le altre amministrazioni centrali) potranno dunque procedere al ricambio del *turn over* nel triennio 2012-2014 nella misura di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente. Tale limite è elevato al 50 per cento per l'anno 2015 e al 100 per cento per l'anno 2016. Il Presidente relatore sottolinea tuttavia che questi limiti si riferiscono all'intero sistema dell'università statale (e parallelamente all'intero sistema degli enti di ricerca), mentre l'attribuzione a ciascuna università del contingente di assunzioni è effettuata con decreto ministeriale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012. I risparmi previsti per il sistema delle università statali dalla Relazione tecnica sono pari a 24,2 milioni per il 2012, 107,3 milioni per il 2013, 224,1 milioni per il 2014, 317,8 milioni per il 2015 e 353,5 milioni per il 2016. Per il comparto della ricerca i risparmi previsti sono molto minori: nessun risparmio per il 2012 e il 2013, 2,9 milioni per il 2014, 10,8 milioni per il 2015 e 15,8 milioni per il 2016. Al riguardo, il Presidente relatore evidenzia peraltro che la norma modifica profondamente quanto disposto dal suddetto articolo 7, con una riduzione non piccola dei docenti universitari nelle università statali e negli enti di ricerca. Richiamando la risoluzione approvata dalla Commissione a questo specifico proposito, ipotizza di cogliere l'occasione di questa norma di livello primario per apportare alcune correzioni di sostanza.

Il comma 9 del medesimo articolo 14 stabilisce poi che, ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali siano prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall'esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea. Il comma 11 reca invece due novelle al testo unico sull'istruzione: la lettera *a*) comporta una riduzione di 30 unità (da 100 a 70) del contingente di personale scolastico sia amministrativo che docente comandato presso gli uffici del Ministero degli affari esteri a Roma; la lettera *b*) dispone una riduzione di 776 unità (da 1.400 a 624) del limite massimo di personale scolastico impegnato presso le scuole italiane all'estero, nelle scuole europee e nelle istituzioni scolastiche e universitarie estere. La Relazione tecnica conteggia peraltro solo una riduzione di 400 unità, dovuta probabilmente al fatto che la consistenza attuale è inferiore al suddetto limite massimo. Ai sensi del comma 12, tale decremento avverrà comunque gradualmente a partire dal 2012.

Il comma 13 contiene poi disposizioni relative al personale docente permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute (nel 2011 pari 3.565 unità), che transita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto nei ruoli del personale ATA con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Detto personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti o disponibili della provincia di appartenenza, determinando una riduzione del fabbisogno di supplenti annuali per il profilo di assistente amministrativo e tecnico. Il Presidente relatore manifesta tuttavia perplessità in ordine al passaggio di tale personale a mansioni inferiori e all'ipotesi che non vi sia capienza di posti disponibili. Quanto al personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti (attualmente circa 800 persone), esso verrà utilizzato in posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico, prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza. Egli precisa poi che, secondo il comma 14, il personale docente attualmente titolare delle classi di concorso C999 (insegnanti tecnico-pratici transitati nel 2005 dagli enti locali allo Stato) e C555 (esercitazioni di pratica professionale) pari a circa 900 unità secondo la Relazione tecnica, non infrequentemente dotate di sola licenza media, transiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Anche in questo caso il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza. Il Presidente relatore fa presente altresì che il comma 15 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'attuazione dei commi 13 e 14.

Descrive indi il comma 16, secondo cui per «aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica», ai fini dell'applicazione dei parametri per l'assegnazione dei dirigenti scolastici, si intendono quelle nelle quali

sono presenti minoranze di lingua madre straniera. La norma interessa in particolare la Regione Sardegna e la Regione Friuli Venezia Giulia. La Relazione tecnica valuta in 40 il numero addizionale di dirigenti scolastici determinato dalla norma.

Passa poi in rassegna i commi da 17 a 21, recanti una disciplina a regime riguardante l'utilizzo dei docenti che, al termine delle operazioni di mobilità, risultano in esubero. Nel precisare che essi sono circa 10.000, osserva che saranno utilizzati nella medesima provincia, come precisato dal comma 17: su posti esistenti, in altre classi di concorso, anche in altri gradi di istruzione; su posti di sostegno; su frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici; su posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico; per la copertura di supplenze brevi e saltuarie. Le assegnazioni relative agli ultimi tre punti saranno effettuate dai dirigenti scolastici (comma 18), mentre, ai sensi del comma 19, per la durata dell'utilizzazione il dipendente percepisce lo stipendio proprio dell'ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Dopo aver riferito sui commi 20 e 21, riguardanti, rispettivamente, la predisposizione da parte degli uffici scolastici regionali di un piano di disponibilità e utilizzo del personale in esubero e l'utilizzo dei risparmi conseguiti per il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa, pone l'accento sul comma 22, recante una norma interpretativa in tema di mansioni superiori. Esso stabilisce che il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti da parte del dirigente scolastico non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero.

Il comma 27, prosegue il Presidente relatore, stabilisce che a partire dal 2012, entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a ripartire il fondo per il rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, tra le Regioni al cui finanziamento del Servizio sanitario nazionale concorre lo Stato, in proporzione all'organico di diritto delle Regioni con riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Conseguentemente dal 2012 le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma per i citati accertamenti medico-legali.

Passando all'articolo 19, sottolinea che il comma 1 apporta plurime modifiche all'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, rideterminando le funzioni fondamentali dei comuni, tra le quali sono comprese quelle relative all'edilizia scolastica e all'organizzazione e gestione dei servizi scolastici. Tra queste funzioni vi è l'obbligo dei comuni di modesta dimensione demografica di costituire unioni di comuni.

Con particolare riferimento all'articolo 23, evidenzia che il comma 2 estende all'esercizio finanziario 2013 la disciplina del 5 per mille dell'IRPEF, contenuta nell'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge n. 40 del 2010. Il comma stabilisce altresì che le norme attua-

tive di tale disciplina, contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, si applichino anche all'esercizio finanziario 2013, previo aggiornamento dei riferimenti temporali ivi contenuti. Infine, il medesimo comma destina alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2013 la somma di 400 milioni di euro, prevedendo altresì il divieto di utilizzare nell'esercizio successivo le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Di competenza della Commissione è anche il comma 3 dell'articolo 23, che autorizza per l'anno 2013 la spesa di 10 milioni di euro per il sostegno alle università non statali legalmente riconosciute. In proposito, il Presidente relatore pone l'accento sulle risorse destinate nel 2010 alle università non statali, pari a 89,1 milioni di euro. Osserva peraltro che la legge di stabilità del 2011 aveva previsto l'assegnazione di ulteriori 25 milioni di euro per il sostegno delle università non statali legalmente riconosciute, mentre la legge di stabilità del 2012 aveva autorizzato per l'anno 2012 l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per le medesime finalità.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che il comma 4 dell'articolo 23 incrementa di 90 milioni di euro la dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti di onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge n. 147 del 1992. Fornisce quindi in dettaglio le dotazioni di tale Fondo, che negli ultimi anni ha beneficiato di incrementi specifici pari, rispettivamente, a 100 milioni di euro nel 2011 e a 150 milioni di euro nel 2012. Il medesimo articolo 23, al comma 5, conclude il Presidente relatore, autorizza, a decorrere dall'anno 2013, la spesa di 103 milioni di euro affinché i comuni provvedano a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, e in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del segnale audio e dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per la sede informativa all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impiego dei fondi strutturali e di coesione dell'Unione europea e dei fondi nazionali di cofinanziamento della politica regionale di sviluppo nelle Regioni di convergenza: audizione del presidente dell'Autorità di gestione del POR FESR della Regione Calabria**

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta dell'11 luglio scorso.

Dopo una breve introduzione PRESIDENTE, ha la parola l'onorevole MANCINI, assessore al bilancio e alla programmazione nazionale e comunitaria della Regione Calabria, il quale esprime un particolare ringraziamento per la possibilità offerta all'Amministrazione regionale di far conoscere le modalità di utilizzo e programmazione delle risorse europee. L'audizione odierna, osserva, si inserisce in una pluralità di incontri che hanno visto la Regione confrontarsi dapprima con il Comitato di sorveglianza FESR, nell'ambito del quale l'Unione europea ha manifestato soddisfazione per l'azione avviata e, in secondo luogo, con il Ministero della coesione territoriale, durante il quale è stata approfondita la nuova programmazione.

Riferisce quindi che – quando l'attuale Amministrazione regionale si è insediata – il Programma operativo FESR per il 2007-2013 presentava diversi elementi negativi dovuti soprattutto a carenze nella fase programmatica e a scarsa capacità di spesa. Nella consapevolezza della difficile congiuntura economica e delle ristrettezze di risorse, l'Amministrazione regionale ha pertanto operato al fine di impiegare al meglio i preziosi fondi europei. Fa notare perciò con soddisfazione che, dopo due anni, si è avuto un incremento degli impegni giuridicamente vincolanti pari al 41 per cento, nonché un incremento dei pagamenti pari al 171 per cento ed un aumento del 400 per cento delle nuove procedure adottate.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimento del senatore ASCIUTTI (*PdL*), l'onorevole MANCINI precisa che per nuove procedure adottate si intendono i bandi e le procedure di selezione. Il Programma ha dunque inizialmente sofferto della mancanza di strumenti propedeutici che consentissero di spendere effettivamente le risorse. Puntualizza altresì che attualmente sono stati realizzati 155 bandi e che l'attuale Amministrazione ne ha elaborato un numero tale da avere una valenza economica di 1,2 miliardi di euro. Ciò ha permesso di raggiungere i *target* concordati con l'Europa nel 2010, nel 2011 e fino ad ora per il primo semestre 2012.

Sottolinea inoltre che, a fronte di una dotazione complessiva del FESR di circa 3 miliardi di euro, la difficoltà di spendere le risorse è dovuta anche alla normativa concernente il Patto di stabilità. Ad ogni modo, prosegue conclusivamente, si è abbandonata la strada dei micro interventi, eccessivamente parcellizzati sul territorio regionale, per dar vita a grandi opere, puntando sull'offerta di servizi più adeguati, nella prospettiva di giungere a ricadute positive in termini di spesa.

La dottoressa TAVANO, Presidente dell’Autorità di gestione del POR FESR Calabria, descrive in linea generale gli assi prioritari in cui si articola il Programma, ciascuno con una specifica dotazione finanziaria. In particolare pone l’accento sull’asse I riguardante la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica e la società dell’informazione, che ha risorse pari al 10 per cento dell’intero FESR, sull’asse IV – qualità della vita e inclusione sociale che ha una dotazione pari al 9 per cento del Fondo – nonché sull’asse V – risorse naturali, culturali e turismo sostenibile – la cui quota finanziaria ammonta al 12 per cento del Fondo. Specifica poi che ciascun asse è diviso in settori di intervento: quanto all’asse I, il settore ricerca scientifica ha risorse per 209 milioni di euro, che rappresentano il 7 per cento dell’intera dotazione finanziaria. Un altro settore di competenza della Commissione è quello dell’istruzione, afferente all’asse IV, che dispone di 74 milioni di euro, ossia del 2 per cento delle risorse, mentre il settore patrimonio culturale, inerente l’asse V, può contare su circa 179 milioni di euro, pari al 6 per cento del Programma.

Riferisce inoltre che sono stati assunti impegni giuridicamente vincolanti per 1,316 miliardi di euro, sono effettuati pagamenti per 562 milioni di euro tali per cui la capacità di impegno del Programma si è attestata sul 43,9 per cento. Si sofferma altresì sulla capacità di avanzamento del Programma, pari al 17,6 per cento, nonché sulla spesa certificata, ammontante a 487 milioni di euro.

Descrive indi le procedure di selezione avviate, che ammontano a 2,6 miliardi di euro, corrispondenti all’87 per cento del Fondo. Tiene peraltro a precisare che tra le nuove procedure di selezione non sono compresi i quattro grandi progetti intrapresi dalla Regione, per i quali è in corso l’interlocuzione con i servizi della Commissione europea per la relativa approvazione. Fa presente comunque che le risorse per tali progetti ammontano a 356 milioni di euro e che nel corso del 2012 saranno avviate nuove procedure di selezione per un importo di 555 milioni di euro. Alla luce di tali dati, afferma dunque che la dotazione finanziaria sarà interamente programmata, con un *overbooking* utile ai fini della prossima programmazione.

Pone peraltro l’accento sul cospicuo incremento registrato dal 2010 al 2012 per quanto attiene alle procedure avviate, passate da 247 milioni di euro nel giugno 2010 a 1,7 miliardi di euro a maggio 2012. Le ragioni di tale notevole aumento, sottolinea, sono dovute all’approvazione di tutte le condizioni necessarie *ex ante* per impiegare le risorse. Cita ad esempio le direttive di attuazione, che sono indispensabili per poter elaborare i bandi, nonché i piani relativi alle strategie di intervento. Al riguardo riferisce che negli ultimi due anni sono state approvate nuove direttive di attuazione e diversi piani, compiendo perciò un lavoro rilevante a monte.

Con particolare riferimento ai settori di intervento, pone in luce il comparto istruzione per il quale gli impegni giuridicamente vincolanti ammontavano solo a 8 milioni sul totale di 74 milioni di euro e i pagamenti erano pari a soli 5 milioni di euro. Si è trattato, precisa, di cifre assai basse, rispetto alle quali la nuova Amministrazione regionale ha incremen-



tato l'attività cofinanziando un bando del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'efficientamento energetico e la ristrutturazione delle scuole nonché per la realizzazione di campi sportivi. Afferma infatti che nel 2010 l'unico bando emanato riguardava l'ausilio ai ragazzi disabili e ammontava a 3,5 milioni di euro, mentre il cofinanziamento del bando ministeriale ha consentito l'impiego di 56 milioni di euro, finanziando 112 scuole primarie e 26 secondarie. Nel medesimo settore, prosegue, sono stati realizzati altri due bandi inerenti i laboratori per l'apprendimento delle lingue e per l'approfondimento della matematica e delle scienze, nonché per l'adeguamento sismico delle scuole.

Evidenzia altresì che, in attuazione del Piano di azione e coesione, sono stati riprogrammati sul settore istruzione 59 milioni di euro, che si aggiungono alla dotazione specifica summenzionata. Di questi, una parte proseguirà il cofinanziamento del bando ministeriale, mentre la restante parte riguarderà il potenziamento delle classi digitali.

In ordine al settore ricerca, fa presente che gli impegni giuridicamente vincolanti si attestano a 63 milioni di euro e i pagamenti a 27 milioni di euro. I bandi emanati hanno avuto ad oggetto i poli regionali di innovazione nonché gli incentivi alle imprese per promuovere l'investimento, la formazione e la ricerca.

Quanto al settore del patrimonio culturale, riferisce che sono stati attivati bandi inerenti il sistema museale, le residenze teatrali, nonché la ristrutturazione di sedi e strutture teatrali. A ciò si sono aggiunti interventi per la valorizzazione dei beni culturali, anche concernenti il completamento delle iniziative avviate nel precedente ciclo di programmazione. In ultima analisi menziona diversi eventi culturali promossi per diffondere la cultura calabrese e incrementare i flussi turistici.

Il professor Mario CALIGIURI, assessore alla cultura, istruzione e ricerca della Regione Calabria, sottolinea come l'Amministrazione regionale si stia impegnando per promuovere un modello di sviluppo economico basato sulla cultura. A tal fine, giudica essenziale l'integrazione delle risorse europee con i fondi ordinari, inevitabilmente di entità inferiore, e quelli nazionali, provenienti dai PON e dal Piano di azione e coesione. Egli sottolinea peraltro come spesso non sia importante l'ammontare delle cifre a disposizione, quanto piuttosto l'oculatazza della spesa.

Per quanto riguarda la ricerca, ad esempio, prosegue, la Regione Calabria dispone a suo avviso di somme addirittura eccessive, che il territorio non riesce ad assorbire. Né va dimenticato che, non a caso, la ricerca è in cima ai motivi di truffa in sede europea.

Egli illustra indi nel dettaglio i fondi stanziati per la ricerca in Calabria: 470 milioni del PON, 240 milioni del POR, nonché 64 milioni del Piano per il Sud, per un totale di 774 milioni, che quasi sempre finiscono agli stessi beneficiari. In vista della rimodulazione delle risorse la Calabria ha pertanto chiesto di ridurre di 81 milioni gli stanziamenti per la ricerca e di dirottarli sull'istruzione. Reputa infatti incongruo che il PON, la cui programmazione precede l'insediamento dell'attuale Amministrazione re-

gionale, assegni il 7 per cento alla ricerca e solo il 2 per cento all'istruzione.

Oltre a ridurre i fondi per la ricerca, la Regione ha altresì avviato un censimento delle attività, basato su tre linee strategiche. In primo luogo, egli pone l'accento sulla rete della ricerca promossa dal progetto «Calabria innova», per il quale sono stati già selezionati con procedure ad evidenza pubblica cinque *project manager* e ventiquattro collaboratori. Per quanto riguarda i poli di innovazione, riconosce che essi possano costituire un elemento di debolezza. La Regione ha pertanto commissionato uno specifico studio all'*Area science park* di Trieste per evidenziare i potenziali limiti di questo strumento ed apportare i necessari correttivi. Infine, particolare attenzione è dedicata alle nuove imprese innovative, in particolare quelle rivolte verso il Sud.

Passando alle misure relative all'istruzione, l'oratore pone in luce come il 72 per cento delle scuole calabresi non abbia il certificato di agibilità. A tal fine il POR FESR è stato rimodulato onde dedicare un cospicuo ammontare di risorse all'edilizia scolastica, anziché realizzare, come prevedeva la programmazione originaria, solo una decina di scuole pilota di eccellenza.

Egli dà poi conto dei progetti tesi, da un lato, ad attrezzare i laboratori anche con *software* dedicati ai disturbi dell'apprendimento e, dall'altro, a creare una rete democratica per consentire agli studenti di seguire *on line* gli eventi istituzionali più importanti.

Riferisce altresì sul progetto Scuola digitale, attraverso cui è stata avviata una sperimentazione nelle prime classi delle scuole medie e nelle prime e terze classi delle scuole superiori per il superamento dei libri di testo attraverso l'uso di *tablet* in ambienti cablati.

Quanto ai progetti relativi alle lingue e al contrasto della dispersione scolastica, realizzati attraverso il Fondo di azione e coesione, comunica che sono stati allocati 35 milioni e finanziate 140 scuole. Del resto, ricorda, la Regione Calabria registra uno dei tassi di dispersione scolastica più elevati a livello nazionale, oltre che la maggiore presenza di bambini rom nelle scuole.

Dopo aver richiamato il Portale dell'istruzione, nell'ambito del quale un milione di euro è destinato all'anagrafe degli studenti, egli si sofferma su alcuni esempi virtuosi di integrazione dei fondi, citando in primo luogo i 100.000 euro del bilancio ordinario della Regione riservati al progetto Pitagora *mundus* per la cooperazione scolastica nel Mediterraneo, che porterà diverse centinaia di ragazzi egiziani a studiare in istituti tecnici della Regione. La Calabria si conferma così un punto di riferimento importante della formazione nel Mediterraneo, attraverso un progetto che attrae cospicue risorse anche dal Governo egiziano.

Un altro esempio di integrazione positiva riguarda il FSE, con due specifici intereventi: da una parte l'incremento delle abilità di base e, dall'altra, l'educazione alla legalità nei 154 comuni ad alta densità criminale. Entrambi i progetti prevedono l'utilizzazione di docenti precari.

L'oratore riferisce altresì che la Regione sta migliorando la propria *performance* in termini di lettura di libri e giornali, tanto che si prevede che nel 2015 diventi la prima regione del Mezzogiorno in questo senso. Migliorano anche le prestazioni in termini di scuola/lavoro, come conferma l'elevato numero di iscrizioni negli istituti tecnici.

Egli cita infine i più importanti progetti avviati in campo culturale, fra cui quello per una rete museale di qualità con 6,6 milioni di euro, il bando per l'arte contemporanea con 3,5 milioni e quello per le residenze teatrali con 2,1 milioni. Sono poi stati programmati eventi per 7 milioni di euro volti a creare economia attraverso eventi culturali. Sul Portale della cultura residuano invece 400.000 euro che saranno destinati all'archivio sonoro. Quanto ai progetti in corso, cita 44 milioni di euro investiti sui beni culturali e 30 milioni sulla valorizzazione.

Avviandosi alla conclusione, ribadisce l'obiettivo di ridurre i fondi per la ricerca onde renderli più efficaci e pone l'accento sull'importanza di assistere i beneficiari delle risorse nella fase sia ascendente che discendente oltre che in quella di verifica. Evidenzia altresì la necessità di correggere la distorsione fra attività pratiche e rendicontazione finale. Conferma comunque l'impegno della Regione Calabria per utilizzare al meglio i fondi europei anche in vista della programmazione 2014-2020, nella convinzione che il futuro non si aspetti ma si prepari.

Il dottor Massimiliano FERRARA, direttore generale del Dipartimento istruzione, cultura e ricerca della Regione Calabria, nell'associarsi a quanto esposto dagli oratori che l'hanno preceduto, pone in luce come sia particolarmente necessario, anche in vista del prossimo Programma quadro per la ricerca Horizon 2020, dotare la Calabria di quegli strumenti di attuazione che le consentano di non trovarsi impreparata rispetto alla prossima programmazione.

In tale ottica, suggerisce di trasformare i poli di innovazione, attualmente indubbiamente pericolosi, in strumenti preziosi di trasferimento di *know how* alle imprese. Rivendica del resto alla Calabria l'istituzione di una sistema di controlli sui predetti poli, manifestando l'auspicio che essi contribuiscano ad aumentare la capacità di brevettazione della Regione. Auspica infatti un circolo virtuoso che aumenti la competitività territoriale in sinergia con le università e il sistema della ricerca.

Seguono quesiti posti dai senatori.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) registra con soddisfazione la brillante *performance* della Calabria ed esprime apprezzamento per le iniziative in favore degli studenti con difficoltà di apprendimento, ricordando la legge da lui promossa a livello nazionale.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) si dichiara piacevolmente sorpresa dai buoni risultati della Regione Calabria, che confermano una tendenza positiva già emersa in precedenti audizioni. Chiede peraltro

se esista una cabina di regia per la gestione coordinata delle risorse del FESR e del FSE.

Il senatore BEVILACQUA (*PdL*) si associa al giudizio positivo sull'operato degli amministratori regionali, mettendo in luce l'importanza di aver superato la precedente mancanza di progettualità, che consentirà sicuramente di vincere la scommessa culturale del territorio.

L'onorevole Giacomo MANCINI ringrazia gli intervenuti per le manifestazioni di apprezzamento e conferma l'impegno della Regione nella direzione indicata al fine di offrire nuove opportunità ai cittadini e diffondere un'immagine positiva della Regione.

Risponde poi alla senatrice Mariapia Garavaglia che il coordinamento politico e tecnico di tutti i fondi europei compete proprio all'assessorato alla programmazione da lui diretto, nel solco delle direttive elaborate dal Presidente della Regione.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare gli auditi per l'utile contributo offerto, comunica che la documentazione consegnata sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE dichiara indi conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(3402) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice SOLIANI (*PD*), la quale mette anzitutto in luce l'urgenza di provvedere a favore delle popolazioni colpite da un sisma che, come è noto, ha interessato le province di tre Regioni ed è durato ben più a lungo rispetto alle prime scosse di maggiore entità. Le decisioni del Governo e del Parlamento sono perciò seguite con grande attesa. In particolare, il lavoro svolto presso l'altro ramo del Parlamento in prima lettura, intenso ed appassionato, è stato giudicato positivamente ed ha registrato un'ampia condivisione. Né va dimenticato il sostegno offerto dai numerosi interlocutori locali, come i commissari, i sindaci, i rappresentanti della protezione civile, dell'economia, delle forze dell'ordine, delle istituzioni scolastiche, nonché i volontari.

Va altresì sottolineato, prosegue la relatrice, che le misure approntate in questa circostanza hanno fatto tesoro dell'esperienza precedente relativa

ai sismi occorsi in Umbria, nelle Marche e in Abruzzo nel più recente passato.

Le zone colpite dal terremoto del maggio scorso si trovano peraltro in una fase di mezzo fra l'emergenza (non ancora conclusa, per la quale erano stati stanziati 50 milioni di euro al fine di affrontare i problemi più immediati) e la ricostruzione, alla quale il decreto in esame destina 2,5 miliardi di euro che, tuttavia, risultano ancora largamente insufficienti.

Soffermandosi in particolare sugli aspetti di competenza della Commissione, che riguardano gli istituti scolastici, i beni culturali e la ricerca, la relatrice segnala poi che il provvedimento reca l'assegnazione di contributi, la definizione di modalità nonché l'individuazione di priorità. Entrando nel dettaglio, illustra l'articolo 3, comma 1, che alla lettera c) destina risorse per i danni alle strutture adibite, fra l'altro, ad attività socio-educative, fra cui rientra l'inestimabile patrimonio delle scuole dell'infanzia. La lettera d) prevede invece la concessione di analoghi contributi per i danni agli immobili di interesse storico-artistico. L'articolo 4 reca invece le modalità per la ricostruzione degli edifici pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale. Al riguardo, ella sottolinea l'importanza di procedere in maniera unitaria alla ricostruzione di tutto il tessuto urbano dei paesi colpiti, includendo sia i beni culturali sia le strutture educative che quelle industriali.

L'articolo 4-bis è poi interamente dedicato ai beni culturali, stanziando risorse per la messa in sicurezza degli immobili danneggiati, la rimozione e il ricovero dei beni mobili, nonché la ricostruzione e il ripristino del patrimonio. In proposito, ella prende atto con rammarico che le risorse non siano aumentate rispetto ai 5 milioni originariamente ipotizzati, cui si aggiungono 500.000 euro all'anno per il triennio 2012-2014 destinati a pagare gli straordinari al personale che si è prodigato nei primi giorni dopo il sisma. Ella evidenzia peraltro le condizioni critiche di numerose imprese locali dello spettacolo e preannuncia l'intenzione di inserire, nel parere, un richiamo a forme agevolative con particolare riguardo al pagamento dell'IMU.

L'articolo 5, prosegue ancora la relatrice, riguarda invece gli interventi a favore delle scuole, con particolare riferimento alla messa in sicurezza, all'adeguamento sismico e alla ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati o resi inagibili. Sono previsti altresì interventi di adattamento del calendario scolastico e di flessibilità dell'orario. Al riguardo, al relatrice ipotizza tuttavia il ricorso all'organico funzionale per assicurare la necessaria flessibilità alle istituzioni scolastiche.

Nell'ipotesi in cui vi siano margini per modificare il decreto-legge, suggerisce inoltre di inserire una precisazione affinché, per la ricostruzione delle scuole, non siano utilizzate le medesime procedure dei capannoni industriali. L'indizione di gare e l'individuazione delle aree richiederà infatti tempi incompatibili con l'avvio del prossimo anno scolastico.

Dopo aver segnalato la difficoltà di alcuni comuni di rispettare il patto di stabilità in simili condizioni, conclude illustrando l'articolo 12 che assegna 50 milioni di euro per attività di ricerca industriale, come

del resto già preannunciato nel corso di un'audizione dei dirigenti ministeriali responsabili per la ricerca.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

Martedì 17 luglio 2012

**Plenaria**

**421<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GRILLO**

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore RANUCCI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo che all'articolo 1, comma 4, prevede che i piccoli comuni possano effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento.

L'articolo 5, comma 14, incrementa del 5 per cento la riduzione già in vigore sui compensi degli organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010.

L'articolo 6, comma 9, prevede che – con riferimento alle opere che abbiano avuto rappresentazione nei documenti contabili degli enti fino all'esercizio in corso – vengano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i criteri e le modalità di ricognizione e raccolta di informazioni relative alle opere di importo più rilevante.

Per assicurare certezza sulle modalità di definizione della procedura di privatizzazione della Tirrenia e consentire di definire in tempi brevi l'iter per la sottoscrizione delle Convenzioni che regolano i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le società aggiudicatrici delle gare per la privatizzazione di Tirrenia e Siremar nonché i connessi oneri di servizio pubblico, il comma 19 dell'articolo 6 prevede l'approvazione *ope legis* delle stipulande Convenzioni e che le stesse producano effetti immediati a far data dalla sottoscrizione.

L'articolo 7, comma 11, riduce di 30 milioni di euro a decorrere dal 2012 gli incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale. Il comma 12 del medesimo articolo prevede che le amministrazioni centrali dello Stato assicurino, a decorrere dal 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato 2 al decreto-legge in esame.

Il comma 24 annulla l'Accordo di Programma sottoscritto il 15 luglio 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comune di Catanzaro, la provincia di Catanzaro e la regione Calabria avente ad oggetto il trasferimento del Laboratorio Tipologico Nazionale, nell'ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni di Catanzaro.

Il comma 26 prevede che, per il 2012, resti acquisita al bilancio dello Stato una quota degli introiti a titolo di contribuzione degli utenti per le attività già facenti capo al Registro italiano dighe pari a 2,5 milioni di euro. Esso inoltre sopprime i contributi agli enti e alle istituzioni nazionali ed internazionali e a privati per attività dell'aviazione civile iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 12 apporta, ai commi 78 e 79, alcune modifiche alla disciplina istitutiva dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. In particolare, la lettera a) del comma 78 posticipa dal 31 luglio 2012 al 30 settembre 2012 il termine ultimo fino al quale – in assenza di precedente adozione dello statuto dell'Agenzia – le funzioni e i compiti trasferiti al nuovo soggetto continueranno ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di ANAS. Esso inoltre introduce la previsione in virtù della quale – in caso di mancata adozione, entro il suddetto termine, dello statuto dell'Agenzia nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua le unità di personale da trasferirle – l'Agenzia sarà soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima saranno trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dal 1 ottobre 2012.

I commi da 80 a 86 del medesimo articolo 12 recano disposizioni in materia di autotrasporto. Ai sensi del comma 81, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori opera quale centro di costo nell'ambito del Centro di responsabilità Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 82 riduce le attribuzioni del suddetto Comitato centrale, al fine di evitare sovrapposizioni tra le funzioni del Comitato e quelle della Consulta.

Il comma 83 modifica la composizione del Comitato centrale, attribuendo la presidenza (attualmente riservata ad un Consigliere di Stato) ad un dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (lettera a). Analogamente, la lettera b) prevede che il vicepresidente che rappresenta il Ministero sia responsabile dell'attività amministrativa e contabile. La lettera c) stabilisce che le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo abbiano un rappresentante



ciascuna, invece che quattro rappresentanti, come previsto precedentemente.

Il comma 85 riduce lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per le iniziative in materia di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione ambientale. Ai sensi del comma 86, il Comitato centrale, con i fondi disponibili, proseguirà in particolare gli interventi necessari per l'attuazione dei controlli sull'autotrasporto previsti dalle direttive dell'Unione europea in materia e dalle intese intercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'interno.

Infine, con riferimento all'articolo 23, comma 1, che autorizza per l'anno 2013, in aggiunta alle risorse già previste a legislazione vigente, la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci, sarebbe opportuno sollecitare una diversa allocazione delle risorse che incentivi il trasporto merci mediante ferrovia.

Si apre la discussione.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), considerata l'importanza del provvedimento e del suo impatto significativo sui settori che rientrano nella competenza della Commissione, ritiene necessaria un'interlocuzione con il Governo, al fine di approfondire i contenuti e le conseguenze del decreto-legge in questione.

In particolare, sarebbe necessario che il Governo chiarisse il meccanismo di approvazione *ope legis* delle Convenzioni che regolano i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le società aggiudicatrici delle gare per la privatizzazione di Tirrenia e Siremar, prevista dall'articolo 6, comma 19.

Alla luce delle disposizioni che recano nuove riduzioni di spesa per i Ministeri e di quelle relative all'Agenzia delle infrastrutture stradali e autostradali, il Governo dovrebbe inoltre chiarire la propria visione dell'assetto istituzionale di settore.

Con riferimento alle disposizioni in materia di autotrasporto, rileva l'assenza nel provvedimento di due importanti interventi: l'esclusione dagli albi provinciali dell'autotrasporto delle ditte fittizie e l'introduzione di un limite al ricorso alla subvensione.

Ritiene, poi, inaccettabile la previsione di risorse ulteriori per il settore dell'autotrasporto merci, che sono il frutto di una scelta politica e non tecnica.

Il presidente GRILLO (*PdL*) sottolinea che la riduzione degli incentivi a sostegno delle emittenti televisive e radiofoniche locali si inserisce in un quadro in cui queste ultime sono già gravemente colpite dalla crisi nel settore della pubblicità.

Si augura che il rappresentante del Governo, oggi impossibilitato per concomitanti impegni parlamentari, possa prendere parte alle prossime sedute della Commissione.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) condivide l'impianto complessivo del provvedimento, ma ritiene indispensabile approfondire alcuni temi che nell'attuale configurazione rischiano di non essere in linea con le finalità dell'intervento.

Premesso di condividere senz'altro l'incentivo ad un maggior ricorso allo strumento digitale, l'articolo 1, comma 4, si presta a due considerazioni. In primo luogo, nell'incentivare forme di collaborazione fra comuni di piccole dimensioni, esso riconosce la necessità di un livello sovra comunale e ciò parrebbe scontrarsi con le decisioni adottate in materia di assetto delle province. Inoltre, sarebbe opportuno verificare se i comuni abbiano la possibilità concreta di potenziare il ricorso agli strumenti elettronici. In caso contrario, la disposizione in esame rischierebbe di restare inattuata.

In merito alla riduzione degli incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale, ricorda che essi riguardano centinaia di imprese che, oltre a svolgere una funzione di garanzia del pluralismo, assicurano lavoro a migliaia di dipendenti. Ritiene, pertanto, che si dovrebbero studiare modalità per evitare il taglio in questione.

Si associa a quanto affermato nel corso di altri interventi sulla necessità che un rappresentante del Governo prenda parte alle sedute della Commissione.

La senatrice DONAGGIO (*PD*) osserva che bisognerebbe evitare di effettuare interventi specifici che incidono sulle competenze di enti territoriali, senza prima avere individuato il quadro complessivo delle funzioni che si vogliono ad essi attribuire.

Auspica la razionalizzazione delle spese relative alle trasmissioni radiofoniche istituzionali.

Ritiene, infine, contraddittorio garantire gli incentivi all'autotrasporto, quando allo stesso tempo sono ridotti gli investimenti nel campo della sicurezza.

Il senatore LADU (*PdL*), con riferimento all'articolo 6, comma 19, lamenta il costo eccessivo dei collegamenti marittimi con le isole e con la Sardegna in particolare, rilevando l'assenza di un intervento incisivo da parte del Governo e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Chiede, pertanto, l'audizione di rappresentanti della Regione Sardegna sulle conseguenze negative che l'isola sta subendo in seguito alla procedura di privatizzazione e all'aumento dei prezzi.

Il seguito dell'esame viene rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 18 luglio 2012, alle ore 8,30, è posticipata alle ore 9.

Comunica, altresì, che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 3402 che reca «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», approvato dalla Camera dei deputati.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Martedì 17 luglio 2012

**Plenaria****323<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Braga.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(3382) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87 recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario**

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio scorso.

Il relatore PICCIONI (*PdL*) illustra uno schema di parere favorevole con condizione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il sottosegretario BRAGA prende la parola sottolineando l'oggettiva fondatezza del quadro delineato nell'ambito dello schema di parere.

Il senatore ANDRIA (*PD*) prospetta l'opportunità di integrare lo schema di parere testé illustrato, inserendo nell'ambito dello stesso un apposito riferimento alla risoluzione sull'affare assegnato concernente il trasferimento delle funzioni della società Buonitalia S.p.A., approvata dalla Commissione all'unanimità il 29 maggio scorso.

Suggerisce inoltre di sottolineare, nell'ambito dello schema di parere, le competenze professionali specifiche acquisite dai dipendenti di Buonitalia S.p.A., atte a giustificare pienamente un riutilizzo di tali risorse umane.

Il relatore PICCIONI (*PdL*) condivide le proposte di riformulazione avanzate dal senatore Andria, provvedendo quindi ad integrare lo schema di parere originariamente illustrato.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che sarà posto ai voti lo schema di parere, nella versione per ultimo illustrata dal relatore.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo schema di parere, esprimendo tuttavia amarezza per la tardività con cui si è operato relativamente ai profili problematici in questione.

Dopo che la senatrice CASTIGLIONE (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) ha dichiarato, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo schema di parere, interviene il senatore DI NARDO (*IdV*) per preannunciare, anche a nome del Gruppo parlamentare dell'Italia dei Valori, il voto favorevole sull'atto in questione, sottolineando che lo stesso è opportunamente orientato nella direzione della salvaguardia di posti di lavoro, in controtendenza con l'impostazione seguita dall'Esecutivo in casi analoghi.

Il senatore PINZGER (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) dichiara, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo schema di parere illustrato dal relatore.

Il senatore SANCIU (*PdL*) nel preannunciare, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di parere, esprime particolare apprezzamento per le parti dello stesso con cui viene affrontato il problema inerente ai dipendenti della società Buonitalia S.p.A., che presenta risvolti significativi anche sul piano umano.

Il senatore TEDESCO (*Misto-MSA*) dichiara, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo schema di parere illustrato dal relatore.

Infine, il senatore ANDRIA (*PD*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sull'atto in questione.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*), previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole

con condizione, nella versione per ultimo prospettata dal relatore Piccioni (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

La Commissione approva all'unanimità.

*(3402) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)*

La relatrice BERTUZZI (PD) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, rilevando preliminarmente che il terremoto, verificatosi il 20 maggio scorso e, in modo ancor più violento, il 29 maggio, in una vasta zona della pianura padana – ove lo sciame sismico non si è ancora esaurito – ha provocato gravissimi danni.

Queste conseguenze dannose hanno riguardato innanzitutto le persone. Ventisette sono state le vittime e, a tutt'oggi, ancora migliaia di individui non possono tornare alle proprie abitazioni.

I danni al patrimonio culturale, architettonico e civile sono ingenti, ed hanno determinato uno stato di assoluta emergenza per il tessuto produttivo, senza precedenti nella storia di eventi simili nel Paese.

Il tessuto economico dell'area colpita dal sisma – prosegue la relatrice – è caratterizzato da un'intensa rete produttiva, costituito da migliaia di aziende, molte delle quali impegnate in settori di eccellenza, ad elevata specializzazione e qualità dei prodotti, con un apporto valutato attorno al 2 per cento al PIL nazionale.

Nel contesto del generale apparato economico, un gravissimo colpo ha subito il sistema della produzione agricola e agroalimentare caratterizzato da una straordinaria estensione e qualità, attestata da prodotti di punta conosciuti nel mondo.

Le imprese agricole e agroalimentari si trovano a dover affrontare una crisi enorme determinata da diversi fattori, tra i quali i danni alle strutture aziendali, ai macchinari e ai magazzini, ai fabbricati rurali, alle stesse scorte di prodotti, alle colture in atto, senza dimenticare l'importante rilievo delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra le quali in primo luogo quelle riguardanti la bonifica e l'irrigazione.

La quantificazione dei danni al complesso tessuto produttivo e agricolo è, in ragione della situazione descritta, in via di continuo aggiornamento, con stime che già nella prima fase apparivano decisamente preoccupanti, anche in relazione alla sospensione delle attività in attesa di puntuali verifiche definitive.

Di fronte a un tale scenario – prosegue la relatrice – il Governo ha affrontato la situazione in modo tempestivo, ricorrendo alla decretazione d'urgenza in ragione di una valutazione quanto più approfondita in relazione ai tempi, sotto i principali aspetti relativi ai danni e alle contromisure necessarie per affrontare l'emergenza.

Le misure predisposte con il presente decreto-legge sono finalizzate a fare fronte alle più immediate esigenze in relazione ai danni causati dal terremoto e a porre in essere gli interventi per una efficace ripresa delle attività economiche delle zone interessate.

Nel corso dell'*iter* alla Camera il provvedimento si è implementato di una serie di ulteriori previsioni, collegate a profili e ipotesi che hanno dato maggiore efficacia al testo, ampliandolo di contenuti emersi nel dibattito e nella considerazione delle molteplici problematiche connesse al sisma.

Il complesso degli interventi previsti è articolato in tre parti, ricomprendenti rispettivamente interventi immediati per il superamento dell'emergenza, gli interventi per la ripresa economica e le misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente, ed è opportuno sottolineare preliminarmente che le misure inerenti il comparto agricolo ed agroalimentare sono diffuse essenzialmente nelle prime due parti.

L'articolo 3 reca disposizioni in ordine alla definizione dei criteri per la concessione di contributi e finanziamenti per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, nonché a favore delle imprese, di soggetti pubblici e di servizi specificati nella norma.

In particolare, il comma 1 prevede che i Presidenti delle Regioni colpite dal sisma stabiliscano, d'intesa tra loro e con propri provvedimenti, anche la concessione di indennizzi a favore delle imprese, che si traducono nella concessione di una serie di contributi tra i quali, alla lettera *b*), rientrano, previa presentazione di perizia giurata, anche contributi per le attività agricole e zootecniche. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stato altresì introdotto un termine entro il quale alle imprese casearie danneggiate è riconosciuta la concessione dei contributi, in ordine ai quali l'autorità competente è tenuta al riconoscimento entro il 31 marzo 2013.

Nel corso dell'*iter* – prosegue la relatrice – è stata altresì aggiunta la lettera *b-bis*), la quale prevede la concessione di contributi, previa presentazione di perizia giurata, al fine di risarcire gli imprenditori che hanno subito danni ai prodotti a denominazione di origine tutelata stoccati in strutture ubicate nei territori interessati dal sisma.

Con la lettera *f-quater*) è stata altresì introdotta la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per permettere la riparazione, il ripristino o la ricostruzione delle strutture e degli impianti.

I commi 2 e 3 definiscono la disciplina per l'accertamento dei danni nell'erogazione dei relativi contributi.

Il profilo della bonifica e dell'irrigazione è stato oggetto di particolare considerazione, essendo presente in ulteriori disposizioni, quali l'articolo 4, comma 1, lettera *a*), con cui le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per l'irrigazione sono compresi nel piano di interventi urgenti a cui sono tenuti i Presidenti delle Regioni, nonché l'articolo 8 che, nel disporre la sospensione di termini amministrativi, al comma 1, numero 4), assoggetta a tale sospensione (fino al 30 novembre 2012) il versamento

dei contributi consortili di bonifica gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli, esclusi quelli per il servizio irriguo.

Nell'ambito dello stesso articolo 3, occorre ricordare due norme di diretto rilievo per le strutture concernenti le attività agricole.

Il comma 6 dispone che i soggetti interessati inoltrino una comunicazione di avvio dei lavori di ripristino ai comuni delle rispettive Regioni. Tali lavori dovranno essere comunque eseguiti nel rispetto della pianificazione urbanistica comunale e dei vincoli paesaggistici, fatta eccezione, per i fabbricati rurali, per la modifica della sagoma e per la riduzione della volumetria.

Inoltre, ai sensi del comma 7-*bis*, inserito nel corso dell'esame presso la Camera, in relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture riguardanti le attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e alla conservazione di prodotti deperibili o alla cura degli animali allevati, è necessaria e sufficiente, per l'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.

Il già citato articolo 8, in tema di sospensione di termini amministrativi e di contributi previdenziali, assume particolare rilevanza per il settore primario in quanto prevede ulteriori fattispecie oltre quella già ricordata relativamente ai consorzi di bonifica.

Il comma 1, infatti, al numero 9), ricomprende, nella sospensione fino al 30 novembre 2012, il pagamento delle rate di mutui e di finanziamenti di qualsiasi genere, incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, erogati dalle banche, dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti. Tale sospensione si applica anche ai canoni per contratti di locazione finanziaria concernenti edifici distrutti o divenuti inagibili o beni immobili strumentali all'attività agricola, oltre che a quella imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. Una modifica introdotta alla Camera ha esteso l'applicazione anche ai pagamenti di canoni aventi ad oggetto beni mobili strumentali alle attività suddette.

Sempre al comma 1, infine, il numero 9-*bis*) dispone un'ulteriore sospensione in ordine al pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge sullo sviluppo della proprietà contadina.

L'articolo 8 in questione contiene ulteriori disposizioni di sospensione, relative al comparto agricolo, nei commi da 8 a 14, dei quali i primi tre riguardano l'ambito zootecnico.

Il comma 8 differisce al 30 novembre 2012 numerosi adempimenti burocratici che le disposizioni nazionali, in attuazione di norme comunitarie, pongono a carico delle aziende zootecniche. Gli adempimenti in oggetto sono quelli relativi alla registrazione dei capi e alla registrazione e identificazione degli animali e degli eventi in stalla, nonché le registrazioni dell'impiego di taluni farmaci, essendo peraltro ricompresi anche gli obblighi della normativa sul benessere degli animali, ma restando escluse le operazioni di movimentazione degli stessi.

Con il comma 9 – prosegue la relatrice – sono sospesi fino al 30 novembre 2012 i versamenti che gli acquirenti di latte, prodotto dai singoli



produttori in esubero rispetto alla quota assegnata, sono tenuti a fare mensilmente all'AGEA, limitatamente alla produzione lattiera realizzata nel mese di marzo, e che sarebbero venuti a scadere il 30 maggio.

Il comma 10 consente di derogare alla disciplina stabilita per l'allevamento dei suini e dei vitelli, nonché sullo spandimento dei liquami, allorché i ricoveri siano dichiarati inagibili, nel qual caso è consentito lo spostamento dei capi in ricoveri temporanei.

Il comma 11 dispone in merito agli aiuti chiesti in base alla normativa comunitaria e in base all'Asse 2 del Programma di sviluppo rurale. La disposizione stabilisce il mantenimento di tali aiuti in favore delle aziende agricole ricadenti nei comuni interessati anche in caso di mancato adempimento degli obblighi correlati. Si richiama a base della norma l'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1122/2009, il quale stabilisce che, in caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, l'agricoltore continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o per gli animali che risultavano ammissibili quando è sopravvenuta la causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale.

Il comma 12 stabilisce che le autorità competenti rinuncino alla restituzione di quanto già erogato a titolo di aiuto all'investimento in attuazione delle misure del Programma di sviluppo rurale, qualora gli agricoltori ricadenti nei comuni interessati non siano in grado di rispettare gli impegni assunti.

Il comma 13 interviene, in relazione ai due commi precedenti, riguardo alla comunicazione che gli agricoltori dovrebbero trasmettere all'autorità competente, stabilendo una procedura in virtù della quale tale comunicazione è sostituita dal riconoscimento in via amministrativa da parte dell'autorità preposta della sussistenza di cause di forza maggiore.

Il comma 14 dispone la deroga, estesa a tutte le leggi delle Regioni interessate dagli eventi sismici, avente ad oggetto l'attività di somministrazione di pasti e bevande nelle aziende agrituristiche, stabilendo che tale attività possa svolgersi fino al 31 dicembre 2012.

Il Capo II, dedicato agli interventi per la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma, contiene norme di interesse, di cui alcune specificamente rivolte al settore agricolo ed agroalimentare.

L'articolo 10 prevede l'intervento del Fondo di garanzia, a titolo gratuito con priorità per tre anni, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dal sisma e che hanno subito danni in conseguenza di tale evento, fino all'importo massimo garantito di due milioni e cinquecentomila euro per ciascuna impresa. A seguito di una modifica presso la Camera, la norma è stata estesa anche alle imprese del settore agroalimentare con sede o unità locali nei territori citati.

L'articolo 11 autorizza la spesa di 100 milioni di euro da trasferire su ciascuna contabilità speciale, in apposita sezione, in favore delle tre Regioni interessate, per la concessione di agevolazioni nella forma del contributo in conto interessi alle imprese danneggiate dal sisma, tra le quali sono esplicitamente considerate anche le imprese agricole che hanno i

fondi sui territori colpiti dagli eventi sismici anche se la sede principale dell'azienda è collocata al di fuori di tale area.

L'articolo 13 dispone che 5 milioni di euro, derivanti dalla ripartizione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2, vengano trasferiti alla Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare di proprietà dell'ISMEA, al fine di abbattere per intero le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette, in favore delle imprese agricole danneggiate ubicate nei territori in questione. Occorre ricordare che la garanzia diretta serve a favorire l'accesso al credito delle aziende agricole e può essere fornita tramite fideiussione, cogaranzia e controgaranzia.

L'articolo 14, infine, finalizzato al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale attraverso risorse aggiuntive alle Regioni interessate, attribuisce a queste ultime la partecipazione dello Stato alla quota di finanziamento regionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, limitatamente alle annualità 2012 e 2013, la cui copertura è assicurata attraverso le risorse assegnate al Fondo rotativo per le politiche comunitarie.

La relatrice, dopo aver completato l'illustrazione dell'articolato, evidenzia che durante l'*iter* di conversione del decreto-legge in titolo presso la Camera dei deputati, si è registrato un coordinamento tra i Gruppi parlamentari dell'altro ramo del Parlamento e quelli del Senato, in un approccio sinergico e integrato.

Nelle zone territoriali in questione al dramma del terremoto si aggiunge quello inerente alla siccità, ascrivibile non solo al danneggiamento delle strutture irrigue in conseguenza degli eventi sismici, ma anche alla inadeguatezza del sistema di irrigazione e di bonifica del Paese, che andrà necessariamente rimodulato. Di conseguenza, i profili attinenti al terremoto si intersecano col tema della revisione delle infrastrutture di supporto all'agricoltura, con tutti i risvolti di straordinarietà ravvisabili nel caso di specie.

Le risorse finanziarie utilizzate per gli interventi a favore delle aree colpite dal terremoto risultano insufficienti, alla luce dei danni subiti dalle aziende agricole, il cui ammontare, per molte di esse, supera il capitale sociale. In un prossimo futuro dovrà necessariamente essere elaborata un'apposita disciplina, inserita nell'ambito di una legge speciale, che consenta di affrontare la fase della ricostruzione, fornendo strumenti di monitoraggio e di valutazione dello stato di attuazione degli interventi.

La relatrice, a conclusione del proprio intervento ribadisce che gli eventi sismici del maggio 2012 hanno sortito un'incidenza economica particolarmente rilevante, riguardando un territorio ad alta vocazione imprenditoriale, soprattutto sul piano agricolo ed agroalimentare.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*), intervenendo nel dibattito, dichiara di condividere le considerazioni espresse dalla senatrice Bertuzzi, sia in riferimento ai risvolti economici degli eventi sismici in questione, sia in relazione all'interazione di tali fattori calamitosi con le criticità riscontrabili riguardo al sistema di bonifica ed a quello di irrigazione.

Occorre procedere con la massima coesione rispetto alla materia in questione, elaborando soluzioni normative adeguate, da prospettare eventualmente anche in seno al procedimento di conversione del decreto-legge sulla *spending review*.

Evidenzia infine che la reattività del mondo imprenditoriale è risultata nel caso di specie pienamente efficace e concreta, degna della più alta ammirazione e considerazione.

Il sottosegretario BRAGA chiede di intervenire, facendo presente che nel corso di una recente visita effettuata presso le zone terremotate ha avuto modo di riscontrare una piena reattività ed operosità dei soggetti imprenditoriali.

La particolarità degli eventi sismici in questione è quella che gli stessi non riguardano solo le civili abitazioni, ma al contrario estendono i propri effetti dannosi anche agli opifici, espletando quindi un'incidenza negativa anche sul piano economico. Proprio alla luce di tale peculiare configurazione della situazione in questione, è quanto mai opportuno che si affrontino tali criticità attraverso un intervento legislativo *ad hoc*, da attivare quanto prima, volto al rilancio del comparto agricolo ed alimentare di tali zone.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SANCIU (*PdL*) riferisce alla Commissione, rilevando preliminarmente che il decreto-legge in esame concreta il complessivo apparato di disposizioni adottate dal Governo e finalizzate alla revisione della spesa pubblica, da operare senza alcuna variazione dei servizi offerti ai cittadini.

Le numerose misure presenti nel provvedimento, ispirate dal predetto obiettivo generale di riduzione della spesa pubblica, sono indirizzate verso diversi profili concernenti in via di sintesi l'attività e il patrimonio delle pubbliche amministrazioni, secondo una suddivisione atta a comprendere la riduzione per l'acquisto di beni e servizi incentivando la trasparenza delle procedure, la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, la riduzione delle spese riguardanti il pubblico impiego, la razionalizzazione del patrimonio pubblico, interventi sulle società pubbliche e «*in house*», la riduzione della spesa di Ministeri ed Enti territoriali, la riduzione e l'accorpamento delle Province, e infine misure di rilievo verso pubblica istruzione, Università e sanità.

Appare opportuno ricordare – prosegue il relatore – che la riduzione degli eccessi di spesa delle pubbliche amministrazioni, quanto a beni e servizi, si basa sull'analisi effettuata dal commissario straordinario Enrico

Bondi, mentre la massima parte delle norme concernenti gli altri profili deriva dall'elaborazione svolta dai singoli Ministeri, per l'area di rispettiva competenza.

In base a quanto esposto, si può concludere che l'intenzione, peraltro dichiarata, del Governo è di rispondere al generale obiettivo di iscrivere il funzionamento dell'apparato statale in un quadro razionale di valutazione e programmazione, tramite un'operazione strutturale che coinvolge le procedure e le articolazioni dell'apparato stesso.

Obiettivi collegati al primo sono da individuare, nella concezione del Governo, nel miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi delle pubbliche amministrazioni, senza incidere sulla quantità degli stessi, nonché in alcuni rilevanti benefici, quali la prospettiva di evitare prossimi aumenti dell'IVA, l'estensione ad altri 55 mila soggetti della clausola di salvaguardia in materia pensionistica, e la presenza di stanziamenti per la ricostruzione delle zone danneggiate dal recente sisma.

Nel quadro complessivo come delineato, il profili di competenza della Commissione sono richiamati in via diretta dall'articolo 12, in tema di soppressione di enti e società.

La revisione delle articolazioni dell'apparato statale – prosegue il relatore – investe anche gli enti del comparto primario, con particolare riferimento a due rilevanti istituti sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, quali l'INRAN e l'AGEA.

Prima dei citati riferimenti all'articolo 12, occorre tuttavia segnalare una disposizione, precedente in ordine di articolato, che riveste rilievo per il settore agricolo.

L'articolo 4 – prosegue il relatore – prevede una serie di disposizioni in tema di riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche, stabilendo lo scioglimento o la vendita delle società «*in house*» che svolgono servizi nei confronti della sola pubblica amministrazione, la riduzione dei componenti di consigli di amministrazione, limitazioni all'affidamento «*in house*» dei servizi, limiti assunzionali per le società pubbliche.

La disposizione di interesse è contenuta nel comma 3, il quale esclude dall'applicazione dell'articolo 4, tra le altre, le società, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione a esigenze particolari di interesse pubblico, tra le quali l'efficacia dei controlli sull'erogazione degli aiuti comunitari al settore agricolo. Per le società così individuate resta la sola applicazione del comma 5, in materia di composizione dei consigli di amministrazione.

Quanto al già citato articolo 12, i commi da 1 a 6 hanno ad oggetto la soppressione dell'INRAN, mentre i commi da 7 a 18 prevedono il riordino dell'organizzazione e delle attribuzioni di AGEA.

Ai sensi del comma 1 – prosegue il relatore – è disposta la soppressione dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), mentre il comma 2 attribuisce al Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) le funzioni e i compiti già affidati all'ente soppresso.

Rispetto all'attribuzione di funzioni in via generale al CRA, vi sono due norme derogatorie, riferite alle competenze confluite nell'INRAN a seguito dell'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che aveva soppresso, fra l'altro, l'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE) e l'Istituto nazionale conserve alimentari (INCA), trasferendone compiti ed attribuzioni all'INRAN. Il comma 2 precisa, infatti, che le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette sono attribuite all'Ente risi, mentre sono sopprese le funzioni già svolte dall'*ex* INCA.

Il comma 3 attribuisce a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali l'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite, rispettivamente, al CRA e all'Ente risi, ai sensi del comma 2.

Il subentro degli enti incorporanti nella titolarità dei rapporti dell'INRAN attinenti alle funzioni loro conferite opera fino alla loro naturale scadenza, ai sensi del comma 4, ad eccezione dei rapporti di lavoro con il personale di ruolo oggetto di trasferimento nel CRA: ciò determina sì un incremento della pianta organica del CRA (garantendo ai trasferiti la prosecuzione del trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale del comparto ricerca), ma contemporaneamente implica per legge una riduzione del 10 per cento del predetto organico, con esclusione del personale di ricerca.

Le disposizioni sulla mobilità del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono invece richiamate, senza ulteriori specificazioni, dal comma 5 per il personale INRAN che al momento di entrata in vigore del decreto-legge svolgeva le funzioni *ex* INCA.

Per il comma 6 – prosegue il relatore – la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso è garantita dalla delega al direttore generale dell'INRAN per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti sopraccitati, per un termine comunque non superiore a dodici mesi.

I commi successivi, fino al 18, riguardano, come accennato, il riordino dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Ai sensi del comma 7, a decorrere dal 1° ottobre 2012, le funzioni di coordinamento relativo al finanziamento della politica agricola comune sono svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR. Si tratta di una previsione che – unitamente con quella residuale di cui al comma 8, che ne fa salve le competenze residue – impatta assai incisivamente sulle funzioni dell'AGEA.

Ai sensi del comma 9, uno o più decreti sono adottati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per individuare le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso lo stesso Ministero. Come effetto di tali decreti, graverà sull'AGEA un obbligo di adegua-

mento del proprio assetto organizzativo, in forza del quale la dotazione organica per il personale dirigenziale di prima fascia attualmente esistente è ridotta del 50 per cento, mentre la dotazione organica per il personale dirigenziale di seconda fascia attualmente esistente è ridotta del 10 per cento. Inoltre, la consistenza numerica complessiva del personale di ruolo, che rimane in servizio presso AGEA, costituisce il limite massimo della dotazione organica della stessa Agenzia (comma 12).

Il comma 10 stabilisce che con ulteriore decreto ministeriale venga approvata la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito da AGEA. Nei confronti di questi dipendenti è prevista disciplina derogatoria rispetto al generale subentro del Ministero nella titolarità dei rapporti *ex* AGEA fino alla loro naturale scadenza: per i rapporti di lavoro e previdenziali, il personale trasferito al Ministero mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui il trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero viene attribuita la differenza sotto forma di assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Il comma 13 – prosegue il relatore – riduce decisamente gli organi dell'Agenzia in questione, prevedendo esclusivamente il collegio dei revisori dei conti e il direttore dell'Agenzia il quale, scelto in base a criteri di alta professionalità e conoscenza del settore agroalimentare, è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 14), e il suo incarico ha durata massima di tre anni, rinnovabile una sola volta e incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi attività professionale privata.

La remunerazione del direttore e dei revisori dei conti sarà determinata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e la stessa tipologia decretizia varrà anche per adottare il nuovo statuto dell'Agenzia.

I successivi commi di interesse dispongono norme abrogative e la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3382**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede una serie di misure, contenute in 11 articoli, finalizzate a una migliore efficienza, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, ad una razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, e infine a un rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario;

i primi obiettivi citati sono oggetto del Capo I del provvedimento, mentre il Capo II è dedicato all'ultimo aspetto, ovvero il rafforzamento del patrimonio delle imprese bancarie;

i profili di competenza della Commissione sono richiamati con particolare riferimento al comma 9 dell'articolo 3, il quale dispone la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione;

la disposizione in questione prevede che le funzioni attualmente attribuite ad ASSI siano ripartite, con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra lo stesso Ministero primo citato e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

gli stessi decreti avranno ad oggetto la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'ente, nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi. Con riferimento al personale, la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito sarà approvata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvederà a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia in relazione alle funzioni e alle risorse trasferite, ferma restando l'assegnazione delle residue posizioni dirigenziali di ASSI all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

resta altresì ferma la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati da ASSI e dall'UNIRE;

in relazione al trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi, sopra evidenziato, la disposizione esplicita l'assenza di qualsiasi procedura di liquidazione, anche giudiziale, dell'ASSI;

si dispone poi che, in attesa dell'adozione dei decreti sopra citati, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa garantire la continuità dei rapporti in capo all'ente soppresso delegando uno o più dirigenti allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione;

considerato altresì che:

il Consiglio di amministrazione di Buonitalia S.p.A. il 28 luglio scorso ha proposto lo scioglimento e la messa in liquidazione della società ai sensi dell'articolo 2484 del codice civile;

nel corso dell'assemblea straordinaria dei soci del 13 settembre scorso, preso atto della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, sono stati deliberati lo scioglimento e la messa in liquidazione di Buonitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, numero 4, del codice civile, e dell'articolo 30.1 dello statuto della società. Contestualmente, la medesima assemblea, ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile, ha nominato il professor Alberto Stagno d'Alcontres liquidatore della società;

per i 19 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato della società Buonitalia S.p.A. in liquidazione è stata avviata, in data 23 maggio 2012, la procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (attivata dal liquidatore della predetta società);

ad oggi il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ha formalmente individuato alcuna soluzione di ricollocamento dei lavoratori di cui sopra, ancorché il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali abbia pubblicamente dichiarato la concreta possibilità che la «nuova ICE», cabina di regia per la promozione e l'internazionalizzazione del *made in Italy*, svolga attività di promozione anche per il comparto agroalimentare, aprendo così, di fatto, una concreta prospettiva di prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività lavorative dei dipendenti della società Buonitalia S.p.A.;

le preoccupazioni inerenti la tenuta occupazionale e reddituale dei lavoratori della società Buonitalia S.p.A. sono state espresse – durante le audizioni del 23 maggio ultimo scorso e del 4 luglio scorso – alla 9<sup>a</sup> Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato;

valutato che:

la disposizione inerente la soppressione dell'ASSI introduce nell'ambito del decreto-legge di dismissione del patrimonio pubblico un risvolto contenutistico *latu sensu* «organizzativo», alla stregua del quale si prefigura un ricollocamento dei dipendenti dell'ente eliminato;

analoga esigenza di ricollocamento delle risorse umane si pone anche per la società Buonitalia – attualmente in liquidazione – che, pur rivestendo natura privata, è sottoposta analogamente all'ASSI alla vigilanza del MIPAAF;



esprime parere favorevole a condizione che:

analogamente a quanto prefigurato dal decreto-legge in ordine ai dipendenti dell'ASSI, con riferimento alla società Buonitalia S.p.A., attualmente in liquidazione (pur nella consapevolezza della natura privata dell'organismo in questione), si provveda – con apposita disposizione da inserire nel provvedimento in questione – a trasferire, in base a quanto previsto dall'articolo 2112 del codice civile e dall'articolo 47 della legge n. 428 del 1990, presso la nuova Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – già ICE in gestione transitoria – le risorse umane attualmente collocate nella stessa Buonitalia S.p.A., mantenendone immutato il trattamento giuridico-economico.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3382**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede una serie di misure, contenute in 11 articoli, finalizzate a una migliore efficienza, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, ad una razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, e infine a un rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario;

i primi obiettivi citati sono oggetto del Capo I del provvedimento, mentre il Capo II è dedicato all'ultimo aspetto, ovvero il rafforzamento del patrimonio delle imprese bancarie;

i profili di competenza della Commissione sono richiamati con particolare riferimento al comma 9 dell'articolo 3, il quale dispone la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione;

la disposizione in questione prevede che le funzioni attualmente attribuite ad ASSI siano ripartite, con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra lo stesso Ministero primo citato e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

gli stessi decreti avranno ad oggetto la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'ente, nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi. Con riferimento al personale, la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito sarà approvata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvederà a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia in relazione alle funzioni e alle risorse trasferite, ferma restando l'assegnazione delle residue posizioni dirigenziali di ASSI all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

resta altresì ferma la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati da ASSI e dall'UNIRE;

in relazione al trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi, sopra evidenziato, la disposizione esplicita l'assenza di qualsiasi procedura di liquidazione, anche giudiziale, dell'ASSI;

si dispone poi che, in attesa dell'adozione dei decreti sopra citati, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa garantire la continuità dei rapporti in capo all'ente soppresso delegando uno o più dirigenti allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione;

considerato altresì che:

il Consiglio di amministrazione di Buonitalia S.p.A. il 28 luglio scorso ha proposto lo scioglimento e la messa in liquidazione della società ai sensi dell'articolo 2484 del codice civile;

nel corso dell'assemblea straordinaria dei soci del 13 settembre scorso, preso atto della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, sono stati deliberati lo scioglimento e la messa in liquidazione di Buonitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, numero 4, del codice civile, e dell'articolo 30.1 dello statuto della società. Contestualmente, la medesima assemblea, ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile, ha nominato il professor Alberto Stagno d'Alcontres liquidatore della società;

per i 19 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato della società Buonitalia S.p.A. in liquidazione è stata avviata, in data 23 maggio 2012, la procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (attivata dal liquidatore della predetta società);

ad oggi il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ha formalmente individuato alcuna soluzione di ricollocamento dei lavoratori di cui sopra, ancorché il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali abbia pubblicamente dichiarato la concreta possibilità che la «nuova ICE», cabina di regia per la promozione e l'internazionalizzazione del *made in Italy*, svolga attività di promozione anche per il comparto agroalimentare, aprendo così, di fatto, una concreta prospettiva di prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività lavorative dei dipendenti della società Buonitalia S.p.A.;

le preoccupazioni inerenti la tenuta occupazionale e reddituale dei lavoratori della società Buonitalia S.p.A. sono state espresse – durante le audizioni del 23 maggio ultimo scorso e del 4 luglio scorso – alla 9<sup>a</sup> Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato;

valutato che:

la disposizione inerente la soppressione dell'ASSI introduce nell'ambito del decreto-legge di dismissione del patrimonio pubblico un risvolto contenutistico *latu sensu* «organizzativo», alla stregua del quale si prefigura un ricollocamento dei dipendenti dell'ente eliminato;

analoga esigenza di ricollocamento delle risorse umane si pone anche per la società Buonitalia – attualmente in liquidazione – che, pur rivestendo natura privata, è sottoposta analogamente all'ASSI alla vigilanza del MIPAAF;

ricordato che:

la Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato ha approvato il 29 maggio scorso una risoluzione volta ad impegnare il Governo a trovare adeguata soluzione al fine di salvaguardare le risorse umane di Buonitalia S.p.A., mediante trasferimento alla nuova Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

esprime parere favorevole a condizione che:

analogamente a quanto prefigurato dal decreto-legge in ordine ai dipendenti dell'ASSI, con riferimento alla società Buonitalia S.p.A., attualmente in liquidazione (pur nella consapevolezza della natura privata dell'organismo in questione), si provveda – con apposita disposizione da inserire nel provvedimento – a trasferire, in base a quanto previsto dall'articolo 2112 del codice civile e dall'articolo 47 della legge n. 428 del 1990, presso la nuova Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – già ICE in gestione transitoria – le risorse umane attualmente collocate nella stessa Buonitalia S.p.A., in considerazione delle loro specifiche e riconosciute competenze professionali, mantenendone immutato il trattamento giuridico-economico, in coerenza con il contenuto della risoluzione sopra citata approvata dalla Commissione.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 173**

*Presidenza del Presidente*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*Orario: dalle ore 16 alle ore 16,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOPANNELLI (ASSOCIAZIONE  
FEDERLEGNOARREDO) SULLE PROBLEMATICHE INERENTI ALLA FILIERA DEL  
LEGNO*

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 17 luglio 2012

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 69**

*Presidenza del Presidente*  
CURSI

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL CONSORZIO VENETO DI RICERCA (CNVR), OCTO TELEMATICS SPA E VIASAT GROUP SPA, SULLA DIFFUSIONE DELLA «SCATOLA NERA».*

**Plenaria**

**316<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CURSI

*La seduta inizia alle ore 16.*

### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI*

Il presidente CURSI, comunica che, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la Commissione ha svolto nella giornata di oggi le audizioni informali dei rappresentanti del Consorzio veneto di ricerca (CNVR), di Octo Telematics SpA e di

Viasat Group SpA, nell'ambito della diffusione della «scatola nera». Informa inoltre che le documentazioni depositate dai diversi soggetti auditi sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Martedì 17 luglio 2012

**Plenaria****337<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

MORRA

*indi del Presidente*

GIULIANO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**SULL'ORDINE DEI LAVORI**

Il senatore CASTRO (*PdL*) sottopone alla Commissione l'opportunità di richiedere alla Presidenza del Senato la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 2892 (bonifica ordigni bellici), di cui la Commissione ha già concluso l'esame in sede referente e che non è stato ancora inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea, a causa dei numerosi provvedimenti sui quali è stata finora impegnata. Si sofferma quindi sulla delicata tematica riguardante i disegni di legge nn. 3233 e 2429 (equità retributiva lavoro giornalistico), all'ordine del giorno della Commissione in sede referente, suggerendo l'opportunità di proseguirne l'esame in sede ristretta, al fine di valutare modifiche che consentano di superare le aporie da più parti evidenziate.

Concorda con tale ultima proposta, a nome del proprio Gruppo, la senatrice BLAZINA (*PD*) segnalando che sul tema sono emersi orientamenti e proposte differenziate e che la sede ristretta potrà consentire una valutazione complessiva, al fine di giungere a un testo condiviso. Annuncia inoltre il consenso del suo Gruppo all'eventuale richiesta di riassegnazione del disegno di legge n. 2892 alla sede deliberante.



La senatrice CARLINO (*IdV*) conviene sulla utilità di proseguire l'esame dei disegni di legge nn. 3233 e 2429 (equità retributiva lavoro giornalistico) in sede ristretta. Quanto al disegno di legge n. 2892 (bonifica ordigni bellici), rammenta la contrarietà al testo del suo Gruppo, dichiarandosi peraltro disponibile a un ulteriore approfondimento sul punto.

La senatrice SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) segnala che la Commissione è ancora in attesa del parere della Commissione bilancio sui disegni di legge nn. 3180 e connessi (trattamento disoccupazione lavoratori frontalieri italiani in Svizzera). Invita la Presidenza a sollecitare nuovamente l'espressione di tale parere, sottolineando che la circostanza che il Parlamento finisca col procedere sempre e soltanto su provvedimenti del Governo risulta lesiva della sua funzione primaria di iniziativa legislativa.

Concorda la senatrice CARLINO (*IdV*).

Il presidente MORRA assicura che rappresenterà tali istanze al presidente Giuliano.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(3402) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GHEDINI (*PD*) illustra il provvedimento in conversione, già approvato dalla Camera dei deputati, che, a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma, dispone in materia di sospensione del pagamento della tassa sugli immobili e degli oneri fiscali e contributivi, riconoscimento degli ammortizzatori sociali ordinari e in deroga, sostegno ai lavoratori e alle imprese, allentamento del patto di stabilità per gli enti locali, definizione delle risorse per la ricostruzione, affidamento alle regioni e ai comuni del governo delle risorse e semplificazione delle procedure. Si sofferma specificamente sugli aspetti di competenza della Commissione, ascrivibili agli articoli 3, 8, 10 e 15.

L'articolo 3 reca disposizioni in ordine alla definizione dei criteri per la concessione di contributi e finanziamenti per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo. L'articolo detta altresì norme transitorie nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza, nonché disposizioni per favorire la delocalizzazione, anche temporanea, delle attività produttive, lo spostamento di mezzi, materiali e attrezzature, la prosecuzione delle attività produttive.

In particolare, il comma 1 prevede che i Presidenti delle regioni colpite dal sisma stabiliscano, sulla base dei danni effettivamente verificatisi

ed entro il limite delle risorse disponibili, le priorità, le modalità e le percentuali entro le quali possono essere concessi contributi. Sono individuate come destinatarie di tali contributi le organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale e di servizi sociali e socio-sanitari. L'autorità competente è tenuta al riconoscimento del contributo entro il 31 marzo del 2013. I contributi sono previsti per i danni subiti da strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose, nonché ad attività socio-sanitarie e socio-educative. Ulteriori tipologie di contributi sono previste per garantire lo svolgimento di interventi sociali e sociosanitari da parte di soggetti pubblici a favore delle persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio a seguito degli eventi sismici e per facilitare la ripresa di tali attività da parte di soggetti pubblici e di soggetti privati senza fine di lucro.

Il comma 7 reca disposizioni volte a favorire la rapida ripresa delle attività produttive nei 52 comuni interessati. La disposizione si applica anche alle imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal decreto-legge, ma che abbiano subito danni. Viene, infatti, previsto che il titolare dell'attività produttiva responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro acquisisca la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi della normativa tecnica vigente, da un professionista abilitato.

I commi 11 e 12 riguardano le procedure previste per la delocalizzazione, anche temporanea, delle attività produttive. In particolare, il comma 12 autorizza la delocalizzazione totale o parziale delle attività produttive in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, con la presentazione di una autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti; entro 180 giorni dalla delocalizzazione, le aziende interessate dovranno presentare la documentazione per l'avvio del procedimento unico di autorizzazione.

Il comma 13, al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche, autorizza i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto ad adottare i provvedimenti indispensabili a consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'articolo 8 detta disposizioni in materia di sospensione di termini amministrativi senza applicazione di sanzioni e interessi. La norma stabilisce la sospensione dei termini fino al 30 novembre 2012 anche per gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. È inoltre prevista la non sottoposizione a IRPEF dei benefici concessi dai datori di lavoro privati ai lavoratori residenti nei comuni colpiti dal sisma e di quelli erogati dai datori di lavoro privati operanti negli stessi territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti. Sono altresì prorogati di dodici mesi i titoli di soggiorno in scadenza entro il 31 dicembre 2012 a favore degli immigrati non in possesso dei requisiti di lavoro ovvero di residenza nei comuni colpiti dagli eventi sismici.

L'articolo 10 prevede l'intervento del Fondo di garanzia a titolo gratuito in favore delle micro, piccole e medie imprese, ubicate nei territori colpiti e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, fino all'importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa.

L'articolo 15 prevede l'erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa o che abbiano dovuto sospendere l'attività a seguito dei recenti eventi sismici. In particolare, si prevede la facoltà di erogare una specifica indennità, con relativa contribuzione figurativa, fino al 31 dicembre 2012, a favore dei lavoratori subordinati del settore privato nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito. L'indennità deve in ogni caso essere di misura non superiore a quella prevista dalle disposizioni normative in materia di interventi di sostegno al reddito. Si dispone inoltre il riconoscimento di una specifica indennità *una tantum*, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici. Quanto ai settori per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito, l'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 ha previsto specifiche misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. L'entità dell'indennità per i lavoratori subordinati e dell'indennità *una tantum* per le altre categorie di lavoratori richiamati è determinata da un apposito decreto interministeriale, che contiene anche le modalità di attuazione ai fini dell'erogazione delle indennità medesime, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. I benefici richiamati sono concessi nel limite di spesa di 70 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, dei quali 50 milioni di euro per l'indennità per i lavoratori subordinati e 20 milioni di euro per l'indennità *una tantum* per le altre categorie di lavoratori. L'onere derivante dal riconoscimento dei predetti benefici pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012 è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

L'articolo 19-ter consente ai lavoratori autonomi e ai titolari di reddito d'impresa che hanno cessato l'esercizio delle attività, residenti nelle zone colpite dal sisma, di compensare, per gli anni 2012 e 2013, le somme dovute a titolo di imposte dirette (imposte sui redditi e IRAP) con i crediti vantati nei confronti dello Stato per somministrazione, forniture e appalti e certificati ai sensi della disciplina generale sulla certificazione dei crediti verso la pubblica amministrazione. Più in dettaglio, il meccanismo opera in favore di lavoratori autonomi e i titolari di reddito d'impresa che hanno cessato l'esercizio delle attività, residenti nei territori delle province di

Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo e trova applicazione per gli anni 2012 e 2013.

Dopo aver segnalato che il provvedimento si qualifica come uno dei vettori, ma non l'unico, attraverso i quali il Governo si sta occupando delle conseguenze degli eventi sismici, la relatrice si riserva conclusivamente la formulazione di una proposta di parere all'esito del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice Cristina DE LUCA (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), rilevato che il decreto-legge reca diverse norme di interesse della Commissione, osserva che le disposizioni riguardano innanzitutto i regimi e i requisiti di pensionamento, e in particolare i requisiti per l'applicazione della normativa previgente ai lavoratori «esodati»; in secondo luogo, il decreto contiene norme che toccano alcuni enti con competenze precise nel campo del lavoro, della previdenza e delle assicurazioni. In particolare, viene disposta la soppressione dell'ISVAP e della COVIP. Infine, si dispongono tagli di spesa che incidono direttamente anche sul Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nel soffermarsi in primo luogo sull'articolo 22, rileva che il decreto cerca anzitutto di dare una risposta al problema dei lavoratori cosiddetti esodati. Dopo l'introduzione della nuova normativa in materia previdenziale, avvenuta per mezzo del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto Salva-Italia) che aveva circoscritto a 65.000 il numero di soggetti da tutelare, è stato accertato che in realtà la platea di soggetti interessati dalla norma sarebbe molto più ampia e, secondo alcune stime, supererebbe di gran lunga i 300.000 soggetti. Con l'articolo 22 del provvedimento in esame si rimandano a un successivo decreto ministeriale le modalità di definizione di un nuovo contingente di soggetti da tutelare, 55.000 al massimo, in aggiunta ai 65.000 già definiti in base al decreto Salva-Italia. Il provvedimento affida altresì all'INPS il compito di effettuare un monitoraggio dei soggetti interessati dal nuovo regime, in modo assicurare il rispetto del tetto massimo del nuovo contingente.

In merito ai criteri di inclusione nel nuovo contingente dei 55.000, la relatrice segnala alcune differenze rispetto alle regole stabilite dal Salva-Italia per il precedente contingente dei 65.000. In particolare, rientrano nel nuovo contingente i lavoratori collocati in mobilità o mobilità lunga se gli accordi sindacali di riferimento sono stati stipulati entro il 31 dicembre 2011 in sede governativa. La disciplina precedente, invece, prevedeva la tutela soltanto per gli accordi sindacali stipulati prima del 4 dicembre 2011 e con esodo entro il 31 dicembre 2011, anche se in quel caso non serviva il requisito della stipula in sede governativa. Anche per l'accesso

al nuovo contingente resta ferma la condizione che il lavoratore in base alla normativa previgente maturi i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o mobilità lunga. Per un contingente massimo di 1.600 soggetti, sono ammessi all'applicazione della disciplina pensionistica previgente i lavoratori che, in base ad accordi collettivi stipulati entro la data del 4 dicembre 2011, abbiano il diritto di accesso alle prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore (ex articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996), con la permanenza nel fondo di solidarietà fino al compimento del sessantaduesimo anno di età. Sono esclusi da beneficio i soggetti che al 4 dicembre 2011 risultano già titolari della prestazione straordinaria a carico del fondo e che sono tutti rientrati nel precedente contingente. Rientrano altresì nel nuovo contingente i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre 2011, e che in base alla previgente disciplina pensionistica avrebbero conseguito la decorrenza del trattamento nel periodo compreso tra il ventiquattresimo ed il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge Salva-Italia. Per questi soggetti, le precedenti regole prevedevano invece l'accesso nel contingente dei 65.000 solo se in base alla disciplina pensionistica previgente il decreto Salva-Italia avrebbero conseguito la decorrenza del trattamento entro i 24 mesi successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Rientrano del pari nel nuovo contingente, sempre a condizione che in base alla previgente disciplina pensionistica avrebbero conseguito la decorrenza del trattamento nel periodo compreso tra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Salva-Italia, anche i soggetti il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre 2011, in base ad accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Anche per questi soggetti, come per quelli autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria, la disciplina relativa al precedente contingente stabiliva che il trattamento sarebbe dovuto decorrere in base alla normativa previgente entro i ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore del Salva-Italia.

Sempre in materia pensionistica, il comma 88 dell'articolo 12 del decreto in esame differisce dal 30 giugno al 31 ottobre 2012 il termine utile per emanare il regolamento governativo che definisce le misure di armonizzazione per l'accesso ai trattamenti pensionistici dei lavoratori per i quali sono previsti requisiti diversi da quelli generali, quali, ad esempio, i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco, i dipendenti delle FS SpA e delle altre società del gruppo FS.

Sempre di attinenza con il tema pensionistico e dei requisiti per la tutela degli esodati, è ad avviso della relatrice la norma sui dipendenti pubblici che, sempre in base al decreto in esame, risultano in «soprannumero» (articolo 2, comma 11). Ad essi, per quanto riguarda i requisiti pensionistici di vecchiaia e di anzianità, nonché i termini dilatori di decor-

renza del trattamento, si applica la normativa previgente il decreto-legge Salva-Italia qualora, in base alla medesima normativa previgente, conseguano la decorrenza del trattamento entro il 31 dicembre 2014. Tale diritto può essere certificato dall'ente pensionistico di appartenenza su domanda del dipendente interessato.

La pubblica amministrazione può risolvere unilateralmente e senza necessità di motivazione il rapporto di lavoro e il contratto individuale con un preavviso di sei mesi per i dipendenti in soprannumero che risultino in possesso del requisito per l'applicazione della normativa previgente il decreto-legge n. 201 del 2011. Resta fermo che il rapporto di lavoro non cessa prima della decorrenza del trattamento pensionistico, determinata in base alla normativa previgente.

Per i dipendenti che in base alla normativa previgente hanno maturato i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, resta ferma la disciplina generale anche per quanto riguarda i termini di dilazione del trattamento di fine servizio. Per gli altri soggetti, il termine dilatorio per la corresponsione del trattamento di fine servizio si computa considerando come data fittizia di cessazione del rapporto di lavoro il giorno precedente la prima data di decorrenza del trattamento pensionistico che sarebbe stata possibile in base all'ipotetica applicazione della nuova disciplina pensionistica di cui all'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e successive modificazioni.

La relatrice si sofferma quindi sull'articolo 13 del decreto, che dispone la soppressione della COVIP e dell'ISVAP e la contestuale costituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale (IVARP), cui attribuisce il compito di assicurare la piena integrità dell'attività di vigilanza nei settori finanziario, assicurativo e del risparmio previdenziale, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria. Il nuovo istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, di trasparenza e di economicità nell'esercizio delle proprie funzioni e non è sottoposto a direttive di altri soggetti pubblici o privati. Il Presidente dell'IVARP è individuato nel Direttore generale della Banca d'Italia. Emerge di conseguenza a suo giudizio un delicato profilo di potenziale conflitto di interesse, attese le competenze della COVIP e che verrebbero attribuite al nuovo organismo. Inoltre, la dotazione organica dell'IVARP è determinata entro il limite delle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite dagli enti soppressi, che conservano il diritto al trattamento giuridico, economico e previdenziale degli enti di provenienza. Il Consiglio, entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVARP nelle funzioni degli enti soppressi, sentite le organizzazioni sindacali, definisce un unico trattamento giuridico, economico e previdenziale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Al riguardo, la relatrice nota che dal dettato della norma non appare chiaro se il diritto alla conservazione del trattamento giuridico, economico e previdenziale degli enti di provenienza sia solo temporaneo o venga riconosciuto anche a regime dopo la definizione di un trattamento unico.

L'IVARP erediterebbe tutte le funzioni spettanti ai due enti soppressi, tranne alcune eccezioni. A tale proposito, la relatrice segnala che all'IVARP sono trasferiti alcuni dei poteri normativi spettanti al Ministro del lavoro in materia di fondi pensione, quali quelli inerenti ai requisiti formali di costituzione, agli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, nonché a quelli per l'esercizio dell'attività, ad eccezione dei profili inerenti onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e del responsabile della forma pensionistica complementare, che restano nella competenza del Ministro del lavoro. L'IVARP non eredita, invece, i compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato che gestiscono forme previdenziali obbligatorie di base, nonché le forme previdenziali e assistenziali previste dal decreto legislativo n. 509 del 1994, competenza attribuita alla soppressa COVIP. Questa specifica competenza passa invece direttamente al Ministero del lavoro, il quale può stipulare accordi con l'IVARP, affidando a quest'ultimo poteri di controllo e verifica sui citati enti di gestione previdenziale.

Anche altri importanti enti vengono investiti dalle norme del decreto-legge in esame. Si tratta in particolare di INPS, INPDAP, ISFOL e INAIL (commi 87, 89 e 90). Per quanto riguarda il primo, al fine di minimizzare i costi dei servizi finanziari, entro il 2014 dovrà realizzare una piattaforma unica per incassi e pagamenti, nonché rivedere le convenzioni e i contratti con i centri di assistenza fiscale, in modo da ridurre i costi di almeno il 20 per cento rispetto al 2011. L'INPS dovrà anche conferire il proprio patrimonio immobiliare «da reddito» a un fondo di investimento immobiliare, al fine di attuarne la dismissione. Il numero dei membri di alcuni organi dell'INPS, tra cui quelli del comitato che amministra la forma pensionistica complementare denominata FONDINPS, a decorrere dalla data del prossimo rinnovo dovrà essere ridotto di almeno il 30 per cento. Per quanto riguarda l'INPDAP, invece, viene nominato un commissario *ad acta*, con l'incarico di redigere l'ultimo bilancio di esercizio e di sbrigare rapidamente le procedure connesse alla soppressione dell'ente medesimo prima della confluenza nell'INPS. Quest'ultima era tra l'altro già prevista dal citato decreto-legge n. 201.

Infine, il decreto in conversione contiene alcune disposizioni riguardanti le dotazioni finanziarie del Ministero del lavoro e il contributo di quest'ultimo agli obiettivi delle amministrazioni centrali in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto.

Nel riservarsi la formulazione di un parere all'esito del dibattito conclusivamente la relatrice richiede chiarimenti al Governo in ordine alla portata esatta del comma 20 dell'articolo 12, non risultando allo stato valutabile quali siano gli organismi collegiali di cui si dispone la soppressione.

Il senatore CASTRO (*PdL*) ringrazia la relatrice per la completezza dell'esame di un provvedimento di particolare complessità e per l'attenzione prestata nei confronti dell'articolo 2, comma 11. Ritiene fonamen-

tale esaminare con cura specifica il disallineamento nell'area previdenziale tra il settore privato e quello pubblico, al fine di evitare che vengano attribuiti trattamenti più favorevoli. Le evidenze statistiche già testimoniano dell'esistenza di livelli retributivi più elevati nel settore del lavoro pubblico; accordare un trattamento previdenziale di maggior favore risulterebbe dunque un elemento di preoccupante iniquità.

Si sofferma quindi sugli aspetti riguardanti la soppressione della COVIP ed il trasferimento delle sue competenze, insieme a quelle dell'ISVAP, all'istituendo IVARP. Al riguardo, esprime preoccupazione, richiamando gli approfondimenti effettuati nel corso dell'indagine conoscitiva in tema di riforma della previdenza complementare svolta dalla Commissione e il dibattito sul disegno di legge n. 36, pure all'ordine del giorno della Commissione. Auspica che su questi aspetti l'esame parlamentare si svolga con particolare attenzione, introducendo modifiche al testo, a tutela della esistenza della COVIP, che va a suo avviso difesa, attesa la strategicità del secondo pilastro.

Concorda il presidente GIULIANO, invitando altresì a riflettere sulla composizione degli organi direttivi dell'IVARP e con riferimento agli emolumenti che verrebbero corrisposti ai loro componenti.

Il senatore SACCONI (*PdL*) condivide le considerazioni del senatore Castro, segnalando che la COVIP è incaricata di operare una vigilanza sulle casse previdenziali, necessaria trattandosi di previdenza obbligatoria, attesa la possibilità di operare da parte del Ministero una vigilanza solo di carattere sommario. La COVIP a suo tempo apparve il soggetto più idoneo a svolgere una funzione di vigilanza invasiva, regolatoria e tempestiva, e in questo senso, dalla sua istituzione, ha svolto un lavoro prezioso. Desti dunque perplessità lo scioglimento dell'istituto, che ha per giunta ben operato. La strutturazione dell'IVARP ne farebbe inoltre un ente strumentale della Banca d'Italia, ponendo peraltro un delicato problema in ordine alle differenze retributive.

Quanto alla tematica degli esodati, rileva che un ampliamento ulteriore della platea non fa che approfondire il solco rispetto ad altri soggetti che, stando alle disposizioni del decreto-legge, non godranno di alcun regime transitorio. In sintesi, giudica il testo frutto essenzialmente di una filosofia di contenimento, e soprattutto di taglio, della spesa, più che di *spending review*.

La senatrice GHEDINI (*PD*), nel ringraziare la relatrice per l'accuratezza espositiva e per la problematicità dei profili evidenziati, ritiene che il testo risulti di grande delicatezza e richieda una disamina complessiva, da effettuarsi in tempi adeguati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente il regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali (n. 489)**

(Parere al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 luglio scorso.

Il sottosegretario GUERRA fa presente che l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo risulta incluso tra gli organismi collegiali soppressi per effetto dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012. Per conseguenza, stando a tale disposizione, alla sua scadenza l'Osservatorio non potrà essere rinnovato. Attesa la possibilità che la norma venga comunque modificata nel corso dell'esame parlamentare relativo alla conversione del provvedimento d'urgenza, riterrebbe opportuno che la Commissione si esprimesse comunque sull'Atto in esame.

La senatrice SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) esprime sconcerto, ritenendo incongrua l'espressione di un parere su un organismo la cui scadenza è prossima e che non verrebbe più rinnovato.

La senatrice GHEDINI (*PD*) chiede se non risulti comunque preferibile attendere l'esito parlamentare del citato decreto-legge n. 95 prima dell'espressione del parere. Ciò consentirebbe a suo avviso di sciogliere alcuni nodi relativi ad un atto che risulta comunque assai complesso e delicato e la cui valutazione richiede ponderazione.

Il presidente GIULIANO prende atto delle perplessità, segnala tuttavia che nel corso dell'*iter* alle Camere sono comunque possibili modifiche al testo e che la Commissione affari sociali della Camera dei deputati, competente sull'atto, ha nel frattempo formulato il proprio parere. Comprende peraltro le ragioni che potrebbero indurre la Commissione a non esprimersi nella giornata odierna, che comunque rappresenta anche la data di scadenza del termine per rendere il parere.

La relatrice SPADONI URBANI (*PdL*) ringrazia in particolare le senatrici De Luca e Ghedini ed il senatore Castro per il contributo di analisi fornito su un atto risultato di particolare complessità e dà lettura di una bozza di parere da lei predisposta (vedi allegato alla seduta odierna).

La senatrice CARLINO (*IdV*) giudica lo schema di decreto in esame alquanto confuso. Il più significativo tra gli elementi di criticità è dato dallo stesso elemento cardine del testo: il privilegio accordato alle Asso-

ciazioni maggiormente rappresentative, cioè quelle composte da un numero di aderenti più ampio delle altre.

L'altro aspetto significativo e critico è contenuto negli articoli 2 e 3 dello schema di regolamento, dove si afferma che le associazioni di promozione sociale dovranno fornire idonea dichiarazione resa agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 per indicare il numero di aderenti quali singoli individui aventi diritto di voto nelle assemblee secondo le norme statutarie. Per la piena regolarità dell'elezione dei membri dell'Osservatorio, a suo avviso, si dovrebbe invece prevedere un meccanismo che assicuri la possibilità di verificare in maniera il più possibile certa la consistenza degli aderenti. In conclusione, ritiene che la Commissione dovrebbe esprimere parere contrario.

Il senatore NEROZZI (*PD*) esprime forti perplessità sulla opportunità di dare parere sull'Atto, attesa l'attuale portata della citata disposizione del decreto-legge n. 95; reputa pertanto preferibile che la Commissione non si pronunci al riguardo.

Concorda la senatrice SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), rilevando peraltro la stessa portata testuale della bozza di parere proposta dalla relatrice rafforza l'opportunità di una non pronuncia della Commissione nella seduta odierna.

Il sottosegretario GUERRA invita a tenere separate le questioni relative alla permanenza dell'Osservatorio nazionale dagli eventuali nodi problematici contenuti nello schema di decreto ministeriale in esame. Pur rispettosa delle decisioni della Commissione, rileva che la non espressione del parere, ove l'Osservatorio non dovesse invece risultare soppresso, darebbe luogo ad un disallineamento, essendosi nel frattempo espressa la competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

Dopo ulteriori interventi dei senatori PASSONI (*PD*) e GHEDINI (*PD*), che ribadiscono perplessità in ordine all'opportunità che la Commissione si pronunci sullo schema di decreto, in considerazione della situazione normativa evidenziata, atteso l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE dispone il rinvio del seguito dell'esame dell'atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 489**

L'11<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,

premessò che il provvedimento in esame ha lo scopo di definire con un regolamento – che il Governo avrebbe dovuto emanare già nel 2004- i criteri per la scelta dei candidati e lo svolgimento delle elezioni dei membri componenti l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo sociale;

considerato che la natura delle Associazioni facenti parte l'Osservatorio è estremamente variegata sia per le attività svolte che per le norme statutarie che ne regolano il funzionamento;

preso atto dei pareri resi dal Consiglio di Stato, in data 27 gennaio 2011 e 13 gennaio 2012, in merito al criterio della rappresentatività in seno all'Osservatorio;

valutati i rilievi espressi dalla Commissione affari costituzionali,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le osservazioni di seguito riportate.

Con riferimento alla definizione dell'elettorato passivo, di cui agli articoli 2 e 3, si osserva che il limite del mandato previsto per chi abbia ricoperto l'incarico nell'Osservatorio è politicamente condivisibile, ma non strettamente indispensabile.

In relazione al requisito della maggiore rappresentatività delle Associazioni di promozione sociale, si invita il Governo a rivedere il criterio di qualificazione e quantificazione della platea degli aderenti all'Associazione medesima, tenendo conto del numero dei soci iscritti a ciascuna di esse, anziché al numero degli aderenti quali singoli individui aventi diritto di voto nell'Assemblea nazionale, come individuate dalle norme statutarie.

Si suggerisce altresì al Governo di ampliare ulteriormente la platea delle Associazioni che esercitano l'elettorato attivo e passivo, notevolmente oltre le 30 già previste nello schema di decreto.

In merito all'articolo 4, si segnala che andrebbero meglio definite le procedure per lo svolgimento delle operazioni elettorali: sarebbe utile una puntuale indicazione dei criteri per il computo dei voti, per la presentazione delle candidature e per la compilazione delle schede.

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Martedì 17 luglio 2012

**Plenaria****347<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TOMASSINI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di Farindustria, il dottor Nicola Braggio, componente del Comitato di Presidenza, il dottor Maurizio Agostini, direttore della Direzione tecnico-scientifica e la dottoressa Nadia Ruozzi, responsabile dell'Area relazioni istituzionali e Associazioni dei pazienti; in rappresentanza della Federazione Ordine dei Farmacisti Italiani (FOFI), il dottor Andrea Mandelli, presidente e il dottor Marco Di Tommasi, dirigente dei rapporti con l'esterno; in rappresentanza del Tribunale dei diritti del malato-Cittadinanzattiva, la dottoressa Sabrina Nardi, componente della Direzione nazionale e la dottoressa Valentina Condò, dell'Ufficio relazioni istituzionali.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente TOMASSINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sulla patologia diabetica in rapporto al Servizio sanitario nazionale ed alle connessioni con le malattie non trasmissibili: audizione di esperti**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 3 luglio scorso.

Il dottor BRAGGIO osserva come il diabete rappresenti una sfida nella conciliazione tra le esigenze di sostenibilità finanziaria e l'impulso alla ricerca ed alla innovazione. A suo giudizio, tale conciliazione può raggiungersi attraverso il rispetto del principio di appropriatezza, tenendo conto in primo luogo che rispetto al costo complessivo di un paziente diabetico – pari a circa 2.600 euro annui – l'incidenza di costo per la terapia farmacologica è di circa il 7 per cento: ciò dimostra come il maggior onere finanziario derivante da tale malattia scaturisce dalla ospedalizzazione e dalla cura delle complicanze.

Uno degli esempi più significativi di come talvolta il principio di appropriatezza non viene soddisfatto si rinviene nelle incretine, cioè quei nuovi farmaci per il controllo della glicemia. In particolare, la restrizione prescrittiva al solo medico specialista rappresenta un caso di non appropriatezza in quanto si determina una tardiva somministrazione del prodotto con conseguenti danni al paziente. Inoltre, si deve aggiungere tra i fattori negativi anche la proposta di un unico tetto di spesa annuale che comprende tutte le molecole che dimostrano avere però caratteristiche diverse tra di loro.

Da un punto di vista propositivo, al fine di superare le criticità richiamate, occorre impegnarsi per la pianificazione affinché al paziente diabetico siano date le risposte più adeguate soprattutto in termini di innovazione; si tratta di un obiettivo da perseguire anche attraverso la definizione di linee guida ed un costante monitoraggio dei costi del paziente in tutto il suo percorso assistenziale.

Il dottor MANDELLI, dopo aver ricordato che il diabete è una delle malattie cronico-degenerative più diffuse ed in costante espansione anche in Italia, con ripercussioni anche dal punto di vista sociale, si sofferma sulle strategie per la gestione del diabete che chiamano in causa il servizio farmaceutico. In particolare, sarebbe utile intensificare la diffusione di informazioni su tale patologia mediante campagne di sensibilizzazione; analogamente occorre promuovere corretti stili di vita ed intervenire nella formazione delle nuove generazioni, attraverso le scuole, affinché sia contrastata l'obesità infantile.

Ulteriori azioni da rafforzare riguardano lo sviluppo di tutti quei servizi che in base alla più recente normativa possono essere assicurati all'interno delle farmacie, come, ad esempio, le prestazioni autoanalitiche o il monitoraggio degli stessi pazienti. Ricorda altresì poi l'esistenza di un nuovo progetto pilota, in corso di sperimentazione, sul corretto uso dei

farmaci. A suo parere, gli interventi indicati sono senz'altro tra i più efficaci, anche in considerazione del preoccupante fenomeno di crescita del diabete dovuto alla popolazione immigrata.

La dottoressa NARDI, dopo aver ricordato che il diabete incide sulle persone più vulnerabili dal punto di vista sociale, pone in risalto alcune problematiche connesse ai ricoveri impropri dovuti alla carenza dell'assistenza specialistica territoriale. Le stesse politiche regionali nel contrasto al diabete si rivelano frammentarie e disomogenee, basti pensare al caso del progetto IGEA che viene diversamente attuato negli ambiti territoriali. Emerge altresì una carenza nella gestione integrata e nei tempi delle liste di attesa; si riscontra un difficile accesso verso le terapie più innovative oltre ad una carenza nelle campagne di prevenzione.

Uno dei profili più preoccupanti è certamente rappresentato dalla scarsa integrazione tra i livelli di cura e dal basso sostegno alle famiglie nella presa in carico del paziente; si riscontra anche un insufficiente coinvolgimento del medico di medicina generale soprattutto nell'ottica della prevenzione.

Tra gli interventi che quindi occorrerebbe attivare segnala l'aumento degli investimenti nella prevenzione primaria e secondaria, il rafforzamento dell'assistenza territoriale attraverso l'integrazione tra i diversi professionisti secondo un approccio multidisciplinare.

La senatrice BAIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) chiede maggiori elementi informativi per quanto concerne il caso delle incretine richiamato dal dottor Braggio per comprendere quali difficoltà si misurano per quanto attiene alla disponibilità e all'accesso di tali farmaci per i pazienti diabetici. Reputa apprezzabile l'impegno della Federazione degli ordini dei farmacisti verso per una informazione più corretta nei confronti dei pazienti necessaria ai fini della prevenzione e di una maggiore consapevolezza della malattia.

Chiede infine ai rappresentanti di Cittadinanzattiva maggiori raggugli sulle difficoltà di integrazione tra i centri di diabetologia ed il territorio, con particolare riguardo alla figura del medico di medicina generale.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) domanda quali sistemi sono stati sviluppati per quel monitoraggio sistematico del paziente su cui si è soffermato il dottor Braggio. Inoltre, potrebbe essere utile sapere in che modo viene garantita la formazione degli operatori sanitari.

Il dottor BRAGGIO ribadisce come il caso delle incretine costituisca un esempio di inappropriatazza che scaturisce da una serie di anomalie: in primo luogo, la prescrizione da parte del solo medico specialista determina problemi nella somministrazione di un farmaco che è tanto più efficace se reso accessibile fin dall'inizio del percorso di cura. In secondo luogo, ulteriori problemi derivano dalla sussistenza di un vincolo di spesa non solo rigido ed eccessivo ma tale di ricomprendere categorie di farmaci

aventi caratteristiche tra di loro differenti. Si tratta di aspetti negativi che mettono a repentaglio la capacità innovativa di tali prodotti oltre che la loro accessibilità.

Conferma quindi la necessità di chiare ed omogenee linee guida, oltre al sistematico monitoraggio dei costi del paziente per capire se, ad esempio, il farmaco impiegato è in grado effettivamente di ridurre l'ospedalizzazione.

Il dottor MANDELLI evidenzia come i servizi resi disponibili presso le farmacie rafforzino la visione di tale presidio come quello più raggiungibile e vicino per i cittadini. Fa presente inoltre che la Federazione pre-dispone una propria piattaforma formativa resa disponibile gratuitamente per i farmacisti.

La dottoressa NARDI rileva come i problemi segnalati nella integrazione tra i centri diabetologici ed i vari territori nascono dall'assenza di alcune figure specialistiche, dal numero ridotto di riunioni di tipo allargato, dall'insufficiente coinvolgimento del medico di medicina generale, nonché dalla scarsa condivisione delle cartelle cliniche.

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione consegnata dagli auditi o che sarà da loro successivamente trasmessa, poiché nulla osta, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Dopo aver ringraziato i soggetti auditi per il contributo offerto ai lavori della Commissione, dichiara chiusa l'audizione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 17 luglio 2012

**Plenaria****357<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
D'ALÌ

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3402) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012**, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il presidente D'ALÌ (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, che giunge all'esame del Senato con numerose modifiche introdotte nel corso dell'esame in prima lettura da parte della Camera dei deputati. Il decreto-legge è suddiviso in tre capi che trattano gli interventi immediati per il superamento dell'emergenza, gli interventi per la ripresa economica e le misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente. Il decreto-legge, infatti, sulla scorta di precedenti provvedimenti emanati in occasione di altri eventi sismici, reca una disciplina articolata che investe molti ambiti, al fine di potere fronteggiare l'emergenza e avviare la fase della ricostruzione. L'articolo 1 precisa che le disposizioni del decreto-legge sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 maggio 2013. La responsabilità del coordinamento degli



interventi per la ricostruzione è attribuita ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, che possono avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei presidenti delle Province nei territori interessati dal sisma. L'articolo 2 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, da assegnare alla Presidenza del Consiglio e ne disciplina le modalità di riparto e di finanziamento. In particolare, il comma 5 – in aggiunta a quanto previsto dal comma 3, che destina al Fondo le risorse, nel limite di 500 milioni di euro, derivanti dall'aumento fino al 31 dicembre 2012 dell'aliquota dell'accisa sui carburanti – dispone che il Fondo è altresì alimentato: *a*) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea; *b*) con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici, di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 96 del 2012, come precisato con una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati a seguito dell'approvazione della legge; *c*) per un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 con le risorse di cui all'articolo 7, comma 21 del decreto-legge n. 95 del 2012, riguardante la revisione della spesa pubblica, secondo una modifica approvata nel corso dell'esame della Camera dei deputati. Tale comma ha disposto che 1 miliardo di euro per gli anni 2013 e 2014, sia reperito mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal decreto-legge medesimo. Il testo del decreto originario del decreto-legge in esame prevede invece in primo luogo la copertura mediante riduzioni delle dotazioni finanziarie delle voci di spesa iscritte sul bilancio statale, indicate nell'elenco allegato alla legge n. 225 del 1992, come da ultimo modificata dal decreto-legge n. 59 del 2012. Tale forma di copertura, nella formulazione introdotta con una modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, rimane in forma eventuale, nel caso in cui sia necessario ai fini del raggiungimento della somma prevista. Ulteriori disposizioni riguardano l'intestazione ai Commissari delegati di apposite contabilità speciali. L'articolo 3 reca disposizioni in ordine alla definizione dei criteri per la concessione di contributi e finanziamenti per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, nonché a favore delle imprese, di soggetti pubblici, di servizi specificati nella norma. L'articolo reca, altresì, la disciplina per l'accertamento dei danni e definisce le procedure, anche in deroga alla normativa vigente, per consentire il rapido rientro nelle unità immobiliari, norme transitorie nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza, nonché disposizioni per favorire la delocalizzazione, anche temporanea, delle attività produttive, lo spostamento di mezzi, materiali e attrezzature, la ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, la prosecuzione delle attività produttive. Il comma 10, come modificato, richiede che il livello di sicurezza di ogni costruzione non potrà essere inferiore al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo. Qualora tale valore non venga raggiunto, la norma prevede l'esecuzione di interventi di miglioramento sismico finalizzati a garantire il

raggiungimento della citata soglia di sicurezza. Mentre il testo originario del decreto-legge prevedeva un termine unico di 18 mesi per l'effettuazione degli interventi di miglioramento, il nuovo testo del comma 10, prevede varie scadenze temporali, calcolate a decorrere dal termine previsto al comma 9 per l'effettuazione della verifica di sicurezza. Inoltre il comma 13-*bis* prevede un *bonus* volumetrico, pari ad un incremento massimo del 20 per cento per la ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale. L'articolo 4, ai commi 1 e 2, dispone che i Presidenti delle regioni colpite dal sisma stabiliscano, d'intesa tra di loro e sentite le province ed i comuni interessati, con propri provvedimenti, le modalità di predisposizione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e le modalità organizzative per consentire la ripresa dell'attività degli uffici. Il comma 3 prevede alcuni interventi per accelerare la ricostruzione e il consolidamento delle strutture sanitarie danneggiate nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Il comma 4 consente la rimodulazione dei programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato riguardanti le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, il comma 5 dispone in ordine alla predisposizione e all'aggiornamento dei piani di emergenza comunali e il comma 5-*bis* prevede la possibilità di comando di segretari comunali non titolari di sede presso le amministrazioni comunali colpite dal sisma per l'esercizio di attività connesse allo stato di emergenza, in deroga al relativo ordinamento. L'articolo 4-*bis* autorizza, per il Ministero per i beni e le attività culturali, la spesa complessiva di 6,5 milioni di euro per le esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale tutelato danneggiato dalla crisi sismica, nonché per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio. L'articolo 5 dispone in materia di edilizia scolastica nelle regioni interessate dal sisma – sia prevedendo la destinazione di risorse, sia autorizzando le regioni a modificare i piani di edilizia scolastica predisposti e non ancora attivati, nonché in materia di organizzazione del prossimo anno scolastico e di effettuazione degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico in corso. L'articolo 5-*bis* prevede – per l'efficacia dei controlli antimafia sugli interventi di ricostruzione *post-terremoto* – che presso le prefetture delle province interessate agli interventi stessi siano istituite le cosiddette *white list* ovvero gli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori considerati soggetti non a rischio di infiltrazione mafiosa, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione. L'articolo 6 dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2012 dei processi civili, penali e amministrativi pendenti presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma ed il rinvio a data successiva di ogni udienza relativa a procedimenti nei quali la parte (o il difensore) risulti – alla data del 20 maggio 2012 – residente nei comuni terremotati. La disposizione reca inoltre una disciplina specifica per i procedimenti penali e per le cause urgenti. L'articolo 7 reca un ridimensiona-

mento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2012 in favore dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici al fine di agevolare la ripresa delle attività. L'articolo 7-bis dispone che la pubblica amministrazione, incluse le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvedono al pagamento dei crediti vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 1° giugno 2012, entro il termine di 60 giorni fermo restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica e, per gli enti territoriali e quelli del Servizio sanitario nazionale, il rispetto del patto di stabilità interno. L'articolo 8 elenca, tra l'altro, una serie di adempimenti i cui termini sono sospesi fino al 30 novembre 2012 (commi 1 e 4), reca norme per la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture relativamente ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas (comma 2), esenta temporaneamente dalle imposte sui redditi e dall'IMU i fabbricati ubicati nelle zone del sisma (comma 3), prevede una generale riduzione al 50 per cento dell'IMU dovuta nell'anno 2012, ferma restando l'esenzione per gli immobili distrutti o inagibili (comma 3-bis), prevede che impianti realizzati o in fase di realizzazione, alimentati a fonti rinnovabili, realizzati in fabbricati delle zone colpite dal sisma distrutti o inagibili, potranno accedere alle agevolazioni previste. Si prevede anche che gli impianti fotovoltaici, realizzati nei fabbricati andati distrutti, possono essere ricostruiti anche a terra, mantenendo le tariffe che erano in vigore nel momento dell'entrata in esercizio (comma 7). Sempre l'articolo 8 sospende e differisce adempimenti a carico delle aziende zootecniche e agrituristiche (commi 8-14), sospende temporaneamente l'obbligo di acquisire l'autorizzazione sismica nel territorio dei comuni della regione Emilia-Romagna e delle province di Mantova e Rovigo non direttamente colpiti dal sisma (comma 15). Il comma 15-bis proroga i titoli di soggiorno a favore degli immigrati non in possesso dei requisiti di lavoro ovvero di residenza nei comuni colpiti dagli eventi sismici; il comma 15-ter dispone in merito all'esenzione dall'imposta di bollo; il comma 15- quater prevede la non applicazione delle norme in materia di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione recate dalla legge n. 392 del 1978, ma di quelle contenute nel Codice civile. L'articolo 9 autorizza il differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2012 e per la redazione del conto annuale del personale degli enti locali. L'articolo 10 prevede l'intervento del Fondo di garanzia, a titolo gratuito e con priorità per tre anni dall'entrata in vigore del decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ivi comprese quelle del settore agroalimentare ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici, fino all'importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa. L'articolo 11 dispone per il 2012 il trasferimento di 100 milioni di euro in favore delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, per la concessione di contributi in conto interessi alle imprese danneggiate dagli eventi sismici – comprese le aziende agricole i cui fondi siano ubicati nei

territori interessati dal sisma – utilizzando le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. L'articolo 11-*bis* prevede l'attivazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, per una quota pari a 25 milioni di euro, a favore delle grandi imprese che abbiano le sedi operative danneggiate nei territori delle regioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. L'articolo 12 interviene a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici trasferendo 50 milioni di euro delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna, per l'anno 2012. L'articolo 12-*bis* prevede che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti per danni connessi agli eventi sismici di cui al presente decreto. L'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato riguardante l'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune. L'articolo 13 dispone che 5 milioni di euro, derivanti dalla ripartizione del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, vengano trasferiti alla Società di gestione fondi per l'agroalimentare al fine di abbattere per intero, per le imprese agricole ubicate nei territori colpiti dal sisma e danneggiate, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette. L'articolo 14 estende a tutte le regioni colpite dagli eventi sismici la partecipazione dello Stato alla quota di finanziamento regionale del programma di sviluppo rurale 2007-2013, originariamente disposta dal decreto-legge solo a favore della regione Emilia Romagna. Resta confermato che l'intervento dello Stato è limitato alle restanti annualità 2012 e 2013 e che la copertura è assicurata attraverso le risorse assegnate al Fondo rotativo per le politiche comunitarie. L'articolo 15 prevede l'erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa o che abbiano dovuto sospendere l'attività a seguito dei recenti eventi sismici. L'articolo 16 prevede che il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport promuova iniziative di informazione, anche all'estero, sulla fruibilità delle strutture ricettive e del patrimonio culturale nelle zone colpite dal sisma. L'articolo 17 reca disposizioni in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalla demolizione degli edifici danneggiati. A tal fine sono previste disposizioni in materia di classificazione dei «rifiuti» derivanti da crolli e demolizioni ed è individuata una serie di impianti di stoccaggio. Vengono poi disciplinate le attività di raccolta e trasporto dei citati rifiuti e le modalità operative degli impianti (anche con norme in deroga a quelle generali dettate dal decreto legislativo n. 152 del 2006), nonché la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita. L'articolo 18 reca, in deroga alle norme del decreto legislativo n. 152 del 2006, sospensioni e proroghe di termini degli adempimenti connessi al rilascio dell'au-

torizzazione integrata ambientale (AIA) e di ogni altra autorizzazione ambientale, nonché in materia di bonifica dei siti contaminati. L'articolo 19 reca disposizioni di semplificazione delle procedure di autorizzazione ambientale, sia con riferimento al ripristino degli impianti produttivi per la realizzazione di modifiche non sostanziali, sia per la delocalizzazione totale o parziale delle attività produttive o i procedimenti di ricostruzione con modifiche sostanziali. L'articolo 19-*bis* dispone l'applicazione della disciplina delle zone a burocrazia zero alle province interessate dagli eventi sismici. Per quanto riguarda i tempi, l'applicazione di questa speciale disciplina avviene: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013. L'articolo 19-*ter* consente ai lavoratori autonomi e ai titolari di reddito d'impresa che hanno cessato l'esercizio delle attività, residenti nelle zone colpite dal sisma, di compensare, per gli anni 2012 e 2013, le somme dovute a titolo di imposte dirette (imposte sui redditi e IRAP) con i crediti – non prescritti, certi, liquidi ed esigibili – vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti e certificati ai sensi della disciplina generale sulla certificazione dei crediti verso la pubblica amministrazione. Si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'attuazione della disposizione al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi a carico della finanza pubblica. L'articolo 20 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni del provvedimento – quantificate con una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la camera dei deputati in 37,2 milioni di euro per l'anno 2012, 98,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 31,5 milioni di euro per l'anno 2014- prevedendo che ad essi si provveda nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma.

Esprime infine la massima solidarietà alle popolazioni colpite dagli enormi disagi del sisma ed osserva che alcune norme esulano tuttavia dalla stretta assistenza dovuta a queste stesse popolazioni, come nel caso dei benefici relativi agli incrementi volumetrici, rispetto ai quali non viene richiesto alcun tipo di intervento per il miglioramento dell'efficienza energetica dei relativi fabbricati.

Si apre la discussione generale.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) segnala che i commi 20 e 21 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 95 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, modificano alcuni specifici punti della normativa dettata dal provvedimento in esame.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) osserva che desta perplessità l'attuale formulazione della disposizione relativa al *bonus* volumetrico del 20 per cento, di cui all'articolo 3, comma 13-*bis*, anche perché in generale simili *bonus* dovrebbero sempre essere legati ad un interesse generale, quale ad

esempio quello al miglioramento energetico o antisismico delle costruzioni.

Il senatore ORSI (*PdL*) fa presente che indubbiamente la disposizione sul *bonus* volumetrico avrebbe potuto essere meglio formulata.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*) propone di fissare il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti per le ore 13 di domani, mercoledì 18 luglio 2012.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2012, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 496)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore FLUTTERO (*PdL*), illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo che reca il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2012, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Al riguardo fa preliminarmente presente che nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, dal 2011, è stato inserito il nuovo capitolo 1552 (*Spese di natura obbligatoria per enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi*). Su tale capitolo risultano stanziati 70 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il capitolo 1551 – nell'ambito della missione 18 *sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*, programma 13 *Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino*, per effetto del decreto-legge n. 16 del 2012, le risorse stanziare ammontano, per il 2012, a 5.609.697 euro. Tale stanziamento risulta pertanto al netto delle risorse finanziarie sostanzialmente destinate alle spese per il personale presenti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente come spese obbligatorie e quantificate negli anzidetti 70 milioni di euro. La ripartizione delle risorse è stata effettuata, anche quest'anno, sui parametri della superficie occupata, della superficie delle zone naturali di riserva integrale e sul numero dei comuni presenti sul territorio del parco. Sottolinea poi che alla base delle risorse finanziarie conferite vi è anche la considerazione che i parchi rappresentano un fondamentale patrimonio di biodiversità ed una importante ricchezza, anche economica, per il Paese. La destinazione delle risorse è stata pertanto effettuata anche in chiave solidaristica all'interno del sistema delle aree pro-

tette. Illustra infine le tabelle riportate nell'atto del Governo in esame relative alla quantificazione dei contributi in favore dei singoli enti beneficiari.

Si apre la discussione.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*) osserva che ancora una volta lo schema di decreto ministeriale relativo alla ripartizione dei contributi tra gli enti beneficiari non affronta il tema complessivo della economicità degli enti finanziati. Non è pertanto possibile comprendere dall'atto in esame quale sia il peso del sistema dei parchi naturali e delle aree marine protette sul bilancio dello Stato. Una riflessione specifica andrebbe poi svolta rispetto alla situazione di quei parchi che hanno attivato particolari forme di autofinanziamento rispetto alla quale manca qualsiasi riferimento ad elementi di premialità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore ORSI (*PdL*) ritiene necessaria l'interlocuzione con un Rappresentante del Ministero dell'ambiente al fine di poter procedere all'esame dell'atto di Governo n. 492, recante lo schema di regolamento relativo al riordino degli enti vigilati dallo stesso Ministero.

Il presidente D'ALÌ condivide l'esigenza di interloquire con il Governo ed a tal fine assicura che inoltrerà una specifica richiesta volta ad assicurare la presenza di un Rappresentante del Ministero dell'ambiente nel corso della trattazione dell'atto del Governo n. 492.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) esprime perplessità sull'articolo 3 del Regolamento di cui all'atto del Governo n. 492 relativo al riordino dei Consorzi dei fiumi Adda, Oglio e Ticino. Sollecita pertanto l'intervento chiarificatore del Governo per consentire alla Commissione di esprimere un parere consapevole su temi molto complessi.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) fa presente che è stato recentemente approvato dalla Camera dei deputati un disegno di legge (Atto Camera 2800), già approvato, in sede deliberante, dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato in un testo unificato (Atto Senato nn. 1193-1361-1437). Al riguardo, ritiene necessario un adeguato e pieno coinvolgimento della Commissione nell'esame di tale disegno di legge, recante «Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale», per evitare il rischio che lo stesso disegno di legge venga approvato senza che né le Assemblee delle due

Camere né le Commissioni competenti in materia urbanistica abbiano avuto modo di esprimersi in proposito.

Il presidente D'ALÌ fa presente che il disegno di legge a cui fa riferimento il senatore Della Seta non risulta ancora assegnato e che, una volta avvenuta l'assegnazione, la Commissione potrà eventualmente proporre una questione di competenza. Va tenuto comunque conto del fatto che, sia alla Camera che al Senato, l'approvazione del disegno di legge è sinora avvenuta in sede legislativa in Commissione e quindi con l'accordo di tutti i Gruppi parlamentari.

*La seduta termina alle ore 15,45.*



## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Martedì 17 luglio 2012

### **Sottocommissione per i pareri (fase discendente)**

**33<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**LICASTRO SCARDINO**

*Orario: dalle ore 15,45 alle ore 15,55*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività e dei mediatori creditizi (n. 486):** osservazioni favorevoli con rilievi.

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

Martedì 17 luglio 2012

**Plenaria**  
**127<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCENARO**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, padre Paolo Dall'Oglio, fondatore della comunità Deir Mar Musa in Siria e Feisal Al Mohamad, portavoce dell'Associazione «Siria Libera e Democratica» nonché responsabile delle relazioni estere del movimento «Corrente Popolare Libera».*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MARCENARO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di padre Paolo Dall'Oglio, fondatore della comunità Deir Mar Musa in Siria e di Feisal Al Mohamad, portavoce dell'Associazione «Siria Libera e Democratica» nonché responsabile delle relazioni estere del movimento «Corrente Popolare Libera»**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta dell'11 luglio scorso.

Il presidente MARCENARO in apertura di seduta, presenta le personalità audite sottolineandone brevemente l'impegno in favore dell'affermazione dei diritti umani e della democrazia in Siria, impegno che ha portato alla recente espulsione di padre Dall'Oglio dal paese mediorientale.

Padre Paolo DALL'OGGIO riassume il suo percorso umano e religioso che lo ha portato all'ordine dei gesuiti e, nel 1977, in Medio Oriente, per assumere, nel 1982, il compito di rifondare il monastero cattolico di Deir Mar Musa al-Habashi in Siria che, successivamente, è divenuto centro di vita spirituale e di incontro islamo-cristiano. Da questa esperienza ha preso avvio l'impegno in favore dei diritti umani e della democrazia in Siria, paese nel quale ancora negli anni Settanta e Ottanta si registrava a livello politico, intorno al partito Baath al potere, un certo fervore ideologico, legato alla guerra fredda, fervore che oggi è però divenuto di mera facciata. Quando nel 2000 Bashar al-Assad prese il potere, su di lui e sulla moglie Asma si appuntarono le speranze di un traghetamento verso una Siria matura sul piano democratico e civile, speranze che sono andate deluse innanzi tutto per la sua incapacità di ripulire la vita pubblica dalle incrostazioni legate alla corruzione della classe politica ed alle attività deviate dei servizi segreti. Ora la Siria è in fiamme e dopo lo scoppio della rivolta occorrerebbe aiutare Kofi Annan, senza trascurare il ruolo di Iran e Russia, non solo a pacificare il paese nel senso di far tacere le armi, ma anche, dopo aver centrato quell'obiettivo, a gettare le basi di una Siria democratica. Per rendere l'idea di quanto il conflitto sia ormai caratterizzato da una violenza etnica, tribale e confessionale che è quasi generalizzata, descrive il suo impegno, durato circa otto giorni, per trattare la liberazione di alcuni civili rapiti che si trovavano a Al Qusayr, città di confine controllata dai ribelli. Durante quel periodo egli stesso ha partecipato al funerale di 13 operai sunniti, uccisi non dal regime, ma da civili alawiti, ed ha dovuto assistere ai bombardamenti che non hanno risparmiato nemmeno gli ospedali. Bisognerebbe invece ripartire da qui, vale a dire dal rispetto per medici, malati, feriti, strutture ospedaliere, tenendo conto che, purtroppo, come sa anche Kofi Annan, nelle file degli oppositori si sono fatte largo cellule terroristiche violente, con le quali, tuttavia, vanno cercate linee di confronto al di là del lavoro del ministero per la Riconciliazione nazionale voluto da Assad stesso, struttura fondamentalmente inutile. La strada giusta è rappresentata da accordi *bipartisan* che coinvolgano la Russia e l'Occidente, le forze sunnite e sciite del Golfo, per la costruzione di un grande laboratorio di pace e democrazia, anche con il coinvolgimento di forze di interposizione Onu, superando la tentazione di ritenere, come sembra talvolta voglia fare Israele, assecondato dagli Stati Uniti, di potere ricavare un vantaggio dal fatto che la Siria sia impegnata in una guerra civile a bassa intensità.

Feisal AL MOHAMAD, ricorda l'attività dell'Associazione «Siria Libera e Democratica», di cui egli è portavoce, ed il suo ruolo di responsabile delle relazioni estere di «Corrente Popolare Libera», uno dei movi-

menti di opposizione al regime siriano, ricordando i crimini contro la democrazia e la libertà compiuti dal regime siriano da circa un cinquantennio, un regime sempre più violento e corrotto. Stigmatizza inoltre l'assistenza data dall'Italia alla realizzazione del sistema delle comunicazioni in Siria, un paese, l'Italia, che dovrebbe al contrario dare il suo contributo al rafforzamento del dialogo e della costruzione della democrazia.

Intervengono quindi i senatori Mariapia GARAVAGLIA (PD), LADU (PdL), LIVI BACCI (PD) e il presidente MARCENARO per fare osservazioni e rivolgere domande.

A tutti rispondono padre Paolo DALL'OGGIO e Feisal AL MOHAMAD.

Il presidente MARCENARO nel chiudere la seduta ringrazia le personalità audite e i senatori per la partecipazione al dibattito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Martedì 17 luglio 2012

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Enrico LA LOGGIA

*Interviene il Ministro della salute, Renato Balduzzi.*

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

**AUDIZIONI**

**Audizione del Ministro della salute, Renato Balduzzi, sullo stato di attuazione dei procedimenti di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario**

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Renato BALDUZZI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Enrico LA LOGGIA, i senatori Lucio Alessio D'UBALDO (*PD*) e Giuliano BARBOLINI (*PD*), nonché i deputati Linda LANZILLOTTA (*Misto*) e Tino IANNUZZI (*PD*).

Il ministro Renato BALDUZZI fornisce ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia il Ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**Sull'esposizione a possibili fattori patogeni,**  
**con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito**

Martedì 17 luglio 2012

**Plenaria**

**81ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**COSTA**

*Interviene il sindaco del Comune di Villaputzu, ingegner Fernando Codonesu.*

*Assistono alla seduta, ai sensi dell'art. 23, comma 6 del Regolamento interno, i collaboratori della Commissione, dottoressa Antonietta Gatti, dottoressa Marina Nuccio, dottor Domenico Della Porta e dottor Antonio Onnis.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE avverte che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna. Dispone altresì, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del Regolamento interno, l'attivazione del circuito audiovisivo.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE avverte che, aderendo ad una richiesta del senatore Scanu, in qualità di coordinatore del Gruppo di lavoro sui poligoni di tiro, gli ha conferito l'incarico di recarsi in Sardegna per tenere un incontro con i sindaci dei comuni situati nell'area dei Poligoni di Capo Teulada, Capo Frasca e Salto di Quirra. L'incontro, già deliberato a suo tempo e finalizzato anche ad approfondire i temi della Relazione intermedia sulla

situazione dei Poligoni di tiro, approvata all'unanimità dalla Commissione nella seduta del 30 maggio, avrà luogo venerdì 27 luglio alle ore 10,30, presso la Prefettura di Cagliari che ha già dato la propria disponibilità di massima ad ospitare la riunione. Tutte le senatrici e i senatori interessati a prendere parte alla missione sono pregati di comunicare i loro nominativi alla segreteria entro giovedì 19 luglio.

Poiché non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.

#### **Audizione del sindaco del Comune di Villaputzu, ingegner Fernando Codonesu**

Il PRESIDENTE dà il benvenuto all'ingegner Codonesu, neo eletto sindaco di Villaputzu, uno dei comuni maggiormente interessati dalle problematiche attinenti dalla cosiddetta «sindrome di Quirra». Ricorda quindi che nella precedente seduta è stata ascoltata la dottoressa Musmeci, che coordina per conto dell'Istituto superiore di sanità il *board* scientifico caricato di svolgere un'indagine epidemiologica sulla zona di Salto di Quirra. La dottoressa Musmeci ha illustrato i primi risultati dell'indagine, che sono piuttosto rassicuranti, anche se ovviamente occorrerà attendere la conclusione dei lavori del *board* per avere risposte definitive. La Commissione è interessata a conoscere l'avviso dell'ingegner Codonesu, che, nella sua qualità di sindaco, illustrerà le questioni specifiche riguardanti il territorio del suo comune non soltanto con riferimento alla condizione ambientale e sanitaria, ma anche alle conseguenze socioeconomiche derivanti dalla presenza del Poligono Interforze di Salto Quirra (PISQ).

Il Presidente ricorda infine che l'ingegner Codonesu, già consulente della Commissione, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico subito dopo la sua elezione a sindaco, con un gesto di apprezzabile sensibilità politica, tanto più che non vi erano motivi di incompatibilità giuridica. È quindi l'occasione per formulare, a nome suo personale e di tutta la Commissione, il più fervido augurio di buon lavoro.

L'ingegner CODONESU precisa che il suo intervento avrà ad oggetto una panoramica dei principali problemi del Comune di Villaputzu, nonché altri temi, di carattere più generale, riguardanti l'onere rappresentato dalle servitù militari per i territori interessati e i limiti che le servitù stesse pongono all'esercizio del mandato elettivo dei sindaci, alla giurisdizione dei quali sottraggono di fatto una parte del territorio di pertinenza. Tali limitazioni contrastano, a suo avviso, con i principi della democrazia repubblicana e, in particolare con il dettato dell'articolo 5 della Costituzione, nella parte in cui esso dispone che la Repubblica, una e indivisibile, adegui i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento, principio quest'ultimo, che, secondo la medesima disposizione, deve essere attuato anche dai servizi che dipendono dallo Stato.



Venendo alla situazione specifica del Comune di Villaputzu, osserva che su un territorio di 18.150 ettari, 7.500 sono sottoposti a servitù militare: in altri termini, il 41 per cento del territorio comunale è sottratto alla giurisdizione della comunità e su di esso il sindaco non può esercitare i propri poteri. Se si considera che il Poligono Interforze di Salto di Quirra (PISQ) si estende per 13.400 ettari, si può concludere che il Comune di Villaputzu concorre per il 58 per cento dell'intera superficie. In nessun'altra parte d'Europa le servitù militari hanno un'estensione territoriale così vasta.

Illustrando una elaborazione cartografica, l'ingegner Codonesu fa presente che il territorio comunale occupato dal PISQ consiste in due aree distinte, una a mare – coincidente peraltro con un Sito di interesse comunitario (SIC) che, in quanto tale, appare del tutto incompatibile con un regime di servitù militare – e l'altra nell'entroterra, a monte del Poligono.

Una presenza così penetrante ha delle conseguenze di carattere economico e sociale: se si considera l'andamento dei redditi medi *pro capite* dal 2005 al 2009, si può verificare che il reddito medio *pro capite* dei cittadini del Comune di Villaputzu è nettamente e stabilmente inferiore a quello dei residenti nella provincia di Cagliari, alla quale il Comune appartiene. La presenza del PISQ non ha apportato pertanto particolari benefici al Comune di Villaputzu, diversamente dal Comune di Perdasdefogu, che è gravato da servitù militare per 2.700 ettari e che ha conseguito innegabili vantaggi dalla presenza dell'insediamento militare, in termini di reddito e anche in relazione al *trend* demografico.

Sempre dal punto di vista economico e produttivo – prosegue l'ingegner Codonesu – la presenza del PISQ ha comportato una espulsione dei pastori dalle aree di pascolo, nonché il crollo nella vendita di carni, formaggi e latte. Una modalità specifica di limitazione dei poteri del sindaco riguarda anche la viabilità: l'autorità militare, esercitando abusivamente poteri propri dell'amministrazione locale, ha infatti precluso il transito su una strada comunale, peraltro con motivazioni molto discutibili.

I vantaggi che il Comune di Villaputzu ha ricevuto a seguito della presenza del PISQ sul proprio territorio sono dunque estremamente ridotti: si parla infatti di 400 mila euro di indennizzi annui e di 140 posti di lavoro tra militari e civili, di cui 60 posti relativi ai servizi di mensa e di pulizia, retribuiti con 500-600 euro al mese e caratterizzati da contratti a termine, al massimo di sei o nove mesi.

Per quanto riguarda il profilo sanitario, l'amministrazione di Villaputzu richiede che venga svolta una indagine epidemiologica mirata e ritiene non accettabile una indagine di tipo descrittivo, basata sui dati desunti dalla schede di dimissione ospedaliera (SDO), dai registri dei tumori e dai certificati di morte. In particolare appare necessario rivolgere una particolare attenzione alla frazione di Quirra – di 150 abitanti – adottando un modello di indagine caso-controllo ed evitando di diluire i dati sul complesso dei residenti negli otto paesi della zona di Salto di Quirra. Occorre altresì rilevare che nessuna indagine epidemiologica ha preso in

esame le problematiche derivanti dalla accertata presenza di torio nelle ossa dei cadaveri di alcuni pastori deceduti per patologia tumorale, la riesumazione dei quali è stata effettuata nell'ambito dell'inchiesta svolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.

Un altro tema centrale è costituito dalle bonifiche: in qualità di sindaco, l'ingegner Codonesu ritiene indispensabile procedere quanto prima alle recinzioni delle aree cosiddette ad alta intensità militare, dove sono stati riscontrati i livelli più elevati di inquinamento. Per alcuni di essi, peraltro occorre individuare riferimenti attualmente non contemplati dal decreto legislativo n. 152 del 2006: si tratta in particolare delle contaminazioni radioattive. Una volta che le aree sono state recintate e sono stati approvati specifici piani di caratterizzazione, occorre insediare un *board* scientifico *ad hoc*, che calcoli i costi e individui le risorse necessarie.

Altre rivendicazioni, più immediatamente attuabili, riguardano l'accesso alla spiaggia di Murtas, attualmente interdetto malgrado una sentenza del Tar che riconosce l'esigenza di istituire un tavolo tecnico tra i soggetti interessati per superare una interdizione che doveva avere carattere transitorio; la libera circolazione nella strada comunale e l'equiparazione della marineria di Villaputzu a quella di Teulada. Il Comune di Villaputzu – prosegue l'ingegner Codonesu – avverte l'esigenza, già segnalata nella Relazione intermedia sulla situazione dei poligoni di tiro approvata dalla Commissione, di porre mano ad un progetto di riqualificazione e sviluppo compatibile con gli strumenti regionali di pianificazione del territorio e basato in primo luogo su un incremento delle attività civili quali la ricerca aerospaziale; la ricerca sanitaria militare; la protezione civile; la controllistica; le tecnologie antincendio; lo sviluppo di *software*; le filiere di produzione di tecnologie per l'energia rinnovabile; il risparmio energetico e le tecnologie e i sistemi *dual user*. Il conseguimento di un tale obiettivo comporta l'eliminazione di attività dannose per l'ambiente da parte del PISQ, come evidenziato dall'inchiesta della Procura di Lanusei, e l'assoggettamento delle altre attività ecocompatibili alla valutazione di impatto ambientale, non essendo ammissibile alcuna deroga riferita all'ambito militare. In tale quadro si colloca infine l'azione di salvaguardia e di sviluppo delle produzioni identitarie, legate soprattutto al settore agroalimentare.

D'altra parte, l'incremento delle attività civili implica una ripermutazione dell'intero poligono e la restituzione delle aree di Capo San Lorenzo alla comunità di Villaputzu, con il conseguente riequilibrio degli indennizzi e di tutti i benefici in proporzione alle superfici gravate da servizi militari.

È evidente altresì che un tale progetto di sviluppo non può essere gestito solo dalle amministrazioni locali, ma richiede un'ampia condivisione da parte di tutti gli attori coinvolti: oltre i sindaci, l'autorità militare, aziende come Vitrociset, gli allevatori, gli agricoltori e gli operatori economici di tutte le aree circostanti, e le popolazioni interessate.

Il senatore SCANU (PD) esprime vivo apprezzamento per l'intervento del sindaco di Villaputzu che costituisce un importante contributo ai lavori della Commissione, in termini di conferme rispetto a misure che sono state ipotizzate nella Relazione intermedia sui poligoni di tiro e in termini di proposta e di ulteriore approfondimento. Per questo aspetto, le argomentazioni dell'ingegner Codonesu non si sono limitate alla denuncia, ma hanno anche fornito indicazioni operative che si sono sviluppate lungo un crinale analogo a quello seguito nella citata Relazione.

Ringrazia altresì il Presidente per avere promosso la missione del 27 luglio: in tale occasione, verranno incontrati tutti i sindaci dei comuni situati nelle aree dei poligoni di Capo Teulada, Capo Frasca e Salto di Quirra e in quella sede si potrà svolgere un confronto in termini propositivi, con l'auspicio che si creino le condizioni affinché quelle amministrazioni locali, eventualmente coordinandosi tra di loro, possano svolgere una funzione di cerniera tra Stato e Regione e garantiscano una attiva vigilanza sull'attuazione delle misure indicate nella Relazione intermedia sulla situazione dei poligoni di tiro. Per questo aspetto, i suggerimenti, le richieste e l'impostazione complessiva della relazione svolta dal sindaco di Villaputzu possono essere assunti come elemento propedeutico ed integrativo rispetto agli approfondimenti che verranno svolti nell'incontro di venerdì 27 luglio. Pertanto, il senatore Scanu invita l'ingegner Codonesu a condividere con gli altri sindaci le riflessioni che ha portato in questa sede, affinché l'incontro del 27 luglio possa dare luogo ad un confronto di carattere istituzionale e privo di pregiudiziali, in grado di fornire anche un ulteriore contributo ai lavori dell'inchiesta parlamentare in corso.

Il PRESIDENTE ritiene necessario che i risultati dell'incontro che verrà tenuto dal senatore Scanu, al quale egli non potrà essere presente per altri concomitanti e inderogabili impegni politici, vengano comunicati all'autorità militare competente che, come è stato peraltro sottolineato anche nell'odierna seduta, è un attore di primaria importanza nel confronto che dovrà essere avviato sul futuro delle aree di cui si è parlato nel corso dell'odierna audizione. È bene pertanto che le Forze Armate acquisiscano il punto di vista dei sindaci dei comuni situati nelle aree dove sono insediati i poligoni di tiro e non vi è dubbio che da un confronto aperto e senza pregiudiziali potranno emergere soluzioni condivise e indicazioni utili anche per l'ulteriore sviluppo dell'inchiesta parlamentare in corso.

Ringrazia quindi l'ingegner Codonesu e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Martedì 17 luglio 2012

**Plenaria**  
**172<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Ignazio MARINO

*Interviene il Ministro della salute, professor Renato Balduzzi.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

La Commissione decide inoltre l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

**Audizione del Ministro della salute**

Il PRESIDENTE chiarisce i temi dell'audizione all'ordine del giorno, anche replicando ad un intervento sull'ordine dei lavori del senatore D'AMBROSIO LETTIERI.

Il Ministro della salute, sulla scorta della documentazione contestualmente depositata, riferisce in ordine ai livelli di assistenza sanitaria nelle Regioni sottoposte a piano di rientro, soffermandosi in particolare sui profili inerenti alla medicina d'urgenza, alle liste d'attesa e alla salute mentale. Illustra, quindi, il quadro normativo relativo alla compartecipazione alla spesa sanitaria pubblica e le misure allo studio per il superamento delle problematiche connesse al *ticket* sanitario.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, i senatori SACCOMANNO, MASCITELLI, CALABRÒ e D'AMBROSIO LETTIERI.

Il PRESIDENTE, in considerazione di imminenti impegni istituzionali del Ministro presso l'altro ramo del Parlamento, propone di rinviare il seguito dell'audizione all'ordine del giorno.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,20.*





